



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 35/11
di Iniziativa popolare recante:
"Taglio privilegi";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/07/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 35/11[^] di iniziativa popolare
Taglio privilegi pag. 6

Testo a confronto

Raffronto Leggi regionali n. 3 del 14 febbraio 1996 e n. 13 del 15 marzo 2002 e PL n. 35/XI[^] pag. 10

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. Artt. 2 e 38 pag. 14

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - Art. 1 commi 965, 966 e 967 pag. 15
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Art. 1 commi 486 e 487 pag. 17
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 – Artt. 1 e 2 pag. 19
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Normativa regionale

Legge regionale n. 13 del 15 marzo 2002.- Artt. 4 e 4 bis pag. 31
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

Legge regionale n. 3 del 14 febbraio 1996. - Art. 1 pag. 34
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale

Legge regionale n. 13 del 5 aprile 1983 pag. 37
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Normativa comparata

Regione Puglia L.R. n.17 del 12 aprile 2014 pag. 56
Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi.

Regione Puglia L.R. n.15 del 17 aprile 2018 - Art. 6 pag. 58
Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare. Art. 6 Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare.

Regione Veneto - L.R. n. 43 del 23 dicembre 2014 pag. 60

Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica.

Regione Veneto - L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 pag. 62

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.

Regione Veneto - L.R. n. 19 del 29 maggio 2019. pag. 66

Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

Regione Marche - L.R. n.34 del 9 dicembre 2014 pag. 72

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale".

Regione Marche - L.R. n.15 del 28 aprile 2017 - Art. 30 pag. 82

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. Art. 30 Modifica della L.R. n. 34/2014.

Regione Toscana - L.R. n.86 del 29 dicembre 2014 - Art. 75 pag. 83

Legge finanziaria per l'anno 2015. Art. 75 Inserimento dell'articolo 27-bis nella L.R. 3/2009

Regione Toscana - L.R. n.78 del 27 dicembre 2017 - Art. 14 pag. 84

Legge di stabilità per l'anno 2018. Art. 14 Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'articolo 27-bis della L.R. 3/2009.

Regione Molise L.R. n. 11 del 18 aprile 2014 - Art. 9 pag. 85

Legge finanziaria regionale 2014. Articolo 9 Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica.

Regione Molise L.R. n. 9 del 4 maggio 2015 - Art. 12 pag. 86

Legge di stabilità regionale 2015. Art. 12 Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali.

Regione Lombardia - L.R. n. 25 del 1 ottobre 2014. pag. 90

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio.

Regione Lazio - L.R. n.12 del 24 novembre 2014 pag. 95

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.

Regione Emilia Romagna - LR n. 7 del 11 maggio 2017. pag. 102

Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1.

Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n. 2 del 13 febbraio 2015. pag. 109

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

Regione Piemonte - L.R. n. 21 del 15 dicembre 2014 pag. 119

Riduzione dell'assegno vitalizio.

Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 4 dell'11 luglio 2014 pag. 121

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti.

Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 5 dell'11 luglio 2014 pag. 130

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

Regione Valle d'Aosta LR n.19 del'11/12/2015. - Artt. 5,6,7,8 pag. 136

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.

Regione Valle d'Aosta LR n.24 del 21 dicembre 2016 - Artt 2,3,4,5 pag. 139

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.

Regione Basilicata - L.R. n.10 del 29 maggio 2017 pag. 141

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata.

Regione Campania - L.R. n.38 del 29 dicembre 2017. - Artt. 1 e 2 pag. 143

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018.

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 213/2017 pag. 145

Corte Costituzionale sentenza n. 173/2016	pag. 152
Corte Costituzionale sentenza n. 116/2013	pag. 164
Corte Costituzionale sentenza n. 223/2012	pag. 176
Corte Costituzionale sentenza n. 419/1999	pag. 211
Corte Costituzionale sentenza n. 211/1997	pag. 215
Corte Costituzionale sentenza n. 9/1994	pag. 220
Corte Costituzionale sentenza n. 349/1985	pag. 227

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016	pag. 234
---	----------

Documentazione citata

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome del 22 gennaio 2018.	pag. 236
--	----------

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome del 10 ottobre 2014.	pag. 240
--	----------

Documentazione correlata

Prot. 12/174/CR1/C1 del 5 dicembre 2012	pag. 242
<i>Assemblea della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome del 5 dicembre 2012.</i>	

- REGIONE CALABRIA - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

(ai sensi degli Artt. 39 e 40 Statuto regionale e della Legge Regionale 5 aprile 1983, n.13)

– “Taglio Privilegi”

Spazio riservato alla numerazione,
vidimazione e datazione, ai sensi
dell'art.5, L.R. 5 aprile 1983, n.13

VIDIMAZIONE

Reggio Calabria, _____

Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

I sottoscritti cittadini calabresi, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, presentano la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Il presente disegno di legge intende apportare un contributo decisivo al contenimento della spesa pubblica in un momento di crisi finanziaria, di disagio economico e sociale, di difficoltà quotidiana delle famiglie e delle aziende, di disoccupazione dilagante e di pieno smarrimento delle giovani generazioni calabresi. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco trasparente di denaro pubblico devono fare ripensare alle indennità che gli amministratori e gli ex amministratori percepiscono. Per restituire credibilità e fiducia è necessario un taglio dei costi complessivi della politica, per dimostrare ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere. E' stato ritenuto non necessario produrre una relazione tecnico-finanziaria dato che tutte le modifiche previste non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o minori entrate. Al contrario è prevista una riduzione notevole dei costi della politica regionale. Si segnalano, di seguito, le innovazioni più significative che è opportuno introdurre mediante il predetto strumento normativo.

L'articolo 1 della legge prevede una diminuzione pari al 40% di varie indennità per i presidenti della giunta e del consiglio regionale, degli assessori, dei vice presidenti della giunta e del consiglio regionale, dei presidenti di commissione consiliare, dei segretari questori, dei capigruppo consiliari e dei consiglieri regionali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono una riduzione delle spese dei gruppi consiliari, con una riduzione degli emolumenti del 40%, al netto delle spese per il personale e con la variazione del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari che deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (collaboratori amministrativi) invece dell'attuale categoria D posizione economica 06 (attività di direzione di unità organizzative e alta professionalità) per ciascun consigliere regionale.

Gli articoli 4 e 5 si propongono di dare attuazione all'articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) che fissano misure di contenimento della spesa, sotto forma di un contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto espresso nell'ordine del giorno del 10 ottobre 2014, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome riunita in assemblea plenaria. I Presidenti delle Regioni in quell'occasione hanno ritenuto opportuno individuare alcuni parametri minimi che possano essere presi a fattore comune da tutte le Regioni, con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento al trattamento dei vitalizi. Nello specifico tra i parametri dettati dalla Conferenza vi è la riduzione dell'entità del vitalizio stesso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in misura progressiva rispetto all'importo erogato e la temporaneità della riduzione. Orientamento confermato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018. In questa Assemblea è stato ricordato come in data 10 ottobre 2014 la Conferenza abbia adottato un ordine del giorno (n.08/2014) contenente "Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio", con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014-2017. Le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo e in molte hanno già prorogato la misura di contenimento delle spese per ulteriori tre anni o hanno manifestato la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi.

Le misure adottate sono legittime. Secondo la Corte Costituzionale infatti "il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto" affermando altresì che "il diritto a una pensione legittimamente attribuita, se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva, che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentt. nn. 211/1997 e 419/1999), ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute" (sentt. nn. 349/1985 e 9/1994). Analoghe considerazioni possono essere adottate per scongiurare l'invocazione di presunte illegittimità costituzionali a seguito della bocciatura della Consulta delle norme sul contributo di solidarietà o sull'indicizzazione delle pensioni. A tal fine giova richiamare le sentenze della Corte Costituzionale nn. 223/2012 e 116/2013 che insistono a giustificare l'illegittimità della predetta normativa non sulla lesione di diritti acquisiti ma sull'applicazione della stessa a una sola categoria di percettori di reddito e quindi sulla violazione del principio di uguaglianza a cui l'imposizione fiscale tende. Vero e proprio leading case, in questo caso, risulta essere anche la sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga. Precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017. A livello nazionale, poi, il 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente, per i trattamenti superiori a 70.000 euro. In merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra, infine, è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi. Quasi tutte le Regioni italiane, e la Regione Calabria non è tra queste, hanno già introdotto dei contributi di solidarietà temporanei ai vitalizi degli ex consiglieri regionali o delle misure che vanno nella direzione dell'ordine del giorno approvato dalla Conferenza n. 08/2014 dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome:

- La Regione Puglia con la Legge Regionale 9 aprile 2014, n.7, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 17 aprile 2018, n. 15
- La Regione Veneto con la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n.43, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 7 febbraio 2018 n.3
- La Regione Marche con la Legge Regionale 09 dicembre 2014, n.34, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 28 aprile 2017 n.15
- La Regione Toscana con la Legge Regionale 29 dicembre 2014 n.86, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 27 dicembre 2017 n.78
- La Regione Molise con la Legge Regionale 18 aprile 2014 n.11 e la Legge Regionale 4 maggio 2015 n.9
- La Regione Lombardia con la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n.25
- La Regione Lazio con la Legge Regionale 24 novembre 2014, n.12
- La Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 11 maggio 2017, n.7
- La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 13 febbraio 2015 n.2
- La Regione Piemonte con la Legge Regionale 15 dicembre 2014 n.21
- La Regione Sicilia con la Legge Regionale 27 dicembre 2013 n.147
- La Regione Trentino Alto Adige con la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.4 e la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.5
- La Regione Valle D'Aosta con la Legge Regionale 11 dicembre 2015 n.19 e la Legge Regionale 21 dicembre 2016 n.24
- La Regione Basilicata con la Legge Regionale 29 maggio 2017 n.10
- La Regione Campania con la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.38
- La Regione Sardegna con la Delibera n. 31 del 18 dicembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con cui viene sospeso l'adeguamento all'indice ISTAT del valore dei vitalizi fino alla data del 30 giugno 2019.

L'articolo 6 della legge prevede che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio Regionale.

Gli articoli 7, 8 e 9 indicano, rispettivamente, la decorrenza della legge, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Art.1**Modifica all'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3**

1. L'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Emolumenti dei Consiglieri regionali), come modificato dall'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 1, dall'art. 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5 della Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 15, è modificato dal seguente:

Art. 1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge ai Consiglieri Regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, con le modalità di cui all'Allegato A.

Art. 2**Modifica all'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**

1. L'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2012, n. 42 e dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, è modificato dal seguente:

Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 3.000,00 (tre mila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,03 (zero/03) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

Art. 3**Modifica all'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**

1. L'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, è modificato dal seguente:

Art. 4-bis (Spese per il personale)

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

Art. 4**Riduzione temporanea dell'assegno mensile vitalizio**

A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, ovvero dei loro trattamenti pensionistici, comunque denominati, per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00 sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato B.

Art. 5**Ambito di applicazione**

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, comunque denominato, la riduzione prevista dall'articolo 4 è applicata anche ai consiglieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio mensile e ai consiglieri che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio mensile.
2. Quanto previsto dall'articolo 4 si applica anche all'erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio mensile indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini Irpef superiore a euro 18.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato B.

Art. 6**Destinazione dei risparmi di spesa**

I risparmi di spesa determinati dalla presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio Regionale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali deliberate dal Consiglio Regionale.

Art. 7**Decorrenza**

Le modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013 n.1 e agli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 15 marzo 2002 n.13 si applicano dall'entrata in vigore della presente.

Art. 8**Clausola di invarianza finanziaria**

La presente legge comporta tagli alle spese, per cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto e incompatibili con essa.

Allegato A (art.1)

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 2.180,00	€ 8.280,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 1.760,00	€ 7.860,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 1.560,00	€ 7.560,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0	€ 1.560,00	€ 6.660,00

Allegato B (art.4; art.5, comma 2)**ASSEGNO MENSILE VITALIZIO DIRETTO E INDIRETTO**

Vitalizio mensile (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
Oltre euro 1.500,00 fino a euro 2.500,00	8,00%	Euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
Oltre euro 2.500,00 fino a euro 3.500,00	10,00%	Euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
Oltre euro 3.500,00 fino a euro 4.500,00	14,00%	Euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
Oltre euro 4.500,00	16,00%	Euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

Nel sottoscrivere la presente proposta di legge i sottoscritti firmatari sono informati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e prestano il consenso al trattamento dei dati personali. Consentono altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti promotori ed aderenti alla presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, al Consiglio Regionale ed agli Uffici elettorali per le finalità inerenti alla presente iniziativa.

Nr.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali(*)
		DATA DI NASCITA	DOCUMENTO (tipo e numero)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Nr.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
			DOCUMENTO (tipo e numero)		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Possono autenticare le firme: notaio, giudice di pace, cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, segretario delle Procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale e comunale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al presidente della provincia ed al sindaco, ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza dell'ufficio cui appartiene.

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica) _____

certifico che le nr. _____ (_____) firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui identità personale sono certo, per conoscenza personale o previa verifica del documento, come a margine segnato, sono autentiche.

(Comune) _____ (data) _____ (timbro e firma per esteso) _____

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(spazio da compilarsi a cura degli Uffici elettorali del Comune competente)

COMUNE DI _____
Servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno indicato.

(luogo e data) _____ IL SINDACO _____
(timbro e firma)

(*) questa colonna sarà compilata dagli Uffici del Comune competente.

RAFFRONTO

LEGISLAZIONE VIGENTE					Proposta di legge n.35/11^ di iniziativa popolare, recante: “Taglio privilegi”.																																																						
Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale					Art.1 Modifica all'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3																																																						
Art.1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)					Art.1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)																																																						
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:					1. A decorrere dall'approvazione della presente legge ai Consiglieri Regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, con le modalità di cui all'Allegato A.																																																						
<table><tr><td></td><td>Indennità di carica al lordo euro</td><td>Indennità di funzione al lordo euro</td><td>Spese di esercizio del mandato euro</td><td>Totale euro</td></tr><tr><td>Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale</td><td>5.100,00</td><td>2.700,00</td><td>6.000,00</td><td>13.800,00</td></tr><tr><td>Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori</td><td>5.100,00</td><td>2.000,00</td><td>6.000,00</td><td>13.100,00</td></tr><tr><td>Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare</td><td>5.100,00</td><td>1.500,00</td><td>6.000,00</td><td>12.600,00</td></tr><tr><td>Consigliere regionale</td><td>5.100,00</td><td>0,00</td><td>6.000,00</td><td>11.100,00</td></tr></table>						Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro	Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00	Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00	Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00	Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00	Allegato A <table><tr><td></td><td>Indennità di carica al lordo</td><td>Indennità di funzione al lordo</td><td>Spese di esercizio del mandato</td><td>Totale</td></tr><tr><td>Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale</td><td>€ 5.100,00</td><td>€ 1.000,00</td><td>€ 2.180,00</td><td>€ 8.280,00</td></tr><tr><td>Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori</td><td>€ 5.100,00</td><td>€ 1.000,00</td><td>€ 1.760,00</td><td>€ 7.860,00</td></tr><tr><td>Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare</td><td>€ 5.100,00</td><td>€ 900,00</td><td>€ 1.560,00</td><td>€ 7.560,00</td></tr><tr><td>Consigliere regionale</td><td>€ 5.100,00</td><td>€ 0</td><td>€ 1.560,00</td><td>€ 6.660,00</td></tr></table>						Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale	Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 2.180,00	€ 8.280,00	Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 1.760,00	€ 7.860,00	Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 1.560,00	€ 7.560,00	Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0	€ 1.560,00	€ 6.660,00
	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro																																																							
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00																																																							
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00																																																							
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00																																																							
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00																																																							
	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale																																																							
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 2.180,00	€ 8.280,00																																																							
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 1.760,00	€ 7.860,00																																																							
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 1.560,00	€ 7.560,00																																																							
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0	€ 1.560,00	€ 6.660,00																																																							

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.	<i>Identico</i>
3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.	<i>Identico</i>
4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.	<i>Identico</i>
5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.	<i>Identico</i>
6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.	<i>Identico</i>
Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13 Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.	Art.2 <i>Modifica all'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13</i>
Art.4 <i>Spese di funzionamento e aggiornamento.</i>	Art.4 <i>(Spese di funzionamento e aggiornamento)</i>
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per	1. A decorrere dall'approvazione della presente legge , fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui

il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.	importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,03 (zero/03) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.	<i>Identico</i>
3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.	<i>Identico</i>
4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.	<i>Identico</i>
5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.	<i>Identico</i>
6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.	<i>Identico</i>
7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.	<i>Identico</i>
8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.	<i>Identico</i>

Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13 Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.	Art.3 <i>Modifica all'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13</i>
Art. 4 bis <i>Spese per il personale</i>	Art. 4 bis <i>(Spese per il personale)</i>
1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.	1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.
2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.	<i>Identico</i>

Costituzione della Repubblica italiana. – Artt. 2 e 38

(...)

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

(...)

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

(...)

Legge. n. 145 del 30 dicembre 2018 – Art. 1 commi 965, 966 e 967**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Art. 1 - Comma 965**

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

Art. 1 - Comma 966

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Art. 1 - Comma 967

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero

Legge. n. 145 del 30 dicembre 2018
Art. 1 commi 965, 966 e 967

dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - (1). - Art. 1 commi 486 e 487
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2014).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 486 (192)
In vigore dal 1 gennaio 2014

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo. (191)

(191) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, sollevate in riferimento agli art. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(192) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 487 (193) (194)
In vigore dal 1 gennaio 2014

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al *comma 486*, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al *comma 48*.

(193) La Corte costituzionale, con Sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 254 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale, e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(194) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012. Artt. 1 e 2**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.****Titolo I****Regioni**

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* ⁽³⁾ ⁽²⁷⁾

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'*articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e all'*articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni. ⁽¹⁹⁾

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁹⁾

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'*articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁵⁾

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale,

per i quali resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.* ⁽¹⁹⁾

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 *del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.* Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. ⁽¹⁹⁾

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. ^{(17) (24)}

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. ^{(11) (19)}

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. ⁽¹⁹⁾

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del

trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. ⁽²⁰⁾ ⁽²³⁾

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'*articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. ⁽⁶⁾ ⁽²⁶⁾

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. ⁽⁷⁾

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. ⁽⁸⁾

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴⁾

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. ⁽⁹⁾

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'*articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*. ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. ^{(12) (21)}

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. ^{(13) (21)}

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'*articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ^{(18) (14) (21)}

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. ⁽⁵⁾]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. ⁽⁵⁾]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. ⁽⁵⁾]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²²⁾ ⁽¹⁵⁾

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(3) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(4) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(5) Comma soppresso dal *comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012*, come inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(6) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'*art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(7) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'*art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(8) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge

(*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. c)*, *D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(9) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. d)*, *D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. d)*, *D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(10) Comma inserito dall'*art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. e)*, *D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' *art. 3, comma 3, lett. e)*, *D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(11) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

(12) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), corretta con ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

(13) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39* (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(14) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(15) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(16) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(17) Comma così sostituito dall' *art. 33, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(19) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(20) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(21) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

(24) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5, la Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR, la Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR, la Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR e la Deliberazione 4 maggio 2017, n. 10/SEZAUT/2017/INPR.

(25) Vedi, anche, la Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR, la Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR, la Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR e la Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR.

(26) Vedi, anche, l' art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(27) Vedi, anche, l' art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2 *Riduzione dei costi della politica nelle regioni* ⁽³⁰⁾

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: ⁽³¹⁾

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo

conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6* e dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4*, dall'*articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter*, e dall'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9*, dall'*articolo 4*, dall'*articolo 5, comma 6*, e dall'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme

da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011*.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito,

con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». ⁽³²⁾

(30) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(31) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(32) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23* (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

L.R. n. 13 del 15 marzo 2002⁽¹⁾. – Artt. 4 e 4 bis**Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2002, n. 5, supplemento straordinario n. 3.

Art. 4*Spese di funzionamento e aggiornamento ⁽²⁾.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.
3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.
4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.
5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.
6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo) e poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 1° ottobre 2012, n. 42* è stato infine così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Spese di funzionamento e aggiornamento. 1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio, ridotto del 10 per cento sulla quota fissa .

4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il "quoziente" per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo ridotto del 10 per cento.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.».

Art. 4-bis*Spese per il personale* ⁽⁴⁾.

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge).

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996⁽¹⁾ – Art. 1**Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) .Pubblicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18.

(2) La disciplina del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali è stata originariamente dettata dalla L.R. 10 novembre 1972, n. 6, la quale ha subito una serie di modificazioni da parte di leggi abrogate unitamente ad essa dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 10, a sua volta abrogata dall'art. 30 della presente legge.

(3) Vedi anche l'art. 1-quater, comma 2, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Vedi altresì l'art. 4, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Emolumenti dei Consiglieri regionali ⁽⁴⁾.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall'*art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2*, dall'*art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della *legge 31 ottobre 1965, n. 1261* e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;
- c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;
- d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.**Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Titolari dell'iniziativa popolare.*

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2*Leggi escluse dall'iniziativa popolare.*

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione.

TITOLO I**Iniziativa popolare****Capo II - Iniziativa degli elettori**

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 3
Modalità.

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4
Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5
Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

Art. 6

Raccolta delle firme.

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'*articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352*, per quanto applicabili.

Art. 7

Deposito della proposta.

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8

Decadenza della proposta.

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9

Spese di autenticazione.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

Art. 10

Ammissibilità della proposta.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 11

Esame di discussione.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali

Art. 13

Modalità dell'iniziativa.

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

TITOLO I

Iniziativa popolare

Capo VI - Disposizioni generali

Art. 14

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 15

Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo I - Referendum abrogativo

Art. 16

Titolari dell'iniziativa.

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17

Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18

Modalità per promuovere il referendum.

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19

Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

Norme procedurali.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21

Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

Ammissibilità del referendum.

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

Art. 24

Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

Art. 25

Indizione e data del referendum.

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26

Pubblicità del decreto di indizione del referendum.

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

Art. 28

Inefficacia del referendum già indetto.

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

Modalità e giorno della votazione.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

Schede per il referendum abrogativo.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.

I seggi elettorali sono composti come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

Operazioni dell'ufficio provinciale.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

Operazioni dell'ufficio regionale.

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

Contestazioni e reclami.

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36

Pubblicazione dell'esito del referendum.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37

Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 38

Operazioni e propaganda elettorale.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo II - Referendum consultivi

Art. 39

Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40

Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ⁽²⁾.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati

⁽³⁾.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendurn consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione dei comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 41

Decreto di indizione del referendum consultivo.

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 42

Norme applicabili al referendum consultivo.

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 43

Schede per il referendum consultivo.

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 44

Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione ⁽⁵⁾.

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ⁽⁶⁾.
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(6) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

L.R. n. 13 del 5 aprile 1983.
Norme di attuazione dello statuto per
l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Art. 45

Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

TITOLO II

Referendum popolare

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47

Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Regione Puglia
L.R. n. 17 del 9 aprile 2014.

Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Contenimento della spesa.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e abrogato il comma 2 dell'articolo [24](#) della [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5](#) (*Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse*), così come modificato dall'articolo [49](#) della [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45](#) (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia*).

2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della [legge regionale 27 giugno 2003, n. 8](#) (*Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia*), complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e dovuto un contributo di solidarietà pari al:

a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

b) 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;

c) 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 2, e preso a riferimento l'importo complessivo lordo dell'assegno vitalizio per l'anno considerato.

Regione Puglia
L.R. n. 17 del 9 aprile 2014.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. [53, comma 1](#) della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#)* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Puglia**L.R. 17 aprile 2018, n. 15 – Art. 6**

Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare.

Art. 6 *Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare.*

1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo annuale:

- a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;
- b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) 3 per cento fino a euro 25 mila;
- b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.

6. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Veneto**L.R. n. 43 del 23 dicembre 2014.****Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I**Intervento temporaneo sull'assegno vitalizio****Art. 1** *Intervento temporaneo sull'assegno vitalizio.*

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2 *Ambito di applicazione della riduzione.*

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.

CAPO II**Disposizioni finali****Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Allegato**Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica**

TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI)	ALIQUOTA (PER SCAGLIONI)	RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00	10,00%	euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00	15,00%	euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

Regione Veneto**L.R. 7 febbraio 2018, n. 3** ^ω.**Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 febbraio 2018, n. 14.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

CAPO I

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1 *Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi* ⁽³⁾.

[1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.]

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

Art. 2 *Ambito di applicazione della riduzione* ⁽⁴⁾.

[1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.]

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

Art. 3 *Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"* ⁽⁵⁾.

[1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* dopo le parole: "*a far parte del Consiglio regionale del Veneto*" sono inserite le seguenti parole "*, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale*".]

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 4 *Entrata in vigore* ⁽⁶⁾.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.]

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

Tabella A

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi ⁽⁷⁾

[TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI)	ALIQUOTA (PER SCAGLIONI)	RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI

Regione Veneto
L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018.

fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00	10,00%	euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00	15,00%	euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.]

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della stessa legge) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019.

Regione Veneto
L.R. n. 19 del 29 maggio 2019.

Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 30 maggio 2019, n. 57.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità e ambito di applicazione.*

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei *commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145* "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità di cui all'*articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4*, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla *legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3*.

Art. 2 *Rideterminazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.
3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.
4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
5. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote progressive per scaglioni di cui all'allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base dell'allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.
7. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
8. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2.

9. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le percentuali di commisurazione definite dalla *legge regionale 10 marzo 1973, n. 9*.

Art. 3 *Montante contributivo.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base imponibile, come vigente alla data dell'ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale quota si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l'anno di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell'ultimo giorno della nona legislatura.

6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante

contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

9. L'importo dell'assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.

10. L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.

11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4 *Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.*

1. La *legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3* "Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi" è abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 *Norma finale.*

1. L'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell'assegno vitalizio di cui alla *legge regionale 10 marzo 1973, n. 9*.

Art. 6 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 *Entrata in vigore e decorrenza di effetti.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 8 *Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal *comma 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145* "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Allegato A
Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di
reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4

Regione Veneto
L.R. n. 19 del 29 maggio 2019.

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,20%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

Regione Marche
L.R. n. 34 del 9 dicembre 2014.

Modifiche alla *legge regionale 13 marzo 1995, n. 23*: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alla *legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20* "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e alla *legge regionale 30 giugno 2003, n. 14* "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale".

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga,

la seguente legge regionale:

CAPO I

Modifiche alla *L.R. n. 23/1995*

Art. 1 *Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 23/1995.*

1. L'*articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), così come da ultimo modificata dalla *L.R. n. 42/2012*, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.
2. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, risultante dall'applicazione della presente legge non può comunque superare gli importi stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'*articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in *legge 7 dicembre 2012, n. 213*; in caso di superamento si procede alla decurtazione della parte fissa del rimborso spese

per l'esercizio del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 6 per un importo corrispondente alla quota di superamento.

3. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali è onnicomprensivo e assorbe ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7 nonché le dotazioni di servizi informativi e tecnologici necessari all'espletamento del mandato definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

Art. 2 *Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 23/1995.*

1. L'articolo 2 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di euro 6.400,00.

2. L'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. L'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.

3. Fermo restando quanto previsto dalla *legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41* (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:

a) i redditi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative.

Tale documentazione non è richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l'esercizio del mandato e in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere;

b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2-bis;

c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;

d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.

4. Le dichiarazioni indicate alla lettera a) del comma 3 sono rese ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2, quelle di cui alla lettera c) sono rese anche per le

finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

5. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione all'Assemblea.”.

Art. 3 *Modifiche dell'articolo 2-bis della L.R. n. 23/1995.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2-bis della L.R. n. 23/1995*, così come da ultimo modificata dalla *L.R. n. 42/2012*, dopo le parole: “che percepiscono un vitalizio” sono aggiunte le seguenti: “o una pensione”.

2. I commi 3 e 4 dell'*articolo 2-bis della L.R. n. 23/1995*, così come da ultimo modificata dalla *L.R. n. 42/2012*, sono sostituiti dai seguenti: “3. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7-ter, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7-ter è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.”.

Art. 4 *Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 23/1995.*

1. L'articolo 3 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)
1. Sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9.
3. Dalla X legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è applicata la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter.
4. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui ai commi 2 e 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio o della pensione, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione."

Art. 5 *Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 23/1995.*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, è sostituito dal seguente:
"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:
a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;
b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;
c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;
e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;
f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente;
g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente."

Art. 6 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 23/1995.*

1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 23/1995*, così come da ultimo modificata dalla *L.R. n. 42/2012*, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.

2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l'Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l'accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta."

Art. 7 *Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 23/1995.*

1. Il comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. 23/1995*, così come da ultimo modificata dalla *L.R. 42/2012*, è soppresso.

Art. 8 *Modifica dell'articolo 9 della L.R. n. 23/1995.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 23/1995*, così come da ultimo modificata dalla *L.R. n. 42/2012*, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4".

Art. 9 *Modifica dell'articolo 14 della L.R. n. 23/1995.*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, le parole: "commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4".

Art. 10 *Sostituzione dell'articolo 17 della L.R. n. 23/1995.*

1. L'articolo 17 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

4. È altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 2."

Art. 11 *Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1995.*

1. L'articolo 20 della L.R. n. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla L.R. n. 42/2012, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto:
a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 235/2012.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 3.
4. La sospensione delle indennità di cui all'articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 235/2012, nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).".

CAPO II**Modifica della legge regionale n. 20/2001 e della legge regionale n. 14/2003****Art. 12** *Modifiche degli articoli 21 e 22 della L.R. n. 20/2001.*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due".
2. Al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 20/2001, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali

15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";
- b) alla lettera b) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due".

Art. 13 *Modifiche degli articoli 16 e 17 della L.R. n. 14/2003.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14* (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), come da ultimo sostituito dall'*articolo 5 della L.R. n. 33/2009*, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "una".

2. Il comma 1 dell'*articolo 17 della L.R. n. 14/2003*, è sostituito dal seguente: "1. Presso la Presidenza del Consiglio può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell'informazione o in altri settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.".

3. Il comma 4 dell'*articolo 17 della L.R. n. 14/2003* è sostituito dal seguente: "4. L'esperto del Gabinetto è nominato dal Presidente tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Allo stesso non può essere corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo superiore allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell'indennità integrativa speciale.".

4. Il comma 6 dell'*articolo 17 della L.R. n. 14/2003* è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando il limite di spesa derivante dalla somma dei compensi massimi stabiliti dai commi 2 e 4, il Presidente del Consiglio può conferire incarichi nel Gabinetto in numero minore o maggiore di quello indicato al comma 1.".

CAPO III**Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni**

Art. 14 *Riduzione temporanea dei vitalizi.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 gli importi lordi mensili dei vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione sono ridotti per scaglioni secondo le seguenti percentuali:

- a) 5 per cento fino ad euro 1.500,00;
- b) 10 per cento da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
- c) 15 per cento da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
- d) 20 per cento oltre euro 6.000,00.

2. Ove i vitalizi regionali o gli assegni di reversibilità si cumulino con analoghi trattamenti connessi all'esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni, di parlamentare italiano o europeo, le percentuali di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Su richiesta degli interessati, la Regione non procede alle decurtazioni di cui ai commi 1 e 2, ove il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad euro 18.000,00.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino 30 maggio 2020 ⁽²⁾.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce le modalità per l'applicazione di questo articolo.

(2) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15*, a decorrere dal 30 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*).

Art. 15 *Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni.*

1. Le disposizioni della *L.R. n. 23/1995*, così come da ultimo modificata da questa legge, si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli scelti al di fuori del Consiglio regionale.

2. Dalla X legislatura regionale ai fini del rapporto da effettuare per il calcolo della quota parte degli assegni vitalizi da non assoggettare a tassazione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'*articolo 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917* (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il numeratore è rappresentato dalle trattenute assoggettate a ritenuta fiscale effettuate dalla Regione nell'anno antecedente al termine della IX legislatura regionale, e il denominatore dalla spesa complessiva sostenuta annualmente per gli assegni vitalizi.

3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell'*articolo 1 della L.R. n. 23/1995*, come sostituito dall'articolo 1 di questa legge e agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.
 4. E' confermata la soppressione dell'istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella *legge 14 settembre 2011, n. 148*.
 5. Ai fini di questa legge la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi.
 6. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica, di funzione, di fine mandato, dell'assegno vitalizio e della pensione, si applicano le leggi statali per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
 7. È abrogato l'*articolo 6 della L.R. n. 27/2011*. Le disposizioni di cui agli *articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. n. 23/1995* vigenti alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 27/2011*, così come modificati da questa legge si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Alla rubrica del Capo III della *L.R. n. 23/1995* sono aggiunte infine le parole "e assegno vitalizio".
 8. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 23/1995*.
-
-

Art. 16 *Invarianza finanziaria.*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Regione Marche**L.R. n. 15 del 28 aprile 2017. Art. 30****Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.****Art. 30** *Modifica della L.R. n. 34/2014.*

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali", alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale") le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2020".

Regione Toscana
L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014. -Art.75

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Art. 75 *Inserimento dell'articolo 27-bis nella L.R. 3/2009.*

1. Dopo l'articolo 27 della L.R. 3/2009 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis Riduzione temporanea dei vitalizi 1. Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione:

- a) nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00;
- b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
- c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
- d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
- e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d'ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli."

Regione Toscana**L.R. n. 78 del 27 dicembre 2017.- Art 14****Legge di stabilità per l'anno 2018.**

Art. 14 *Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'articolo 27-bis della L.R. 3/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3* (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: "il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "l'annualità 2018".

Regione Molise**L.R. n. 11 del 18 aprile 2014. – Art. 9****Legge finanziaria regionale 2014 .****Articolo 9** *Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica.*

1. Contestualmente all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 8 si procederà ad adottare interventi legislativi finalizzati all'ulteriore contenimento dei costi della politica, comunque in conformità con quanto risulterà previsto nelle disposizioni di legge statale.

2. Gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, corrisposti ai sensi della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono temporaneamente ridotti, a decorrere dal 1° maggio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, delle seguenti misure:

- a) 10 per cento per la parte dell'importo lordo mensile sino a 3.000 euro;
- b) 20 per cento per la parte dell'importo lordo mensile eccedente i 3.000 euro.

3. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, è soppresso il seguente periodo: "Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo periodo del presente comma."

Regione Molise**L.R. n. 9 del 4 maggio 2015. Art. 12****Legge di stabilità regionale 2015.**

Art. 12 *Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10*, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali.

1. A decorrere dalla undicesima legislatura regionale, ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta l'applicazione dell'istituto di cui all'*articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10*, mediante corresponsione del relativo assegno in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 10/2013*, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel presente articolo.

3. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui agli *articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10/2013*, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

4. Per i contributi versati a decorrere dall'undicesima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione, fatto salvo il caso di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbiano maturato il requisito contributivo minimo occorrente per accedere alla corresponsione dell'assegno a norma del presente articolo. In tal caso la restituzione ha luogo, a richiesta dell'interessato, per somma pari all'ammontare complessivo dei contributi trattenuti, senza corresponsione di interessi né di rivalutazione ⁽²⁾.

5. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella B, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

[6. Le quote contributive a carico dei consiglieri e quelle a carico del Consiglio regionale sono versate in un apposito fondo denominato "Fondo previdenziale dei consiglieri regionali". La disciplina del fondo è adottata dall'Ufficio di presidenza. ⁽⁸⁾]

7. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del

conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella C sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

8. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

9. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

10. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

11. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Molise.

12. L'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 è fissata in 60 anni per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato almeno in due legislature, a far data dalla soppressione del vitalizio e con il versamento della contribuzione ⁽⁹⁾.

13. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3.

14. Gli effetti economici del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

15. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

16. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

17. Per i consiglieri che abbiano maturato il diritto all'istituto di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo del trattamento complessivo determinato dalla somma della quota per l'assegno vitalizio maturato e della quota calcolata secondo il sistema contributivo di cui al presente articolo.

18. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato consiliare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui ai commi precedenti.

19. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del comma 17 non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ogni singolo consigliere dalla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente sono esclusi a tutti gli effetti dalla partecipazione al sistema previdenziale contributivo disciplinato dal presente articolo coloro che, alla data di decorrenza della soppressione dell'istituto del vitalizio, abbiano maturato il requisito contributivo per l'accesso alla corresponsione del relativo assegno nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹⁰⁾.

20. In caso di decesso del consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta un trattamento di reversibilità ai familiari superstiti, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

22. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

23. Al trattamento previdenziale di cui al presente articolo si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, e la disciplina della sospensione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988.

24. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2013 le parole "nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità lorda di carica" ⁽⁶⁾.

25. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale e della Giunta regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui alla tabella B, parte integrante della presente legge;

b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla undicesima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

25-bis. Le spese per il sistema previdenziale contributivo di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio regionale quali spese obbligatorie ⁽¹¹⁾.

(6) NDR: La modifica prevista dal presente comma si riferisce al testo del comma 1 dell'art. 10 nella versione precedente a quella introdotta per effetto della sostituzione del medesimo art. 10 ad opera dell'art. 11, comma 1, della presente legge.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1* della medesima legge).

(8) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1* della medesima legge).

(9) Comma dapprima sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 2* e poi così modificato dall' *art. 13, comma 1, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1*, della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1* della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 2*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 12, comma 1* della medesima legge).

Regione Lombardia**L.R. 1 ottobre 2014, n. 25 ⁽¹⁾.****Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° ottobre 2014, n. 40, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità e obiettivi.*

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

Art. 2 *Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio.*

1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21* (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine

mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12* (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'*articolo 2, comma 3, della L.R. 21/2011* e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 *Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio.* ⁽²⁾

[1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2. ⁽³⁾

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.]

(2) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 dicembre 2018, n. 19*, entrata in vigore l'11 dicembre 2018.

Art. 4 *Ambito di applicazione.* ⁽⁴⁾

[1. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età

previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.]

(4) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 5 *Norme finali e transitorie.*

1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.

2. Fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 3, della L.R. 21/2011*, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della *L.R. 12/1995*. Non trova altresì applicazione l'*articolo 10 della L.R. 12/1983*.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

Art. 6 *Pubblicazione e obbligo di trasparenza.*

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Allegato ⁽⁵⁾

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)			aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni				
		fino a euro 1.500,00	5,00%			5,00%	sull'intero importo	
oltre euro	1.500,00	e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro	75,00	+	8,00%	su vitalizio parte eccedente euro 1.
oltre euro	2.500,00	e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro	155,00	+	10,00%	su vitalizio parte eccedente euro 2.
oltre euro	3.500,00	e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro	255,00	+	14,00%	su vitalizio parte eccedente euro 3.
oltre euro	4.500,00		16,00%	euro	395,00	+	16,00%	su vitalizio parte eccedente euro 4.

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)			aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni				
		fino a euro 2.000,00	5,00%			5,00%	sull'intero importo	
oltre euro	2.000,00	e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro	100,00	+	8,00%	su vitalizio parte eccedente euro 2.
oltre euro	2.500,00	e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro	140,00	+	10,00%	su vitalizio parte eccedente euro 2.
oltre euro	3.500,00	e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro	240,00	+	14,00%	su vitalizio parte eccedente euro 3.

Regione Lombardia
L.R. n. 25 del 1 ottobre 2014

oltre euro	4.500,00	16,00%	euro	380,00	+	16,00%	su vitalizio parte eccedente euro	4.
------------	----------	--------	------	--------	---	--------	--------------------------------------	----

(5) Allegato abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Regione Lazio**L.R. n. 12 del 24 novembre 2014.****Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Disposizioni relative alle spese per il personale.*

1. A seguito dell'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione della funzionalità dell'amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall'anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

Art. 2 *Disposizioni in materia di tassa automobilistica.*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2015 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con la riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2014 per

i veicoli di proprietà delle società di leasing nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015. L'applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l'anno 2016, verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.

4. L'esenzione prevista dall'*articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13*, relativa ai proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, si intende estesa agli utilizzatori degli stessi autoveicoli.

Art. 3 *Disposizione per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.*

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 4 *Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF - S.p.A.*

1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario,

che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'*articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modifiche.

Art. 5 *Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale.*

1. Coerentemente con le finalità di cui all'*articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4* (Disposizioni urgenti di adeguamento all'*articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.

Art. 6 *Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria.*

1. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dall'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sottoscritta in data 10 luglio 2014, e alla legislazione statale di recepimento, nonché di rispettare quanto previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484* (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al

secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), all'*articolo 2 della L.R. n. 7/2014* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "tra gli iscritti" a: "insiste l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

b) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "Qualora il Consiglio" a: "competenza della Regione Lazio)" sono soppresse;

c) al numero 3) della lettera e) del comma 1 dopo la parola: "possessione" sono inserite le seguenti: "dell'attestato di formazione manageriale di cui all'*articolo 7 del D.P.R. 484/1997* previsto per l'area di sanità pubblica, nonché";

d) al comma 2 le parole da: "dalla Regione" a: "università interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, sentita l'Università interessata, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

e) alla lettera a) del comma 3 le parole da: "dalla Regione" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";

f) alla lettera b) del comma 4 le parole da: "tra gli iscritti" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute".

Art. 7 *Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 1 della L.R. n. 4/2013* le parole: "dei consiglieri è operata una trattenuta obbligatoria ai fini previdenziali ai sensi della normativa regionale." sono sostituite dalle seguenti: "è operata una trattenuta previdenziale qualora il consigliere dichiari, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, di voler beneficiare del trattamento di cui all'articolo 2.";

2. All'*articolo 2 della L.R. n. 4/2013* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da: "determinato con regolamento" a: "dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con legge regionale";

b) al comma 3 prima delle parole: "La quota di contributo" sono inserite le seguenti: "Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 5,";

c) al comma 4 le parole: "Il regolamento di cui al comma 1 determina" sono sostituite dalle seguenti: "La legge di cui al comma 1 disciplina";

d) al comma 5 dopo le parole: "del Consiglio regionale" sono aggiunte le seguenti: "che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale";

3. Dopo l'*articolo 9 della L.R. n. 4/2013* è inserito il seguente:
"Art. 9-bis

(Innalzamento dell'età e riduzione dell'assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. In attuazione dell'*articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 487, della L. n. 147/2013*.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l'importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT."

4. I consiglieri e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati nella X legislatura hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi ⁽²⁾.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta, con i medesimi effetti, ai consiglieri e agli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che abbiano maturato il diritto o siano titolari dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra Regione.

(2) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, lettera r), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

Art. 8 *Modifiche alla L.R. n. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli amministratori delle società regionali.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 12 della L.R. n. 4/2013* le parole: "che lo trasmette entro i successivi cinque giorni al Presidente della Regione" sono soppresse;
2. All'*articolo 13 della L.R. n. 4/2013* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Restituzione delle somme*";
- b) all'alinea del comma 1 le parole: "decade dal diritto all'erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:" sono sostituite dalle seguenti: "ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:";
- c) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 4/2013* dopo le parole: "con la Regione" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e gli altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria".

4. Dopo il comma 5 dell'*articolo 23 della L.R. n. 4/2013* è inserito il seguente: "*5-bis. La Regione, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblica nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.*".
-

Art. 9 *Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale.*

1. All'alinea del comma 26 dell'*articolo 1 della L.R. n. 10/2006*, le parole da: "Per gli interventi" a: "altri enti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo può essere incrementato da: somme appositamente versate da soggetti privati; somme provenienti da donazioni e lasciti; erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati.".

Art. 10 *Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche.*

1. Alla *L.R. n. 6/2002* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'*articolo 20* le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale";
 - b) al comma 6 dell'*articolo 38* le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite dalle seguenti: "percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale".
-

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Regione Emilia Romagna**L.R. 11 maggio 2017, n. 7 ⁽¹⁾.****Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 11 maggio 2017, n. 133.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi e modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)

Art. 1 Inserimento dell'articolo 13.1 della legge regionale n. 42 del 1995 ⁽³⁾.

[1. Dopo l'articolo 13, e prima dell'*articolo 13-bis, della legge regionale n. 42 del 1995* è inserito il seguente articolo:

"Art. 13.1

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13*

(Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore

della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2. 2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

- a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;
 - b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;
 - c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;
 - d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;
 - e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;
 - f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;
 - g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.
3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la

riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso."]

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 2 Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento ⁽⁴⁾.

[1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'*articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995*, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

]

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 3 Inserimento dell'articolo *13-ter* della *legge regionale n. 42 del 1995* ⁽⁵⁾.

[1. Dopo l'*articolo 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995* è inserito il seguente:

"Art. 13-ter

Divieto di cumulo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare

europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento."]

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 4 Modifiche all'articolo 17 della *legge regionale n. 42 del 1995* ⁽⁶⁾.

[1. Il comma 4 dell'*articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995* è sostituito dai seguenti:

"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore,

sottosegretario), di una Giunta comunale.

4-bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4-ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4-bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

4-quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

4-quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

4-sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4."]

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 5 Destinazione dei risparmi ⁽²⁾.

[1. In continuità con la destinazione dei risparmi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'*art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di:

sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.]

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 6 Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio ⁽⁸⁾.

[1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.]

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 Disposizioni transitorie ⁽⁹⁾.

[1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'*articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995* e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio

di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'*articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995*, come modificato dalla presente legge.]

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Art. 8 Applicazione ai componenti della Giunta regionale ⁽¹⁰⁾.

[1. Ai sensi della *legge regionale 24 marzo 2000, n. 17* (Disposizioni in materia di indennità agli assessori della Giunta regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.]

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 30 maggio 2019, n. 4*, a decorrere dal 1° dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 2, della medesima legge*).

Regione Friuli Venezia Giulia
L.R. 13 febbraio 2015, n. 2 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2015, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di assegno vitalizio

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.

Art. 2 Assegno vitalizio.

1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalla *legge regionale 13 settembre 1995, n. 38* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla *legge regionale 9 settembre 1964, n. 2*), e dalla *legge regionale 12 agosto 2003, n. 13* (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.

2-bis. Nell'ipotesi prevista dall'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13* (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale ⁽²⁾.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cui l'assegno vitalizio sia già corrisposto, anche qualora la relativa erogazione sia sospesa secondo quanto previsto dall'*articolo 14 della legge regionale 38/1995* e dall'*articolo 8 della legge regionale 13/2003*.

(2) Comma inserito dall' *art. 21, comma 1, L.R. 20 novembre 2018, n. 26*, a decorrere dal 21 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23, comma 1, della stessa legge*).

Art. 3 *Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio.*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi ⁽³⁾.
2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli ⁽⁴⁾.
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003*.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, commi 1 e 2, L.R. 18 aprile 2019, n. 5*, a decorrere dal 25 aprile 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 3, comma 2, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 26 giugno 2018, n. 16* e dall' *art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 28*.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, L.R. 18 aprile 2019, n. 5*, a decorrere dal 25 aprile 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 *Esercizio dell'opzione.*

1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali *38/1995* e *13/2003*, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:

a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;

b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;

c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.

3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.

CAPO II

Modifiche alla *legge regionale 13 settembre 1995, n. 38*

Art. 5 *Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 14 della legge regionale 38/1995*, dopo le parole "o ad altro Consiglio regionale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale".

2. Al comma 1 dell'*articolo 16 della legge regionale 38/1995* sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale" sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'*articolo 17 della legge regionale 38/1995* sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "o del convivente "more uxorio"" sono soppresse;

b) le parole "tra i figli in parti uguali" sono sostituite dalle seguenti: "in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16";

c) dopo le parole "tra gli altri figli" sono aggiunte le seguenti: "aventi i requisiti previsti all'articolo 16".

CAPO III

Modifica alla *legge regionale 12 agosto 2003, n. 13*

Art. 6 *Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2003.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 8 della legge regionale 13/2003*, dopo le parole "assessore di un'altra Regione", sono aggiunte le seguenti: "o componente del Governo nazionale".

CAPO IV

Modifica alla *legge regionale 26 marzo 2014, n. 3*

Art. 7 *Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3* (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole "all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2018".

CAPO V**Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18****Art. 8** *Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011.*

1. All'*articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18* (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 6, dopo le parole "e della sua quota", sono aggiunte le seguenti: ", senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi";
 - b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
 - c) al comma 6-quater le parole "centottanta giorni decorrenti" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi".
-

CAPO VI**Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1981, n. 21****Art. 9** *Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981.*

1. Al quarto comma dell'*articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 9 settembre 1964, n. 2* e successive modificazioni), dopo le parole "tra loro cumulabili" sono aggiunte le seguenti: ", ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore".

2. All'*articolo 4 della legge regionale 21/1981* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "chilometri trecento" sono aggiunte le seguenti: "; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza";

b) al comma 5-bis le parole "di malattia o" e le parole "da malattia o" sono soppresse.

CAPO VII

Modifica alla *legge regionale 9 settembre 1964, n. 2*

Art. 10 *Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1964.*

1. Al quarto comma dell'*articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2* (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma".

CAPO VIII

Abrogazione dell'*articolo 7-ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52*

Art. 11 *Abrogazione dell'articolo 7-ter della legge regionale 52/1980.*

1. L'*articolo 7-ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52* (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come inserito dall'*articolo 3, comma 1, della legge regionale 44/1996*, è abrogato.

CAPO IX

Norme finali e transitorie

Art. 12 *Norma transitoria in materia di assegno vitalizio.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
 2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3-bis, della *legge regionale 38/1995*, e di cui all'articolo 7, comma 4, della *legge regionale 13/2003*.
-

Art. 13 *Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio.*

1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 14 *Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione.*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.

Art. 15 *Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio.*

1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6-quater dell'*articolo 17 della legge regionale 18/2011*, come modificato dall'*articolo 8, comma 1, lettera c)*, si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo *articolo 17 della legge regionale 18/2011* alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella A
Percentuali progressive di riduzione

Importo mensile lordo assegno vitalizio/quota	Aliquota di riduzione
Da 0,00 sino a 2.000,00 euro	6%
Da 2.000,01 e sino a 4.000,00 euro	9%
Da 4.000,01 e sino a 6.000,00 euro	12%
Oltre 6.000,00 euro	15%

Tabella B
Percentuali progressive di riduzione

Importo mensile lordo assegno vitalizio/quota	Aliquota di riduzione
Da 0,00 sino a 2.000,00 euro	9%
Da 2.000,01 e sino a 4.000,00 euro	13,5%
Da 4.000,01 e sino a 6.000,00 euro	18%
Oltre 6.000,00 euro	22,5%

Regione Piemonte
L.R. n. 21 del 15 dicembre 2014.

Riduzione dell'assegno vitalizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.*

1. L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 2 *Rideterminazione del trattamento economico.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:

- a) del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;
- b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;
- c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;
- d) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.

4. Al comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25* (Modifica alla *legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10* "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", alla *legge regionale 3 settembre 2001, n. 24* "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla *legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27* "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali") le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2020".

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.

Art. 3 *Norma finale.*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

**Regione Trentino Alto Adige
L.R. n. 4 dell'11 luglio 2014.**

Interpretazione autentica dell'*articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6* (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Interpretazione autentica dell'*articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6* e provvedimenti conseguenti

Art. 1 *Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti.*

1. Il termine "valore attuale" di cui all'*articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6* (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché

gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della *legge regionale n. 6 del 2012* e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012* si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste dall'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2 *Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio.*

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:

a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;

b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.

2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.

3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Art. 3 *Restituzioni e recuperi.*

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.
 2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.
 3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.
 4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.
 5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.
 6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.
-
-

Art. 4 *Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family.*

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;

b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;

c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:

1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;

2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Art. 5 *Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale.*

1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'*articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012* hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.
 2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.
 3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.
-

Art. 6 *Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.*

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.
-

Art. 7 *Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.*

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.
2. In alternativa alla previsione di cui al comma ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1

dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

Art. 8 *Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio.*

1. I Consiglieri di cui all'*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012* che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

TITOLO II

Norme finali

Art. 9 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le norme della *legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2* concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 10 *Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.
 2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.
-
-

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.
-
-

Art. 12 *Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.*

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.
 2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.
-

Art. 13 *Mezzi finanziari.*

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

- a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;
- b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'*articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012* assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;
- c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12. ⁽²⁾

3-bis. Le Province presentano annualmente al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse. ⁽³⁾

(2) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 26 luglio 2016, n. 7*, entrata in vigore il 28 luglio 2016. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome.». Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 11.

(3) Comma prima aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 26 luglio 2016, n. 7*, entrata in vigore il 28 luglio 2016 e poi così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 luglio 2017, n. 7*, entrata in vigore il 2 agosto 2017. Vedi, anche, il comma 2, art. 11, L.R. n. 7/2016 e comma 2, art. 6, L.R. n. 7/2017.

Art. 14 *Utilizzo del Fondo.*

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e

modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale.

2. Al fine di verificare e monitorare l'utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all'osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1. ⁽⁴⁾

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

(4) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 26 luglio 2016, n. 7, entrata in vigore il 28 luglio 2016. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 11.

Art. 15 *Clausola d'urgenza.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Trentino Alto Adige
L.R. n. 5 dell'11 luglio 2014.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Nuovi requisiti di età per la corresponsione degli assegni vitalizi maturati fino alla xiv legislatura - Riduzione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi

Art. 1 *Innalzamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio.*

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio è pari a quella fissata dalla normativa statale per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

2. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, il limite di età di cui al comma 1 è riducibile fino all'età minima di sessanta anni, qualora entro il termine della XV Legislatura gli stessi abbiano maturato tre o più Legislature. In tal caso, ad esclusione degli assegni

vitalizi di coloro che hanno maturato più di quattro Legislature, gli assegni vitalizi di coloro che hanno maturato quattro Legislature si riducono, a titolo di contributo di solidarietà, del 10 per cento e quelli di coloro che hanno maturato tre Legislature, del 12 per cento. Le Legislature di cui al presente comma si considerano intere se svolte per almeno tre quarti della loro durata.

Art. 2 *Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.*

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige*).

Art. 3 *Limite di cumulo di assegni vitalizi.*

1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.

Art. 4 *Contributo di solidarietà.*

1. Il contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'*articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012* è pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarietà da applicare è pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarietà da applicare è pari al 12 per cento.

TITOLO II

Soppressione dell'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale per i consiglieri eletti a decorrere dalla xv legislatura - Riduzione dell'indennità di funzione dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei componenti della giunta regionale

Art. 5 *Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.*

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla *legge regionale n. 6 del 2012* per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato.

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012*, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere,

unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 12 dicembre 2014, n. 12*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6 *Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale.*

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'*articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012* sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale*) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al

31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III

Norme finali

Art. 7 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8 *Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.

Art. 10 *Clausola d'urgenza.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Valle D'Aosta**L.R. 11 dicembre 2015, n. 19** ^ω. – Artt. 5,6,7,8**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 29 dicembre 2015, n. 52.

CAPO II**Riduzione dei costi della democrazia****Art. 5** *Sospensione dell'adeguamento Istat.* ⁽⁴⁾

[1. Per il periodo 2016/2027 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'*articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33* (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28* (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla *legge regionale 21 agosto 1995, n. 33*) ⁽³⁾.]

(3) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 dicembre 2016, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(4) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° novembre 2019.

Art. 6 *Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio.* ⁽²⁾

[1. Per il periodo 2016/2027, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni ⁽⁵⁾:

- a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;
- b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;
- c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;
- d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.

2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel periodo 2016/2027, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2027 ⁽⁶⁾.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilità, percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.]

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 21 dicembre 2016, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1, della medesima legge*).

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 21 dicembre 2016, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1, della medesima legge*).

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° novembre 2019.

Art. 7 *Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13* (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ". Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'articolo 3".

Art. 8 *Inserimento dell'articolo 10-bis nella L.R. n. 28/1999.*

1. Dopo l'*articolo 10 della L.R. n. 28/1999* è inserito il seguente:

"Art. 10-bis
(*Rinuncia ali 'assegno vitalizio*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'*articolo 3, comma 1, della L.R. n. 33/1995*, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, l'Istituto dell'assegno vitalizio corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia.".

Regione Valle D'Aosta**L.R. n. 24 del 21 dicembre 2016. Artt. 2, 3, 4, 5**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.

CAPO II**Misure di contenimento della spesa pubblica regionale**

Art. 2 *Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027".

2. All'articolo 6 della L.R. n. 19/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027";

b) al comma 2:

1) le parole: "nel triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2016/2027";

2) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

Art. 3 *Liquidazione della posizione in prestazione definita.*

1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.

2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della

prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.

3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto dell'assegno vitalizio alla data di valutazione.

4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'II per cento.

Art. 4 *Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio.*

1. La Regione riconosce all'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle Indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), un trasferimento di euro 4.400.000 di cui 2.200.000 nell'anno 2018 e 2.200.000 nell'anno 2019 (Programma 1.01 - Organi istituzionali - parz.) ⁽²⁾.

(2) Per il posticipo all'anno 2020 del trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui al presente comma, vedi l' *art. 13, comma 1, L.R. 29 marzo 2018, n. 4*.

Art. 5 *Iniziative di solidarietà.*

1. Per il 2017, le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione delle Indennità dei consiglieri di cui all'articolo 7 della L.R. n. 13/2014 sono altresì destinate, nella misura massima di euro 50.000, a progetti di solidarietà, individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Regione Basilicata
L.R. n. 10 del 29 maggio 2017.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38
"Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata.

Articolo 1 *Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.*

1. Dopo l'art. 11-ter della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è inserito il seguente articolo:

Art. 11-quater

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella.

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)
fino a euro 1.500,00	Esente
oltre euro 1.500,00 fino a euro 3.500,00	7%
oltre euro 3.500,00 fino a euro 6.000,00	12%
oltre euro 6.000,00	16%

3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del 40%. La maggiorazione del 40% non si applica qualora analoghe riduzioni vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.

4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni vitalizi di cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario:

- al bilancio regionale (20%);
- ad iniziative di solidarietà (30%) ovvero culturali individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; tra queste iniziative si prevede l'organizzazione di eventi per la giornata mondiale per le persone con disabilità;
- al progetto "Basilicata 2019, Parco Culturale (40%) per sostenere, secondo criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, iniziative promosse dai Parchi Letterari e dalle Fondazioni Culturali partecipate dalla Regione Basilicata;

d) alla costituzione di un fondo (10%) per acquisire ulteriore patrimonio del Poeta Leonardo Sinisgalli nonché per supportare la Fondazione a lui dedicata nell'assistenza legale necessaria per evitare il blocco editoriale della sua opera, che perdura da oltre venti anni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce criteri e modalità.

Articolo 2 *Abrogazione norme sull'anticipazione dell'assegno vitalizio prima dei 65 anni di età.*

1. A partire dalla legislatura successiva a quella nella quale la presente legge viene promulgata ed entra in vigore sono abrogate le seguenti norme:

- a) art. 12, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38;
 - b) art. 15, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.
-

Articolo 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Regione Campania**L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017. Artt. 1, 2****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

TITOLO I**Tagli ai costi della politica****Art. 1** *Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi.*

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale nonché dei costi della politica, agli assegni vitalizi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Campania, compresi quelli di reversibilità, si applica una trattenuta straordinaria a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure qui di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte, da applicare, agli importi lordi mensili:

- a) fino a euro 2.000,00 mensili: nessuna riduzione;
- b) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 mensili: il 6 per cento;
- c) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 5.000,00 mensili: il 9 per cento;
- d) per tutta la parte eccedente euro 5.000,00 mensili: il 12 per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di assegno vitalizio in quanto componenti, anche cessati, della Giunta regionale, inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, è autorizzato a determinare le misure di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

Art. 2 *Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali.*

1. Per assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale."

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **213/2017**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente GROSSI - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **26/09/2017** Decisione del **26/09/2017**

Deposito del **12/10/2017** Pubblicazione in G. U. **18/10/2017**

Norme impugnate: Art. 1, c. 486° e 487°, della legge 27/12/2013, n. 147.

Massime:

Atti decisi: **ordd. 92 e 129/2015**

SENTENZA N. 213

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati con ordinanze del 10 dicembre 2014 e del 3 marzo 2015, iscritte ai nn. 92 e 129 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Berardi Pierino ed altri e di Michelini Alessandro ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Federico Sorrentino per Berardi Pierino ed altri e per Michellini Alessandro ed altri e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di due giudizi – promossi da altrettanti gruppi di ex dipendenti della Camera dei deputati per ottenere l'annullamento della delibera 4 giugno 2014, n. 87, con la quale l'Ufficio di Presidenza di quella Camera aveva disposto la decurtazione delle pensioni dei ricorrenti, per l'importo e la durata stabiliti dal comma 486, ed il versamento dei correlativi risparmi all'entrata del bilancio dello Stato, con (implicito) riferimento a quanto previsto dal successivo comma 487, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» – l'adita Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, premessane la rilevanza (in ragione della coincidenza di contenuto precettivo della delibera impugnata e delle richiamate disposizioni di legge) e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 53 e (implicitamente anche) all'art. 136 della Costituzione, ha sollevato, con le due (pressoché identiche) ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della suddetta legge n. 147 del 2013.

Secondo la Commissione rimettente, il “contributo di solidarietà” introdotto dalle norme censurate (non connotato da «elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria») violerebbe, appunto, gli evocati artt. 3 e 53 Cost., in quanto «applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione “dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi”»; e – «introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) “contributo di solidarietà” richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013» – contrasterebbe, «anche sotto questo profilo», con il principio di eguaglianza dei cittadini a parità di reddito.

L'odierno «contributo di solidarietà» presenterebbe, inoltre, ad avviso della stessa rimettente, «significativi elementi di identità con il “contributo di perequazione” a suo tempo introdotto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con la [...] sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013». Dal che il sospetto ulteriore di «violazione del giudicato formatosi sulla predetta [...] sentenza n. 116/2013».

2. In entrambi i giudizi si sono costituiti altrettanti gruppi di pensionati della Camera dei deputati, svolgendo (con identica difesa) diffuse argomentazioni a sostegno delle questioni sollevate dalla Commissione rimettente – della quale hanno inteso, ribadire, in premessa, la natura di giudice a quo – e prospettando ulteriori profili di contrasto, delle disposizioni censurate, con il principio del legittimo affidamento sulla stabilità del trattamento previdenziale.

3. Nei due riferiti giudizi, è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate, sotto il triplice profilo della carenza di effettiva motivazione sulla rilevanza, della mancanza di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza e dell'omessa previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.

Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la non fondatezza delle questioni stesse.

L'intervento normativo sulle pensioni più elevate sarebbe, infatti, a suo avviso, «pienamente conforme alle norme costituzionali che erroneamente si considerano violate ed anzi rende[rebbe] evidente che, in assenza di tali interventi, si sarebbe creata un “zona franca” sottratta a quella logica di

contenimento dei costi degli apparati pubblici resa necessaria dalla grave crisi economico-finanziaria, in spregio all'ineludibile esigenza di fornire un contributo equamente distribuito, ispirato ai principi di solidarietà ed eguaglianza». Principi, questi, recati dal comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che, per effetto del successivo comma 487, coerentemente coinvolgono anche gli organi costituzionali dotati di autonomia normativa (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale), «egualmente impegnati nello sforzo di risanamento economico e di contenimento dei costi».

Il contributo in questione – aggiunge ancora l'Avvocatura – non avrebbe la sospettata natura tributaria, ma esclusivamente quella di prestazione imposta ex art. 23 Cost., e si risolverebbe in un prelievo di innegabile ragionevolezza, poiché riferito soltanto a trattamenti previdenziali più elevati e connotato da «una specifica funzione solidaristica» anche «nei confronti dei trattamenti dei soggetti c.d. “esodati”».

Proprio per tali finalità e per il suo “carattere transitorio”, la normativa denunciata si distinguerebbe da quella di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 116 del 2013, della quale il legislatore avrebbe tenuto conto in sede di lavori preparatori dello stesso comma 486. Il prelievo di cui si discute sarebbe, invece, piuttosto assimilabile a quello di cui all'art. 37 della legge n. 488 del 1999, che ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 22 del 2003 e ordinanza n. 160 del 2007) in ragione del fatto che, anche in quel caso, si trattava di «un contributo temporaneo di solidarietà a carico di trattamenti previdenziali obbligatori», volto a realizzare «“un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato”».

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea, infine, l'impatto economico che avrebbe una eventuale pronuncia di accoglimento, del quale dovrebbe tenersi conto a seguito della riforma recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio, ed ha inserito, nell'art. 97 Cost., un nuovo comma primo, che impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare «l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico», e richiama, a conforto di tale esigenza di bilanciamento dei valori costituzionali, la sentenza di questa Corte n. 70 del 2015.

Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze – che, per testuale coincidenza dell'oggetto e del petitum, preliminarmente si riuniscono – la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, ritenuta la «identità del contenuto precettivo» della delibera dell'Ufficio di Presidenza 4 giugno 2014, n. 87, innanzi a sé impugnata, con quello di cui ai commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», chiede a questa Corte di verificare la legittimità costituzionale delle due suddette disposizioni, che essa sospetta in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e violative del giudicato di cui alla sentenza n. 116 del 2013.

2. Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Commissione rimettente a sollevare l'incidente di costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati e pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettivo applicazione della legge (ex plurimis, sentenze n. 376 del 2001, n. 226 del 1976).

3. Il censurato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 testualmente dispone che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino

all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. [...] Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

Il successivo comma 487 dello stesso articolo, a sua volta, stabilisce che: «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 [Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fondo di garanzia per la prima casa]».

4. Dubita, in particolare, la rimettente che le due riferite disposizioni, nel loro combinato contesto, violino:

gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il «contributo solidarietà», da esse introdotto, ingiustificatamente inciderebbe solo su una ristretta platea di destinatari (i titolari di pensioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie), per di più con caratteri tali da farne presumere la natura tributaria, provvedendo ad una decurtazione definitiva del trattamento di pensione, che ha natura di retribuzione differita, con acquisizione del relativo ammontare al bilancio dello Stato, con ciò venendo a ledere il fondamentale principio di eguaglianza «a parità di reddito»;

l'art. 3 Cost., sotto l'ulteriore profilo della entità del contributo in questione, «consistentemente maggiore» rispetto al (distinto) «contributo di solidarietà» richiesto a tutti i precettori di reddito dal comma 590 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013;

il «giudicato costituzionale» formatosi con la sentenza n. 116 del 2013, in quanto il «contributo di solidarietà» di cui al comma 486 presenterebbe «significativi elementi di identità» con il «contributo di perequazione» a suo tempo introdotto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che quella sentenza ha, appunto, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5. Le ulteriori questioni prospettate dalla difesa delle parti private – per asserito contrasto delle disposizioni denunciate con il «principio di tutela del legittimo affidamento nella stabilità del trattamento previdenziale» – non sono suscettibili di esame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (sentenza n. 327 del 2010, ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992).

6. Le eccezioni di inammissibilità delle sollevate questioni – formulate dall'Avvocatura generale dello Stato per asserita carenza di motivazione sulla loro rilevanza, mancanza di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza ed omissione del previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate – non sono fondate.

Contrariamente a quanto ex adverso affermato, la Commissione rimettente ha chiaramente, infatti, spiegato la rilevanza di tali questioni, in correlazione al petitum ed alla causa petendi delle controversie al suo esame ed alla ritenuta impossibilità di deciderle indipendentemente dalla verifica di

costituzionalità della normativa in concreto applicata dalla delibera che i ricorrenti le chiedevano di annullare; ne ha, inoltre, prospettato la non manifesta infondatezza non per relationem, ma con adeguate proprie argomentazioni; e, attesa la univocità delle disposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative, che del resto la stessa Avvocatura neppure prospetta), non vi era, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice che possa addebitarsi alla rimettente di aver omesso.

7. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 non è fondata.

8. La Commissione rimettente muove dalla premessa che il comma 486 censurato – e, quindi, il contributo di solidarietà da esso disciplinato – debba trovare necessaria applicazione al personale in quiescenza della Camera dei deputati in forza del mero rinvio (recettizio) che ad esso opera il successivo comma 487, in tal senso leggendo la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 87 del 2014 – atto oggetto di impugnazione nei procedimenti a quibus – il cui contenuto ritiene essere «del tutto coincidente» con quello dei citati commi 486 e 487.

La deliberazione impugnata presuppone infatti che il contributo previsto dal comma 486 «debba essere applicato ai trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio Regolamento di quiescenza del personale»; e conseguentemente dispone di applicare a questi ultimi «il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», nonché di versare «all'entrata del bilancio dello Stato» i «risparmi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione», con implicito, ma univoco, riferimento, a quest'ultimo proposito, al comma 487 della predetta norma di legge.

9.– Un tale presupposto interpretativo è erroneo.

Invero, ciò che le ordinanze di rimessione non colgono, già sul piano della mera semantica della formulazione linguistica delle norme denunciate, è che il comma 487 non impone affatto l'applicazione del «contributo di solidarietà» così come disciplinato dal comma 486, bensì prevede che i soggetti destinatari, tra i quali (per quanto qui interessa) gli «organi costituzionali», versino al bilancio dello Stato «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, [...] nell'esercizio della propria autonomia».

Il comma 487, dunque, non prescrive, di per sé, alcuna “trattenuta” pensionistica, come invece dispone il comma 486, bensì demanda all'autonomia degli organi costituzionali di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale.

Ciò deve avvenire in base ai «principi di cui al comma 486» e, dunque, non in base alle regole dettate da tale disposizione: il che deve tradursi – come evidenziato dalla sentenza n. 173 del 2016 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 486 in riferimento al contributo interessante i pensionati delle forme di previdenza obbligatorie) – in una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati.

«Principi» ai quali si è attenuta la delibera impugnata, adottata dall'organo costituzionale – pur sempre «nell'esercizio della propria autonomia» – in una logica di partecipazione dei propri pensionati al sacrificio imposto (ex art. 1, comma 486, legge n. 147 del 2013) ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie.

10.– Una tale esegesi, è stata già, del resto, fatta propria da questa Corte allorquando si è trovata ad esaminare il ricorso in via principale proposto da talune Regioni ad autonomia speciale (Sicilia e Friuli Venezia-Giulia), che lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria in forza dell'applicazione del comma 487 (in quanto richiamante il comma 486).

Con la sentenza n. 254 del 2015 si è, difatti, escluso (segnatamente in riferimento a doglianza mossa dalla Regione Siciliana) che il comma 487 avesse attitudine lesiva dell'autonomia statutaria, «perché non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione all'esercizio di un atto di autonomia da parte della Regione».

11.– Va, quindi, ribadito che tra le due esaminate disposizioni non sussiste un legame di consequenzialità necessaria, tale che il comma 487 comporti indefettibile applicazione del comma 486, poiché l'applicazione dei soli «principi» da esso desumibili, e non delle regole ivi dettate, è rimessa ad autonoma decisione del soggetto destinatario (nel nostro caso, la Camera dei deputati).

Con l'ulteriore corollario che non è ravvisabile affatto quella “coincidenza” contenutistica tra le norme denunciate e la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera impugnata nei procedimenti a quibus, come assunta dalla Commissione giurisdizionale rimettente in guisa di presupposto interpretativo da cui, erroneamente, è originato il dubbio di legittimità costituzionale oggetto del presente scrutinio.

12.– Ne consegue che rimangono assorbiti anche gli ulteriori profili di doglianza prospettati dalla Commissione rimettente, ossia la dedotta lesione del principio di eguaglianza in riferimento al comma 590 dello stesso art. 1 e l'asserita violazione del giudicato costituzionale; censure, peraltro, già esaminate dalla citata sentenza n. 173 del 2016 e ritenute, rispettivamente, la prima inammissibile (poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, non si affermava da parte del giudice a quo che i ricorrenti fossero titolari di redditi oltre i trecentomila euro) e la seconda non fondata (giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e successivamente modificato, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento giuridico).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **173/2016**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente GROSSI - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **05/07/2016** Decisione del **05/07/2016**

Deposito del **13/07/2016** Pubblicazione in G. U. **20/07/2016**

Norme impugnate: Art. 1, c. 483°, 486°, 487° e 590°, della legge 27/12/2013, n. 147.

Massime: **38972 38973 38974 38975 38976 38977 38978**

Atti decisi: **ordd. 65, 91, 109, 119, 163 e 340/2015**

SENTENZA N. 173

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con ordinanza del 16 febbraio 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze dell'11 febbraio e 16 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con ordinanza del 22 aprile 2015 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 settembre 2015, rispettivamente iscritte ai

nn. 65, 91, 109, 119, 163 e 340 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 21, 24, 25 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2015 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di B.M. ed altri, di A.A. ed altro, di S.S., di G.D., di S.M.A., di M.C.S. ed altri, fuori termine, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e gli atti di intervento di P.F. ed altri e di P.V., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Giovanni C. Sciacca per G. D., per S.M.A. e per P.F. ed altri, Vincenzo Petrocelli per P.V., Vittorio Angiolini per B. M. ed altri, Federico Sorrentino per A. A. ed altro, Luigi Adinolfi per S. S., Filippo Mangiapane per l'INPS e gli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136, della Costituzione, non sempre congiuntamente evocati, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto (r.o. n. 65 del 2015), per la Regione Umbria (r.o. n. 163 del 2015), per la Regione Campania (r.o. n. 91 e n. 340 del 2015) e per la Regione Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015) – chiamate a pronunciarsi su altrettanti ricorsi di (singoli o più) titolari di pensioni a (totale o parziale) carico dello Stato (di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS), i quali chiedevano che il loro trattamento non fosse decurtato del contributo di solidarietà introdotto, per il triennio 2014-2016, dal comma 486 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) – hanno tutte sollevato, premessane la rilevanza, questioni di legittimità costituzionale, variamente articolate ed argomentate, della disposizione di cui al predetto comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

2.– La disposizione così denunciata prevede, appunto, un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 dell'art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013 (ossia, al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori cosiddetti «esodati»).

2.1.– Secondo i giudici contabili delle sezioni giurisdizionali per la Calabria e per l'Umbria, la su riferita disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale di cui alla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, in quanto ripropositiva di una norma sostanzialmente identica a quella (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla suddetta sentenza, destinata, infatti, agli stessi destinatari (pensionati) ed avente un identico oggetto, e cioè «un prelievo coattivo articolato su diverse fasce del reddito derivante da pensione».

2.2.– Tutti i rimettenti denunciano, poi, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante la natura di prelievo di natura tributaria, «al di là del nomen iuris utilizzato» da ascrivere al contributo di solidarietà, risultandone i relativi requisiti (prestazione doverosa; imposizione per legge in assenza di rapporto sinallagmatico tra le parti; destinazione al finanziamento della spesa pubblica; correlazione ad un presupposto economicamente rilevante, che rappresenta indice di capacità contributiva) in forza di ragioni analoghe a quelle espresse dalla sentenza n. 116 del 2013 in relazione al contributo di perequazione di cui al menzionato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011.

2.3.– La sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 (congiuntamente evocati), addebita inoltre alla disposizione in esame di incidere su una ristretta platea di destinatari, per concorrere al raggiungimento di obbiettivi previdenziali, assistenziali e sociali, di contenuto alquanto vago ed indifferenziato, così da sottrarre la categoria colpita «a quella maggiore tutela sociale, giuridica ed economica assicurata nel sistema previdenziale vigente», tenuto conto, altresì, della natura di retribuzione differita della pensione, assimilata ai redditi di lavoro dipendente, anche ai fini dell'applicazione dell'IRPEF.

2.4.– A loro volta, la sezione giurisdizionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 36, la sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 53, e la sezione giurisdizionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., sospettano, sotto vari profili, violati il principio di ragionevolezza ed il principio del legittimo affidamento in quanto il contributo in questione inciderebbe autoritativamente sul reddito da pensione già maturato ex lege, senza, per un verso, essere «finalizzato all'effettuazione di prestazioni previdenziali/assistenziali puntualmente individuate» e, per altro verso, venendo al tempo stesso «acquisito indistintamente da ciascuna delle diverse gestioni previdenziali obbligatorie indipendentemente da ogni riferimento alle dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari, e dunque anche da quelle che risultano in una situazione di equilibrio o addirittura di avanzo», così da venir meno «qualsivoglia logica di correlazione tra an e quantum del contributo (compreso il suo orizzonte temporale triennale) e dinamiche finanziarie/prestazionali complessive del sistema previdenziale».

2.5.– Nella mancata indicazione de "i criteri" di destinazione delle somme trattenute con il prelievo la sezione giurisdizionale per la Calabria ravvisa un ulteriore profilo di violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; profilo, questo, condiviso anche dal giudice delle pensioni per la Campania ma in riferimento al solo art. 97 Cost.

2.6.– Infine, con l'ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015, si prospetta il contrasto del comma 486 in esame con l'art. 3 Cost., sul presupposto che il contributo potrebbe essere diversamente disciplinato nel quantum dalle Regioni a statuto speciale, come è accaduto nel caso della Regione siciliana, che ha adottato apposita previsione legislativa (art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie) e ciò in antitesi rispetto al suo carattere perequativo finalizzato a rimpinguare il fondo nazionale INPS destinato agli esodati, in quanto diversificherebbe tra loro i medesimi soggetti passivi del contributo sulla base della loro residenza territoriale.

3.– La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due su citate ordinanze di rimessione, denuncia l'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in relazione anche ai commi 483 (sulla cosiddetta perequazione automatica), 487 (sulle corrispondenti misure di contenimento, di pensioni e vitalizi, adottati dagli organi costituzionali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) e 590 (sul rapporto tra contributo di solidarietà ex comma 486, e contributo sui redditi superiori ad euro 300.000,00 di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»).

3.1.– Il comma 483 violerebbe, secondo la rimettente, gli artt. 3 e 53 Cost. dissimulando «l'introduzione di una misura volta a realizzare un introito per l'Erario sotto forma di un risparmio realizzato forzosamente mediante la compressione di un diritto (quale quello all'adeguamento dei trattamenti) attribuito in via tendenziale ai pensionati»; gli artt. 36 e 38, introducendo in via definitiva una misura peggiorativa del trattamento pensionistico in precedenza spettante «con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»; l'art. 117, primo comma, Cost., e, per il suo tramite, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e, segnatamente, «con il principio della certezza del diritto come

patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale», oltre che «con altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul "patrimonio" (art. 21), il diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)».

3.2.– Il comma 487 è denunciato «in raffronto» al comma 486, deducendosi che non essendo il comma 487 finalizzato ad interventi sul sistema previdenziale (posto che i risparmi di spesa confluiscono «al Fondo di cui al comma 48»), pur facendo applicazione dei principi di cui al comma 486, introdurrebbe «un ulteriore elemento di non chiarezza negli interventi normativi e di disuguaglianza di trattamento riservato a categorie distinte di pensionati».

3.3.– Con gli artt. 3 e 53 Cost., contrasterebbe, infine, il comma 590, in quanto prevede che ai fini del raggiungimento del tetto di euro 300.000,00 (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3 per cento), si debba tener conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali, però, il contributo è nella misura molto maggiore del 18 per cento stabilito dal precedente comma 486.

4.– Si sono costituite innanzi a questa Corte numerose parti ricorrenti nei giudizi a quibus. In particolare: M.B. ed altri cinque; S.S.; D.G., A.S.M., nei giudizi relativi, rispettivamente, alle ordinanze di remissione, iscritte al r.o. n. 65, n. 91, n. 109 e n. 119 del 2015.

4.1.– Altri sedici ricorrenti si sono costituiti tardivamente nel giudizio relativo all'ordinanza n. 163 del 2015.

4.2.– F.P. ed altri trentadue e, con separato tardivo atto, V.P., sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio relativo all'ordinanza, di remissione iscritta al r.o. n. 109 del 2015.

4.3.– Tutte le parti ricorrenti hanno svolto diffuse argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate nei rispettivi processi di merito.

4.4.– Nei giudizi di cui al r.o. n. 109 del 2015 e n. 119 del 2015, le parti private, già costituite nel presente giudizio, hanno depositato (separate) memorie, ribadendo le ragioni di illegittimità delle norme censurate già sviluppate inizialmente, sottolineando, in particolare, come queste colpiscano, in modo indiscriminato, le pensioni di importo più elevato «derivanti da effettiva attività lavorativa e da piena corresponsione dei contributi».

5.– Nei giudizi relativi alle sei indicate ordinanze di remissione, si è costituito, anche l'INPS, che ha successivamente depositato altrettante memorie.

La difesa dell'Istituto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sola sezione giurisdizionale per la Calabria) relative ai commi 483, 487 e 590 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della questione concernente il comma 486, dello stesso articolo, per «carezza di motivazione sulla rilevanza e mancato esperimento del doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice», nei giudizi di cui al r.o. n. 65 del 2015 e n. 91 del 2015; e per difetto assoluto di motivazione sulla giurisdizione nel giudizio di cui al r.o. n. 340 del 2015. Nel merito, ha contestato la fondatezza di ogni questione relativa al "contributo di solidarietà", di cui all'impugnato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sottolineandone innanzitutto la innegabile diversità rispetto al "contributo di perequazione" caducato dalla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, e sottolineandone la natura non tributaria.

Destituita di fondamento sarebbe, altresì, a suo avviso, la tesi per cui i proventi del prelievo non sarebbero destinati a finalità solidaristiche.

Nella specie sarebbe, quindi, evocabile, in coerenza con i principi solidaristici, la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative all'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000): ordinanze n. 160 del 2007 e n. 22 del 2003, atteso anche che interventi peggiorativi sui trattamenti di pensione, ove non irrazionali e non lesivi “in modo eccessivo” dell'affidamento del cittadino (come nel caso in esame), non sarebbero preclusi al legislatore.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in tutti i giudizi di che trattasi.

Anche la difesa dello Stato ha eccepito, in limine, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 486, sollevata, a suo avviso, dai rimettenti senza adeguata motivazione sulla rilevanza, con passivo recepimento delle deduzioni dei ricorrenti in ordine alla sua non manifesta infondatezza e senza previo esperimento di una possibile interpretazione adeguatrice.

Nel merito, l'Avvocatura generale sostiene, tra l'altro, che il contributo in discussione non avrebbe natura tributaria, prevedendo, invece, in via eccezionale «una forma di riequilibrio “transitoria” (giacché limitata a tre anni dal 1° gennaio 2014), dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi, vengono anche acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e non sono destinate alla fiscalità generale».

Ciò anche in aderenza al principio per cui al legislatore non sarebbe interdetto di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole della disciplina sui rapporti di durata, ove esse non incidano arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, come per il caso regolato dal denunciato comma 486 che, incidendo sulle cosiddette “pensioni d'oro”, introdurrebbe una disposizione non irragionevole e rispettosa del principio di solidarietà.

Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 36 Cost., trattandosi di un prelievo contenuto non tale da far mancare ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; e parimenti non vulnerato sarebbe il principio di affidamento, per l'incidenza non sproporzionata, appunto, del contributo sul trattamento pensionistico, non insuscettibile di subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte da leggi sopravvenute non irragionevoli.

Sotto il profilo previdenziale, sussisterebbero, per di più, nel caso in esame, ragioni specifiche «che differenziano la posizione dei pensionati soggetti al contributo rispetto alla generalità dei cittadini e degli altri lavoratori e pensionati», giacché i primi, stante l'alto livello pensionistico conseguito, avrebbero «evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo».

Del resto, in situazioni particolari, in cui vi è necessità di salvaguardare l'equilibrio della finanza pubblica, l'intervento legislativo di cui alla disposizione denunciata sarebbe rispettoso dei principi costituzionali, in quanto impone un sacrificio eccezionale, transeunte, non arbitrario e rispondente allo scopo prefisso.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato, infine, l'impatto economico che avrebbe l'eliminazione del contributo in questione, sostenendo che di tale effetto occorrerebbe tenere conto, segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio.

Considerato in diritto

1. Con le sei ordinanze di rimessione, del cui contenuto si è già più ampiamente detto nel Ritenuto in fatto, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto, per la Regione Umbria e (con due ordinanze ciascuna) le sezioni giurisdizionali per la Regione Campania e per la Regione Calabria

prospettano dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per contrasto, sotto vari profili, con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione.

1.1.– La sezione per la Regione Calabria estende la propria denuncia anche ai commi 483, 487 e 590 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013.

2.– I sei giudizi – nei quali si sono costituiti sia numerosi ricorrenti nei processi a quibus sia il resistente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri – per la sostanziale identità o per la complementarietà, comunque, dei quesiti formulati, possono riunirsi per essere unitariamente decisi.

3.– Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, che resta allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili la costituzione tardiva di parti nel giudizio relativo alla ordinanza di rimessione n. 163 del 2015 e l'intervento "adesivo" di altri soggetti nel giudizio relativo all'ordinanza n. 109 del 2015.

4.– Sia l'INPS che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno spiegato, tramite le proprie difese, un ampio ventaglio di eccezioni di inammissibilità che, in quanto ostative, in tesi, all'ingresso al merito delle questioni sollevate, vanno esaminate con carattere di priorità.

4.1.– Sono fondate le eccezioni (formulate dall'INPS) di inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Calabria nelle due sue ordinanze di rimessione) aventi ad oggetto i commi 487 e 590 dell'art. 1 della legge scrutinata.

Entrambe tali disposizioni non vengono, infatti, in applicazione nei giudizi a quibus, posto che la prima (comma 487) riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato; e la seconda (comma 590) attiene al contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila euro.

4.2.– Non fondata è, viceversa, l'eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 483 della legge medesima, formulata dall'istituto resistente sul presupposto che al riguardo «tutte le censure sollevate sono già state scrutinate da Codesta Corte nella sentenza 70 del 2015».

Si tratta, infatti, di eccezione che non attiene al profilo della inammissibilità, sebbene al proprium del merito (vedi sub. punto 6).

4.3.– Non fondate sono, altresì, le eccezioni, sia dell'istituto resistente che della difesa dello Stato, con le quali – relativamente alle questioni che investono il comma 486 – si deducono l'insufficiente motivazione sulla rilevanza, la critica adesione alla prospettazione delle parti nei giudizi a quibus e l'omissione del doveroso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione.

Tutte le ordinanze di rimessione motivano adeguatamente, infatti, sulla rilevanza; assumono una propria autonoma posizione sui dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti ed escludono che, per l'univocità del dato normativo, si possa pervenire ad una sua esegesi "adeguatrice" (che, in tesi dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa dell'INPS, dovrebbe peraltro, condurre ad un rigetto e non all'inammissibilità, delle questioni in esame).

4.4.– Del pari non fondata è l'eccezione dell'INPS che attiene al difetto di motivazione sulla rilevanza in punto di giurisdizione della Corte dei conti, ovvero per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni (soltanto) ricorrenti, nei giudizi di cui a r.o. n. 65, n. 91 e n. 109 del 2015.

Nell'un caso, la sussistenza della giurisdizione è plausibilmente, infatti, motivata in ragione della natura pensionistica della controversia; e, nell'altro, il difetto di giurisdizione rispetto a taluni ricorrenti soltanto (perché titolari di pensione non a carico dello Stato) non elide la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli altri ricorrenti e, quindi, sussiste la rilevanza della questione.

5.– Superano, dunque, il vaglio di ammissibilità le sole questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 483 e 486 dell'art. 1 della legge 147 del 2013.

6.– Il comma 483 è denunciato unicamente dalla sezione giurisdizionale per la Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015), «per contrasto con gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 6, 21, 25, 33, 34), come anche interpretata dalla Corte di Strasburgo».

6.1.– La disposizione così sottoposta a scrutinio di costituzionalità riconosce, per il triennio 2014-2016, la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS.

6.2.– Secondo la rimettente tale disposizione sarebbe censurabile per le medesime ragioni (dissimulazione di un ulteriore prelievo fiscale a carico dei soli pensionati) già poste a base di precedente denuncia di illegittimità costituzionale dell'analogo art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6.3.– La questione – inammissibile in riferimento ai parametri europei, qui evocati dal giudice a quo in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla (solo) asserita loro violazione (sentenze n. 70 del 2015, n. 158 del 2011, ex plurimis) – è, nel merito, non fondata.

È pur vero, infatti, che la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015.

Ma questa stessa sentenza (al punto 7 del Considerato in diritto) ha sottolineato come da quella norma (prevedente un “blocco integrale” della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo) si “differenzi” (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l'art. 1, comma 483, della legge 147 del 2013, il quale viceversa, «ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014», ispirandosi «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza».

7.– Residua, da ultimo, la verifica di costituzionalità del comma 486, su cui soprattutto si concentra l'interesse dei giudici a quibus.

7.1.– Aggregate per profili di identità, di (anche solo parziale) sovrapposizione o, comunque, di complementarietà – ed unitariamente quindi valutate – le plurime censure rivolte, con le sei ordinanze di rimessione, al “contributo di solidarietà”, che l'impugnato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 pone, per un triennio, a carico dei titolari di «trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie» complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, innescano altrettante questioni di legittimità costituzionale.

Le quali, coordinate in scala di logica consequenzialità, possono, a loro volta, così riassumersi.

Se il “contributo di solidarietà” qui oggetto di scrutinio, violi:

a) l'art. 136 Cost., in ragione della sostanziale «identità della fattispecie normativa prevista dal comma 486 rispetto a quella dell'art. 18, comma 22-bis, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Corte», con la ricordata sentenza n. 116 del 2013 (così, in particolare, ordinanza di rimessione n. 109 del 2015);

b) gli artt. 3 e 53 Cost., trattandosi, al di là del nomen iuris, di un (mascherato) prelievo tributario, risolvendosi – al pari del cosiddetto contributo di perequazione di cui al citato art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito – in «un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini»;

c) gli artt. 3 e (secondo la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria) 81 e 97 Cost. (quest'ultimo parametro evocato anche dalla sezione per la Regione Campania), poiché (ove anche configurato come prestazione imposta ai fini di solidarietà endoprevidenziale) il contributo in questione risulterebbe comunque connotato dalla «vaghezza della formulazione legislativa [che] costituisce un indizio della sua irrazionalità non essendo chiarito, ad esempio, quali siano i criteri attraverso i quali le somme derivanti dai contributi di solidarietà saranno destinate ad aiutare i titolari di pensioni più basse ma con quali criteri oppure se serviranno anche per fronteggiare i disavanzi della disoccupazione e della cassa integrazione INPS che sono per lo più alimentati dallo Stato ovvero, ancora, se una parte del ricavato (peraltro indeterminata e mai quantificata) possa essere utilizzata per il cosiddetto Fondo INPS per gli esodati»;

d) gli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., poiché – non costituendo il prelievo de quo, un contributo di solidarietà (per superamento dei limiti intrinseci che dovrebbero connotare un siffatto contributo), né una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica normativa del sistema pensionistico – esso si configurerebbe come una mera ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi, in contrasto con i principi di razionalità-solidarietà, oltre che di adeguatezza pensionistica e della proporzionalità con l'attività lavorativa prestata ed i contributi pagati, risultando, altresì, leso anche il “principio dell'affidamento”, per non essere ragionevole la riduzione del trattamento pensionistico operata nella specie;

e) l'art. 3 (primo comma) Cost., in ragione della diversa disciplina del comma 486 rispetto a quella – più favorevole in ordine al quantum del prelievo – introdotta dalla Regione Sicilia con l'art. 22 della legge 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie).

8.– Venendo allo scrutinio delle questioni così elencate, deve, in primo luogo, escludersi che sussista la denunciata violazione dell'art. 136 Cost.

Il “contributo di solidarietà” ora in contestazione non colpisce, infatti, le pensioni erogate negli anni (2011-2012), incise dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo in ragione della sua accertata natura tributaria e definitivamente, quindi, caducato (e conseguentemente recuperato da quei pensionati) per effetto della sentenza di questa Corte n. 116 del 2013; colpisce, invece, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni, di elevato importo, nel successivo periodo, a partire dal 2014.

E tanto esclude che la disposizione sub comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 sia elusiva del giudicato costituzionale (rappresentato dalla suddetta sentenza), atteso appunto, che l'odierna disposizione non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento giuridico (vedi sentenza n. 245 del 2012).

Ragione per cui ciò che, a questo punto, resta da valutare è se la riproposizione, per il futuro, di una forma di prelievo, che si denuncia “analoga” a quella rimossa con la citata sentenza n. 116 del 2013, non violi, a sua volta, gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

9.– Neppure i suddetti parametri possono dirsi, però, vulnerati dalla disposizione in esame.

E ciò per il motivo, assorbente, che il contributo, che ne forma oggetto, non riveste la natura di imposta, attribuitagli dai rimettenti quale presupposto per il sollecitato controllo di compatibilità con il precetto (altrimenti non pertinente) di cui all'art. 53, in relazione all'art. 3 Cost.

Il prelievo istituito dal comma 486 della norma impugnata non è configurabile, infatti, come tributo non essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all'Erario in qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”.

Si tratta, del resto, di una misura non strutturalmente dissimile – come sottolineato dalla difesa dello Stato – da quella a suo tempo introdotta dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000), il quale analogamente disponeva che «A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento [...]».

Norma, quest'ultima, che questa Corte ebbe a ritenere non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (ordinanza n. 22 del 2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36 e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007).

10.– Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003).

11.– Resta allora da verificare se il contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come disciplinato dal censurato comma 486, risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti.

11.1.– In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà.

In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile.

Il contributo, dunque, deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis).

L'effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, appunto, di salvaguardare anche il principio dell'affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli.

Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.

Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell'art. 38 Cost. (agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 116 del 2010), non può, altresì, che incidere sulle "pensioni più elevate"; parametro, questo, da misurare in rapporto al "nucleo essenziale" di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la "pensione minima".

Inoltre, l'incidenza sulle pensioni (ancorché) "più elevate" deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.

In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum.

11.2.– Tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame.

Come detto, esso opera all'interno del sistema previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione dei lavoratori cosiddetti "esodati" (da ultimo, commi da 263 a 270 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015).

Inoltre, il contributo riguarda le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni.

In questi termini, l'intervento legislativo di cui al denunciato comma 486, nel suo porsi come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio "stretto" di costituzionalità.

12.– Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. in riferimento al tertium rappresentato dal comma 487 della stessa legge n. 147 del 2013 e, per il suo tramite, dalla legislazione siciliana, la questione non è fondata, giacché evoca un termine di raffronto (il comma 487) non idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza, concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria (in particolare, per ciò che concerne la Regione siciliana opera il Fondo di quiescenza di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009») e, dunque, non suscettibile di raffronto con i pensionati di cui al comma 486.

13.– Non si ravvisa, infine, nemmeno la dedotta violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una

nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli "esodati"), non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze in epigrafe indicate;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - IMPOSTE E TASSE IN GENERE - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., Sent., (ud. 07-05-2013) 05-06-2013, n. 116

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimità costituzionale

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Questioni di legittimità costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con *ordinanza del 20 luglio 2012*, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze del 25 febbraio 2013, rispettivamente iscritte al n. 254 del registro ordinanze 2012 ed ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2012 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di Bozzi Giuseppe ed altri, dell'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP, nonché gli atti di intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

uditi gli avvocati Vincenzo Greco per il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, Giovanni C. Sciacca per Bozzi Giuseppe ed altri, Filippo Mangiapane per l'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con *ordinanza del 20 luglio 2012*, iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

1.1.- Il rimettente premette che il ricorrente - magistrato Presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007, titolare di pensione diretta di importo superiore a euro 90.000,00 annui - ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, nonché la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti. La Corte ricorda, inoltre, come a sostegno del ricorso sia stata dedotta l'illegittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.*

1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente assume in primo luogo che il ricorso ha un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale è chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere, trattandosi di una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il proprio trattamento pensionistico senza le decurtazioni disposte dal citato comma 22-bis. Inoltre, osserva che, laddove non si dubitasse della compatibilità costituzionale della norma, la pretesa dovrebbe senz'altro essere dichiarata infondata, in quanto le decurtazioni stipendiali censurate risultano fissate direttamente ed inderogabilmente dalle «stringenti ed inequivoche disposizioni di legge applicate doverosamente dall'amministrazione datrice di lavoro», senza alcuna possibilità di interpretazioni alternative.

1.3.- Ciò posto, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata si colloca nel quadro di una serie di previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla stabilizzazione finanziaria, in particolare in materia previdenziale, che impone ai pensionati pubblici sacrifici di considerevole entità.

1.4.- In primo luogo, secondo la Corte dei conti, la norma in questione si configurerebbe come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi *dell'art. 23 Cost.*, nonché come prelievo forzoso di natura tributaria, non rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (*art. 3 Cost.*) correlati a quello di capacità contributiva (*art. 53 Cost.*).

A suo giudizio, infatti, l'imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, il cui gettito è destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa (richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 11 del 1995).

Al di là del nomen iuris utilizzato, dunque, si tratterebbe di un prelievo forzoso di somme stipendiali, privo di "sinallagmaticità" e destinato a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato.

Il rimettente osserva, tuttavia, che tale prestazione graverebbe soltanto su «alcune categorie di pensionati, lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati». Non si tratterebbe di una mera rideterminazione o "raffreddamento" dei livelli previdenziali pubblici, in astratto possibile essendo acquisito il principio della possibilità di una disciplina differenziata del rapporto previdenziale pubblico rispetto a quello privato, ma di una vera e propria imposta, gravante non su tutti i pensionati, ma esclusivamente su quelli pubblici.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui *all'art. 2 Cost.*, coordinato con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva (*artt. 3 e 53 Cost.*).

Il rimettente ricorda in proposito che la giurisprudenza di questa Corte, su analoga questione relativa alla "manovra di bilancio" approntata con il *decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438* (ordinanze n. 341 del 2000 e n. 299 del 1999), aveva precisato che il sacrificio economico richiesto dal provvedimento legislativo deve avere carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario e consentaneo allo scopo prefisso, sicché non solo deve essere limitato ad un ristretto periodo di tempo, ma deve anche essere razionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini.

La norma impugnata avrebbe violato, pertanto, i parametri costituzionali invocati (*artt. 3, 36 e 53 Cost.*) non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi.

Il prelievo in questione, in definitiva, non solo non sarebbe idoneo a garantire risparmi di spesa o introiti tali da realizzare significativamente l'obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica, ma si presenterebbe come irrazionale e discriminatorio, essendo diretto a colpire una limitata categoria di soggetti, anziché la collettività nel suo insieme, nel rispetto del principio di proporzionalità, in violazione quindi sia del principio solidaristico, che di quello di uguaglianza e di assoggettamento al prelievo fiscale in proporzione alla capacità retributiva.

Richiamando, poi, testualmente precedenti ordinanze di rimessione di altri giudici, il rimettente afferma che il legislatore avrebbe «inspiegabilmente ed ingiustificatamente aumentato gli squilibri, trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute (quali le rendite catastali e finanziarie), per concentrarsi su una fascia specifica di pensionati, colpevoli unicamente di appartenere al settore pubblico e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente "attaccabili"».

1.5.- La norma censurata infine, secondo il giudice a quo, si porrebbe anche in contrasto con gli *artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.*, in quanto realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione

degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto, «l'accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (*art. 97 Cost.*) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

La manovra di finanza pubblica oggi censurata sarebbe, a suo giudizio, intervenuta in maniera non dissimile dalla manovra del 1993 (*art. 7 del d.l. n. 384 del 1992*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 438 del 1992*), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1990). In quelle occasioni questa Corte aveva affermato che norme di tale natura non si ponevano in contrasto con l'*art. 3 Cost.*, in quanto intervenute «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese».

Inoltre, a sostegno dell'infondatezza della questione, l'Avvocatura dello Stato ricorda altresì che anche la sentenza n. 223 del 2012 ha ribadito la possibilità dell'utilizzo necessario da parte del legislatore di strumenti eccezionali in situazioni di difficoltà economica, «nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano».

Ciò posto, in questo caso la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con l'*art. 3 Cost.*, giacché si tratterebbe di un intervento che non limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, ma si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, e quindi anche ai già dipendenti del settore privato ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'*art. 53 Cost.* l'intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.

Infine, viene contestata la questione sollevata con riferimento all'*art. 42 Cost.*, in quanto, trattandosi di materia tributaria, non sarebbe concepibile alcun indennizzo come ristoro per un prelievo fiscale.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'impatto sulla finanza pubblica della normativa censurata, alla luce delle relazioni tecniche presentate in Parlamento nel corso dell'iter di conversione del *d.l. n. 98 del 2011*, viene stimato in circa 26 milioni di euro per anno.

3.- Nel giudizio si è costituito l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), successore ex lege dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), ai sensi dell'*art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione per carenza di giurisdizione del giudice rimettente.

Secondo l'ente previdenziale, poiché il prelievo previsto dal citato *art. 18*, comma 22-bis, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 421 del 1995, n. 11 del 1995, n. 63 del 1990 e n. 146 del 1972) ha natura di prestazione patrimoniale imposta, la giurisdizione sarebbe riservata in via esclusiva alle Commissioni tributarie (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 27 ottobre 2011, n. 22381). La circostanza secondo la quale il prelievo fiscale operato dal sostituto d'imposta determinerebbe una materiale riduzione dell'importo erogato al pensionato, non sarebbe infatti idonea all'individuazione della giurisdizione in capo al Giudice delle pensioni, poiché il trattamento oggetto di prelievo forzoso rimarrebbe integro «tal quale determinato dall'Ente previdenziale, senza alcuna modificazione delle poste contabili già individuate».

3.1.- Nel merito, la parte costituita ritiene la questione infondata, in primo luogo con riferimento all'*art. 3 Cost.*, in quanto la disposizione in esame riguarderebbe l'intera platea dei titolari di trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli integrativi, senza l'asserita esclusione degli ordinamenti previdenziali privato ed autonomo. Tale assunto sarebbe, poi, dimostrato dalle modalità applicative seguite

dall'INPDAP prima, dall'INPS e dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, poi, i quali hanno emanato apposite circolari al fine di regolare le modalità concrete per disporre il prelievo.

Neppure sarebbe sussistente, secondo l'INPS, una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la formulazione dell'*art. 53 Cost.* andrebbe valutata in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell'universalità dell'imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico e di uguaglianza di cui agli *artt. 2 e 3 Cost.*, essendo ben possibile l'introduzione, per singole categorie di cittadini, di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza.

Infine, quanto alla questione relativa alla violazione del principio della espropriabilità della proprietà privata, salva corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell'*art. 42, terzo comma, Cost.*, il dubbio sarebbe infondato, in quanto la speciale ablazione della proprietà privata, ordinata al fine del concorso dei consociati alle pubbliche spese di cui all'*art. 53 Cost.*, non prevede, né potrebbe prevedere, alcun indennizzo.

4.- Con le due ordinanze, di identico tenore ed entrambe depositate in data 25 febbraio 2013, iscritte rispettivamente al registro ordinanze con i nn. 55 e 56 del 2013, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 53, Cost.*, questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*.

4.1.- Il rimettente premette che i ricorrenti - tutti magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi - hanno proposto ricorso avverso il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui è assoggettato al "contributo di perequazione" previsto dal comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, come reintrodotto dall'*art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nelle percentuali ivi stabilite, come risultanti dalle rispettive certificazioni CUD per l'anno 2011.

Nell'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 55 del 2013*, si afferma che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la corresponsione della mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione del comma 25 dell'*art. 24 del d.l. n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*.

Tutti i ricorrenti hanno chiesto, dunque, la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto "contributo di perequazione" e con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.

4.2.- In particolare, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 55 del 2013*, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità: A) del comma 22-bis dell'*art. 18, del d.l. n. 98 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.*; B) del comma 25 dell'*art. 24 del d.l. n. 201 del 2011* convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 3, 53, 97, 36 e 38 Cost.*

Quanto alla questione di legittimità costituzionale di cui al punto B), il giudice a quo, ancorché rilevante, la riteneva manifestamente infondata con separato provvedimento.

4.3.- Nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 56 del 2013*, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale: A) del comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.*; B) dell'*art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*; C) dell'*art. 1, commi 1 e 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

La Corte riteneva irrilevante la questione sub B) e manifestamente infondata quella sub C).

4.4.- Ciò posto, il giudice a quo - dopo aver osservato, in punto di rilevanza, di trovarsi nell'impossibilità di poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - in ordine alla specifica eccezione sollevata dalla resistente INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, afferma la propria giurisdizione sulle domande avanzate.

Secondo il rimettente, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In essa sono, dunque, comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale ovvero sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale.

La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma "di natura tributaria" non trasformerebbe il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario.

Nella fattispecie tale rapporto, al quale è estranea l'Amministrazione finanziaria - coerentemente non evocata in giudizio - non riguarderebbe una contestazione diretta della debenza all'Erario della somma trattenuta, ovvero un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione. Le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi seguirebbero, infatti, la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto allorché si debba impugnare uno degli atti previsti dall'*art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'*art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*) e il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'*art. 10* di tale decreto legislativo. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario, quindi, si riapproprierebbe della giurisdizione, non rilevando che la composizione della lite necessiti della interpretazione di una norma tributaria.

4.5.- Quanto alle questioni sub A), il rimettente, con ordinanze identiche quanto a motivazione, premette che questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura tributaria della misura in questione. In particolare, viene ricordato che la sentenza n. 241 del 2012 ha affermato che il "contributo di perequazione" di cui comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011* «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza». La norma impugnata, infatti, integrerebbe una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, ovvero, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dal legislatore, quelli di un prelievo coattivo finalizzato al concorso delle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria.

Il giudice a quo, inoltre, dopo aver richiamato i principi enucleati nella sentenza n. 223 del 2012, assume che l'impugnato *art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011* si pone in contrasto con gli *articoli 3 e 53 Cost.*

In primo luogo, infatti, a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), il prelievo sarebbe ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. Il legislatore, affrontando l'eccezionale situazione economica avrebbe utilizzato uno strumento eccezionale, senza tuttavia garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e, in particolare, del principio di uguaglianza (come specificato dalla citata sentenza n. 223 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Peraltro, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli *articoli artt. 2, 3 e 53 Cost.* anche in quanto lo speciale prelievo di solidarietà si imporrebbe nei confronti dei soli magistrati in pensione, come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo scrutinato dalla sentenza n. 223 del 2012. Conseguentemente, il principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva di cui agli *artt. 3 e 53 Cost.* sarebbe ulteriormente vulnerato, nella specie, in quanto la

suddetta categoria di pensionati verrebbe «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente» (in analogia con quanto deciso dalla sentenza n. 119 del 1981).

La Corte rimettente, inoltre, assume quale ulteriore motivo di censura anche la stessa entità del contributo di perequazione, posto in comparazione con quello previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*. Sarebbe, infatti, irragionevole ed ingiustificato che - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro siano tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi i redditi pensionistici, mentre i ricorrenti siano tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore. Sintomatico sarebbe peraltro che, oltre la soglia di reddito di 300.000 euro lordi annui, a parità di reddito, l'una categoria (tendenzialmente universale) subisce un'imposizione del 3%, l'altra (cirscritta ai soli pensionati titolari di trattamenti di quiescenza corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) un'imposizione del 15%, in violazione dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza stabiliti dall'*art. 3 Cost.*, nonché del canone della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte sanciti dall'*art. 53 Cost.*

Secondo la Corte dei conti, quindi, qualora la norma impugnata non venisse espunta dall'ordinamento giuridico, determinerebbe un ulteriore profilo di irrazionalità complessiva del sistema delle imposte speciali, inducendo un correlato irragionevole effetto discriminatorio, tenuto conto che lo stesso contributo di solidarietà di cui citato *art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*, non si applica sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall'asimmetria nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».

5.- Anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni svolte nell'altro giudizio, in particolare con riferimento alla legittimità di manovre di bilancio poste in essere «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese» ed alla conseguente infondatezza delle questioni, non trattandosi di un intervento che limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, in quanto si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. Non rileverebbe, infatti, la qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro, ma unicamente la natura del trattamento, come sarebbe dimostrato, peraltro, dalla circolare INPS n. 109 del 2011, la quale espressamente dispone che, ai fini dell'individuazione dei soggetti per i quali opera il contributo, devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti pensionistici integrativi e complementari, sia erogati dall'INPS che da enti diversi dall'INPS.

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'*art. 53 Cost.* l'intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.

6.- Anche in questi giudizi si è costituito l'INPS, con atto di tenore identico a quello relativo al giudizio iscritto al reg. ord. n. 254 del 2012.

7.- Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013, si sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a quo, che hanno ripercorso pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza di rimessione, sostenendo che, alla luce della natura di prestazione imposta del prelievo, la norma censurata sarebbe illegittima perché in contrasto con il principio di uguaglianza tributaria e di capacità contributiva nonché con il principio solidaristico, essendo una misura che colpirebbe soltanto la categoria dei pensionati, anche in considerazione dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale relativa al contributo di cui all'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*. A giudizio dei ricorrenti, le motivazioni adottate dalla Corte con riferimento a quella norma sarebbero applicabili anche al caso di specie, tenuto conto della pacifica "natura di retribuzione differita" da attribuire alle pensioni (citano in proposito la sentenza n. 30 del 2004).

8.- Nel medesimo giudizio è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, il quale, premesso di essere un'associazione, senza fini di lucro, che intende tutelare i suoi circa 300 soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l'INPGI, fra i quali 4 dei 12 che compongono l'attuale consiglio direttivo, e di poter essere dunque annoverato fra gli enti esponenziali di interessi diffusi, conclude per l'accoglimento delle questioni, precisando, quanto all'ordinanza n. 254 del 2012, che il tertium

comparationis non potrebbe essere individuato nei pensionati privati, alla luce del tenore letterale della disposizione.

Motivi della decisione

1.- Sono sottoposte all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nel testo successivamente modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e per la Regione Lazio, con tre ordinanze depositate rispettivamente il 20 luglio 2012 ed il 22 febbraio 2013, iscritte al reg. ord. n. 254 del 2012 e nn. 55 e 56 del 2013.

2.- Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Campania (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012), la norma censurata, disponendo che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, si porrebbe in contrasto con gli *articoli 2, 3, 36 e 53, della Costituzione* in quanto tale prelievo, avendo natura tributaria - perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, con destinazione del gettito al fabbisogno finanziario dello Stato -, sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva. L'intervento censurato, in primo luogo, colpirebbe la sola categoria dei pensionati pubblici, «lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati»; in secondo luogo, analoga misura non sarebbe prevista per i contribuenti in generale, titolari degli stessi redditi.

A giudizio della Corte campana, poi, la disciplina in esame recherebbe vulnus anche agli *artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.*, poichè realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto «l'accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (*art. 97 Cost.*) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».

2.1.- Le ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 55 e 56 del 2013, di identico tenore ed entrambe emesse dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, assumono che la norma impugnata violerebbe gli *artt. 2, 3 e 53 Cost.*, poichè, come precisato anche dalla sentenza n. 241 del 2012 di questa Corte, pur avendo il «contributo di perequazione» natura «certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 223 del 2012», e pur essendo stato adottato in una eccezionale situazione economica, non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), essendo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi.

Il contributo in questione sarebbe stato adottato, poi, in violazione del principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva, perché imposto nei confronti dei soli magistrati in pensione, categoria «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente», come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 223 del 2012.

Inoltre, posto in comparazione con il contributo previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il prelievo sarebbe palesemente irragionevole ed ingiustificato, perché - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi redditi pensionistici, mentre i ricorrenti nei giudizi principali, sarebbero tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore, in violazione non solo dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, ma anche di quelli della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte.

Infine, la disposizione in esame determinerebbe, a giudizio dei rimettenti, un irragionevole effetto discriminatorio, in quanto lo stesso contributo di solidarietà di cui al citato *art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011*, non trova applicazione sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall'asimmetricità nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».

3.- Tutte le ordinanze hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con argomentazioni in larga misura coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.

4.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza letta nella pubblica udienza del 7 maggio 2013, che ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio iscritto al reg. *ord. n. 55 del 2013* dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007).

Nel giudizio, da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale, i rapporti sostanziali dedotti in causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità dell'intervento.

5.- Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità della questione, sotto il profilo che la giurisdizione spetterebbe non al rimettente, ma al giudice tributario.

In considerazione dell'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di giurisdizione può rilevare soltanto nei casi in cui appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza; non anche quando il rimettente abbia motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (da ultimo sentenze n. 279 del 2012 e n. 241 del 2008). Nella specie, i rimettenti, in particolare nelle ordinanze n. 55 e n. 56 del 2013, sulla specifica eccezione sollevata dalla parte costituita in quel giudizio, hanno affermato la propria giurisdizione sulla base di motivazioni del tutto plausibili. A loro giudizio, la natura tributaria della norma che prevede il contributo di perequazione non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario, in quanto la devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti previsti dall'*art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'*art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*) e che il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'*art. 10* di tale decreto legislativo.

A fronte di siffatta espressa statuizione, il sindacato di questa Corte non può che arrestarsi, attesa la non implausibilità di una simile motivazione, peraltro in linea con i principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, richiamati dalle ordinanze di rimessione.

6.- La questione sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.* è fondata.

7.- La norma censurata si inserisce nell'ambito del *d.l. n. 98 del 2011*, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto inizio con il *d.l. n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito attraverso altri interventi, contenuti nel *d.l. n. 138 del 2011*. In tali manovre sono state contemplate, per quanto attiene specificamente alle situazioni evocate dalle ordinanze in esame, misure dirette a perseguire un generale "raffreddamento" delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi "di solidarietà", variamente articolati, quanto a diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia della generalità di cittadini.

Per quanto qui interessa, con riferimento alla norma censurata, questa Corte ha ricostruito la portata dell'attuale formulazione e dell'attuale vigenza della disposizione. La *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nel non convertire in legge l'originaria formulazione del comma 1 dell'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011* (che aveva abrogato il comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*), ha sostituito, come già osservato nella sentenza n. 241 del 2012, il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011* («le disposizioni di cui agli articoli [...] 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Conseguentemente, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, ai sensi dell'*art. 77, terzo comma, Cost.*, così da determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito.

7.1.- Va altresì osservato che, alla luce del chiaro tenore letterale, la disposizione trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatoria, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi incluse le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio (comprese quelle di cui al *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563*, recante «Attuazione della delega conferita dall'*articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'*art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691*», al *decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357*, recante «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi», al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»), nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70* (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e successive modificazioni.

7.2.- Questa Corte ha già espressamente qualificato l'intervento di perequazione in questione come avente natura tributaria, non solo allorché si è occupata, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, dell'analogo intervento di cui all'*art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010* (sentenza n. 223 del 2012), ma anche e soprattutto allorché ha esaminato la stessa norma oggi impugnata, con la citata sentenza n. 241 del 2012. In tale pronuncia è stato affermato che «il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005)».

Nella specie, la Corte ribadisce la natura tributaria della norma impugnata, e pertanto la correttezza della premessa interpretativa che ha condotto i rimettenti ad impugnare la norma per violazione degli *artt. 3 e 53 Cost.*

7.3.- Le principali censure dei rimettenti individuano nella misura in questione un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo di cui al comma 2 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010* (sentenza n. 223 del 2012).

Così correttamente individuato il rapporto di comparazione fra soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari di redditi, anche e non solo da lavoro dipendente, come reso palese nelle ordinanze nn. 54 e 55 del 2013, la questione, come con la pronuncia n. 223 del 2012, va scrutinata in riferimento al contrasto con il principio della "universalità della imposizione" ed alla irragionevolezza della sua deroga, avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini.

Va infatti, al riguardo, precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'*art. 53 Cost.*, il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un'aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (*artt. 2 e 3 della Costituzione*)» (sentenza n. 341 del 2000). Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'*art. 53 Cost.*, come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'*art. 3 Cost.*, non può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).

In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 223 del 2012).

Anche in questo caso, è necessario analogamente rilevare l'identità di ratio della norma oggi censurata rispetto sia all'analogia disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (*l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale *tertium comparationis*.

Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.

Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi "di solidarietà", determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche

modulando diversamente un "universale" intervento impositivo». Se da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale.

Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.

Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del *d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del *d.l. n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

CORTE COSTITUZIONALE - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 03-07-2012) 11-10-2012, n. 223

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

IMPIEGO PUBBLICO

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE

**Campania
Piemonte**

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli *articoli 9, commi 2, 21 e 22 e 12, commi 7 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con ordinanza del 23 giugno 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 28 luglio 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con ordinanza del 15 novembre 2011, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con ordinanza del 13 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con due ordinanze del 25 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 1° febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza del 22 febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con *ordinanza dell'11 gennaio 2012* e dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 219 e 248 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2011 e nn. 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Allegro Anna ed altri, di Baglivo Antonio ed altri, di Bruni Bruno Francesco ed altri, di Abate Francesco ed altri, di Bruno Eleonora ed altri, di Campo Lucia Anna ed altri, di Angeleri Alessandra ed altri, di Chiappiniello Agostino ed altri, di Anedda Ornella ed altri, di Casanova Cinzia ed altri, di Arena Annalisa ed altri, di Ciccìo Giacomo, di Interlandi Caterina ed altri, nonché gli atti di intervento di Abbritti Paolo e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesaro;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per Allegro Anna ed altri, per Baglivo Antonio ed altri, per Bruni Bruno Francesco ed altri, per Abate Francesco ed altri, per Bruno Eleonora ed altri, per Campo Lucia Anna ed altri, per Angeleri Alessandra ed altri, per Anedda Ornella ed altri, per Casanova Cinzia ed altri, per Arena Annalisa ed altri, per Ciccìo Giacomo, per Interlandi Caterina ed altri, Sandro Campilongo per Chiappiniello Agostino ed altri, e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno, sezione I, con ordinanza del 23 giugno 2011, iscritta al reg. ord. n. 219 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53 e 104, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

1.1.- Il rimettente premette che i ricorrenti - tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale del giudice adito - chiedevano al TAR la declaratoria di illegittimità delle decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo, derivanti dalla applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel comma 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, domandando altresì il conseguenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo, senza tener conto delle riduzioni

contestate. I magistrati istanti prospettavano in particolare il vizio di violazione di legge sotto plurimi profili, nonché l'illegittimità costituzionale della normativa primaria.

Nel giudizio, costituitesi le Amministrazioni intime, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza cautelare e veniva spiegato atto di intervento.

1.1.1.- Il TAR ritiene, in primo luogo, che la questione prospettata sia rilevante, in quanto la disposizione censurata costituirebbe «l'unico ed immediato paradigma normativo di riferimento delle contestate misure applicative». Inoltre, la questione non sarebbe manifestamente infondata, in particolare con riguardo all'*art. 9 comma 22 del d.l. n. 78 del 2010*, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione.

1.1.2.- In particolare, per quanto riguarda le misure incidenti sugli automatismi stipendiali che caratterizzano la progressione economica, il giudice a quo rileva che il meccanismo di blocco prefigurato si porrebbe in contrasto con l'*art. 104, primo comma, Cost.*, in quanto violerebbe il principio per cui il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere, legislativo o maggiori causa del potere esecutivo» trattandosi di un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza. Un tale assunto sarebbe stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto adeguamento automatico rappresenterebbe un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza» (sentenza n. 1 del 1978), in modo da evitare che questi «siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993), concretizzando dunque «una garanzia» (sentenza n. 238 del 1990). Inoltre, tale tradizione costituzionale sarebbe confermata dagli artt. 2 e 4 della cosiddetta Magna carta dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Consiglio d'Europa - Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE), la quale, sebbene priva di valore cogente, costituirebbe comunque una fondamentale deliberazione, utile al fine di interpretare le disposizioni interne, esprimendo tale atto «tradizioni costituzionali» dei quarantasette Stati europei che ne sono membri.

Il rimettente ritiene, quindi, che, alla luce della citata giurisprudenza e dei citati principi, dovrebbe ritenersi che il trattamento economico dei magistrati debba essere non soltanto «adeguato» alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex *art. 36 della Costituzione*), ma anche «certo e costante, e in generale non soggetto a decurtazioni (tanto più se periodiche o ricorrenti)».

1.1.3.- Quanto alla riduzione percentuale dell'indennità integrativa speciale (rectius giudiziaria), il rimettente ritiene, in primo luogo, che, alla luce del contesto normativo, essa si concreterebbe in una prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria e, quindi, come tale assoggettata ai vincoli di cui agli artt. 23 e 53 della Carta costituzionale. Tale misura, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, avrebbe dovuto gravare su "tutti" i cittadini in ragione della loro capacità contributiva, in virtù del principio di generalità delle imposte, in un sistema informato a criteri di progressività.

A giudizio del TAR, il requisito della capacità contributiva, di cui all'*art. 53 Cost.*, inteso quale "valore" diretto ad orientare la discrezionalità del legislatore di fronte ai fenomeni tributari, si sostanzierebbe in quello per cui «a situazioni uguali, corrispondono tributi uguali», sicché il sacrificio patrimoniale che incida soltanto sulla condizione e sul patrimonio di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando indenni, a parità di capacità reddituale, altre categorie di lavoratori ("segnatamente autonomi"), risulterebbe arbitrario ed irragionevole, e pertanto in contrasto, non solo con l'*art. 53*, ma anche con l'*art. 3 della Costituzione*.

In questo caso, inoltre, trattandosi di una indennità, componente essenziale del trattamento retributivo soltanto dei magistrati, l'intervento di abbattimento si sostanzierebbe in un selettivo ed odioso tributo speciale ratione subjecti.

Ancora, a giudizio del rimettente tale "tributo" sarebbe "sostanzialmente regressivo", in quanto, essendo l'indennità (ex *art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 -Provvidenze per il personale di magistratura*) corrisposta in misura uguale ad ogni magistrato, la sua decurtazione finisce in concreto per colpire in misura minore i magistrati con retribuzione complessiva più elevata ed in misura maggiore i magistrati con retribuzione complessiva inferiore, in violazione, del canone di cui al secondo comma dell'*art. 53 Cost.*

Inoltre, anche tale intervento finanziario, sarebbe in contraddizione con il citato principio per cui il trattamento economico dei magistrati «non può ritenersi nella libera disponibilità del Legislativo o dell'Esecutivo», trattandosi anche in questo caso di aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza (*art. 104, primo comma, Cost.*).

Per altro verso, poi, il rimettente evoca il contrasto con *l'art. 36 della Costituzione*, in quanto essendo il trattamento economico del magistrato considerato adeguato, solo in quanto integrato dalla indennità in oggetto, la decurtazione di quest'ultima non potrebbe che incidere sulla proporzione tra la retribuzione complessiva del magistrato ed il lavoro giudiziario svolto, determinando una alterazione dei principi di proporzione e adeguatezza degli stipendi.

Infine, il giudice a quo censura il citato *art. 9, comma 22*, per violazione *dell'art. 3 Cost.*, anche perché l'omogenea riduzione percentuale di un'indennità, che è evidentemente destinata a compensare gli oneri del lavoro giudiziario, finirebbe per compensare in modo minore i magistrati con minore anzianità di servizio, notoriamente impegnati in sedi disagiate con esposizione a rischi ed oneri spesso di fatto maggiori dei colleghi più anziani.

1.2.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II, con ordinanza del 28 luglio 2011, iscritta al reg. ord. n. 248 del 2011, ha analogamente sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.2.1.- Anche in questo caso il rimettente premette di essere investito di ricorsi da parte di magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, per ottenere il riconoscimento delle retribuzioni ad essi spettanti, senza le riduzioni operate in forza delle norme censurate, di cui viene sospettata l'illegittimità costituzionale. In particolare, poi, l'ordinanza di rimessione precisa, in questo caso, che le censure esposte in ricorso non riguardano i "sacrifici" economici richiesti a tutte le componenti del lavoro pubblico, bensì soltanto «la lesione che deriva all'indipendenza dei componenti della Magistratura, alla quale è funzionale la adeguatezza del trattamento economico e soprattutto la sottrazione a scelte discriminatorie di altri poteri dello Stato».

1.2.2.- Il giudice a quo premette ancora che la normativa censurata si ricava dal coacervo normativo dei commi 21 e 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, in quanto per i magistrati, così come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, viene introdotto il blocco dei «meccanismi di adeguamento retributivo» previsto dal primo periodo del comma 21, la cui operatività è estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo del comma 22; per i soli magistrati (di tutte le magistrature), a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, sono poi salvaguardati i meccanismi di «progressione automatica dello stipendio», ossia gli scatti di carriera, non applicandosi ai medesimi il periodo secondo e terzo del comma 21.

In definitiva, ai soli magistrati viene operata una riduzione crescente nel tempo dell'indennità giudiziaria (*ex art. 3 della legge n. 27 del 1981*), come previsto dal secondo periodo del comma 22, vengono bloccati gli acconti (anni 2011, 2012 e 2013) e conguagli (triennio 2010-2012) e vengono introdotti, sempre in forza del comma 22, "tetti" all'acconto per l'anno 2014 (che non può superare quello del 2010) e al conguaglio per l'anno 2015 (determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo quindi il triennio 2011-2013).

1.2.3.- In punto di rilevanza il TAR osserva che - trattandosi di norme di immediata applicazione, giacché le parti ricorrenti subiscono nel corrente anno 2011 il blocco del meccanismo di adeguamento retributivo, nonché il blocco di acconti e conguagli cui avrebbe avuto altrimenti diritto, oltre ad avere già subito la decurtazione della indennità giudiziaria - la domanda di riconoscimento del diritto al mantenimento della precedente disciplina del trattamento economico non potrebbe essere esaminata senza il preventivo scrutinio di costituzionalità del citato *art. 9, comma 22*.

1.2.4.- Nel merito l'ordinanza ripercorre le motivazioni dell'analogo atto di rimessione del TAR Campania, già sintetizzato ed espressamente richiamato negli atti.

A giudizio del TAR Piemonte le norme censurate si porrebbero in contraddizione con i precetti costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza, di cui agli *artt. 101 e 104, Cost.*, valori, peraltro, a loro volta funzionali «all'esercizio imparziale ed obiettivo della funzione giudicante, come esigono molteplici

norme costituzionali anche in vista della celebrazione di un "giusto" processo (cfr. *artt. 24, 103 e 111 Cost.*; sentenza n. 381 del 1999)». In questo senso, il rimettente osserva che uno strumento formalmente incidente solo sulla retribuzione del magistrato, condurrebbe in realtà ad un indebito condizionamento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, costringendo l'Ordine di appartenenza, ed addirittura il singolo magistrato, ad un confronto con il pubblico potere al fine di ripristinare le proprie condizioni economiche, «generando un sotterraneo conflitto tra Istituzioni che mina alla radice la serenità del Giudice».

Tali conseguenze, poi, sarebbero ancora più evidenti, in quanto «associando la riduzione stipendiale alle ben note polemiche tra poteri dello Stato», «la misura legislativa potrebbe apparire come una sorta di punizione o di monito per il Potere giudiziario», rendendo manifesta ai cittadini una condizione di evidente supremazia gerarchica di un Potere sull'altro, in contrasto «con i dettami costituzionali che improntano i rapporti tra Poteri alla separazione, all'equilibrio ed al bilanciamento». Del resto, i principi evocati sarebbero volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, assicurando la dignità dell'intero ordine giudiziario. In tal senso si sarebbe peraltro espresso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella raccomandazione del 17 novembre 2010.

1.2.5.- Quanto alla violazione degli *artt. 3, 23, 36 e 53, Cost.*, il rimettente ripropone in misura del tutto coincidente le argomentazioni sottese all'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 219 del 2011, in particolare quanto alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, che configurerebbe un prelievo avente natura di prestazione patrimoniale, imposta sostanzialmente tributaria, in cui il sacrificio patrimoniale incide soltanto su di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando indenni, a parità di capacità reddituale, altre categorie di lavoratori. Inoltre, il contrasto con *l'art. 36, Cost.* sarebbe evidente in quanto le misure adottate finirebbero per alterare la "proporzione" fra la retribuzione del magistrato ed il suo lavoro giudiziario, inteso complessivamente come l'insieme delle attività materiali, delle attività giuridiche, delle responsabilità e degli oneri su di esso gravanti.

1.3.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, con ordinanza del 14 dicembre 2011, iscritta al reg. ord. n. 20 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 53, 97, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.3.1.- Il rimettente premette in questo caso che non risulta oggetto di specifica domanda nel giudizio a quo l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale operata su tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati, in base al comma 2 dell'*art. 9 del medesimo d.l. n. 78 del 2010*.

1.3.2.- Secondo il giudice rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalità determinerebbe de plano l'accertamento dell'illegittimità del mancato adeguamento degli stipendi e delle trattenute ed il conseguenziale accoglimento del ricorso. In particolare, limitatamente alle parti della norma relative all'adeguamento triennale, il TAR per la Sicilia ritiene di non seguire l'interpretazione costituzionalmente orientata sollecitata in via principale dai ricorrenti, secondo cui non contenendo la norma impugnata specificazioni in ordine a quali siano gli acconti e i conguagli oggetto di mancata erogazione, essa di fatto non potrebbe trovare applicazione; ciò in quanto il meccanismo retributivo del personale di magistratura sarebbe sufficientemente chiaro, perché determinato in base degli incrementi conseguiti nel precedente triennio dalle altre categorie del pubblico impiego e realizzato mediante due acconti di pari importo nel secondo e nel terzo anno del triennio, con un successivo conguaglio.

1.3.3.- In primo luogo, il rimettente assume che le disposizioni riguardanti sia il blocco degli automatismi stipendiali per il triennio 2011-2013, sia il taglio della indennità speciale di cui all'*articolo 3 della legge n. 27 del 1981* contrastino con gli *articoli 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.*, espressione dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta alla celebrazione del giusto processo di cui all'*art. 111, primo e secondo comma, Cost.* A giudizio del TAR, la necessità di garantire un processo giusto ed equo davanti ad un tribunale indipendente sarebbe rinvenibile anche nell'*art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, che, per il tramite dell'*art. 117, primo comma, della Costituzione*, «è entrata a far parte diretta del nostro tessuto costituzionale».

La Corte costituzionale avrebbe, in più occasioni, precisato come il precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura debba essere salvaguardato anche sotto il profilo economico ed, in particolare, in riferimento al meccanismo di adeguamento automatico, avrebbe ulteriormente osservato

come esso, evitando che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, concretizzi «una garanzia idonea a tale scopo» (sentenza n. 238 del 1990, ordinanze n. 137 del 2008 e n. 346 del 1998).

Ciò posto, anche la speciale indennità giudiziaria e la sua rivalutazione, in quanto intrinsecamente connessa allo status di magistrati e parte essenziale e "normale" del trattamento economico, avrebbe tale scopo e le medesime esigenze di tutela. Anche in questo caso la Corte costituzionale avrebbe, infatti, ricondotto la rivalutazione di tale indennità a quella ratio di tutela dell'indipendenza, che non potrebbe essere negata, dunque al trattamento principale (in particolare, viene invocata la citata sentenza n. 238 del 1990).

Tale tradizione costituzionale sarebbe confermata dalla «Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», atto adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, al cui punto 54 si afferma che la retribuzione dei magistrati debba essere tale da «renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni» e si invita gli Stati membri ad adottare «specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici».

Analogamente concluderebbe la cosiddetta Magna Carta dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE), che, sebbene priva di valore cogente, esprimerebbe comunque le tradizioni costituzionali dei 47 Stati membri.

1.3.3.1.- Sotto altro profilo, poi, il giudice a quo ritiene che l'intervento finanziario in questione, mediante uno strumento che apparentemente incide solo sulla retribuzione del magistrato, è in grado di operare un indebito condizionamento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, costringendo il magistrato ad un confronto con il pubblico potere al fine di elidere o attenuare le conseguenze negative della misura, generando in tal guisa un sotterraneo conflitto tra Istituzioni che mina alla radice la serenità del giudice e rischia di veder diminuito il credito ed il prestigio di cui il singolo magistrato e l'Ordine giudiziario devono godere presso la comunità dei cittadini.

La disciplina censurata potrebbe, anzi, apparire come una sorta di punizione o di monito per il potere giudiziario, rendendo manifesta ai cittadini una condizione di evidente supremazia gerarchica di un potere sull'altro, ingenerando l'idea di un magistrato "influenzabile" dalla consapevolezza che il taglio stipendiale disposto oggi potrebbe ben essere ripetuto o addirittura inasprito, in spregio proprio ai principi costituzionali di autonomia ed indipendenza. Ritiene il rimettente, infatti, che sebbene al legislatore sia consentito bilanciare tali principi con altri valori costituzionali in ipotesi configgenti, fra i quali quelli del rispetto delle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, tuttavia un intervento sui meccanismi retributivi dei magistrati, avrebbe dovuto essere adottato «in uno scenario di coinvolgimento di tutti i contribuenti secondo i principi di pari capacità contributiva e progressività», nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed eguaglianza e non attraverso una manovra irrazionale, sproporzionata e discriminatoria.

1.3.4.- Il TAR per la Sicilia dubita della legittimità costituzionale della disciplina in esame anche perché essa violerebbe gli artt. 3, 53, primo e secondo comma, della Costituzione.

Tutte le disposizioni contenute nel comma 22, ma anche quelle contenute nei commi 1 e 21 dell'art. 9 citato, introdurrebbero, nel loro complesso, misure finalizzate ad incidere in maniera consistente sul trattamento economico dei magistrati per gli anni 2011, 2012 e 2013 (ed anche per l'anno 2014). A giudizio del collegio rimettente tali interventi, anche se presentati come mere misure di riduzione della spesa pubblica, avrebbero in realtà natura tributaria, e conseguentemente avrebbero dovuto essere assoggettati ai principi di universalità, capacità contributiva e progressività di cui *all'art. 53 della Costituzione*.

Le disposizioni in oggetto avrebbero tutte le caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie alcune entrate. In particolare, si tratterebbe di una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (sentenze n. 141 del 2009, n. 335 del 2008, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005). Non vi sarebbe dubbio, infatti, in primo luogo, che le trattenute operate siano state effettuate dallo Stato «a prescindere da qualsivoglia rapporto sinallagmatico, nel senso che esse non trovano ragione in una controprestazione in favore del dipendente ma sono imposte in via autoritativa». Inoltre, esse si collegherebbero senz'altro alla spesa pubblica, come sarebbe evidente

dall'incipit del comma 2 dell'art. 9, che giustifica l'intervento: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea». Tale formulazione renderebbe infatti evidente che la ratio delle disposizioni collega la peculiarità degli strumenti utilizzati dal legislatore d'urgenza del 2010 ad obiettivi di carattere finanziario, «ossia alla messa a disposizione di risorse economiche per le esigenze dell'Erario».

L'imposizione di un sacrificio economico individuale, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, e la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica, apprestando i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire spese, costituirebbero, dunque, proprio quegli elementi essenziali dei tributi individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

In definitiva, secondo il rimettente, la qualificazione come mera riduzione di spesa non potrebbe elidere la vera natura tributaria delle misure, poiché «ogni imposizione tributaria (tassa, tributo o contributo), che incida sugli stipendi dei pubblici dipendenti decurtandoli, si risolve sul piano effettuale in una riduzione della spesa pubblica, ma per ciò solo non muta la propria natura», che non potrebbe essere ricavata dall'effetto di bilancio che tali disposizioni producono, ma dalla loro natura intrinseca.

Ciò posto, secondo il TAR sarebbe evidente l'illegittimità dell'art. 9, comma 22 (ed anche della disposizione non censurata riguardante il "contributo di solidarietà"), in quanto incidente sul reddito di una sola "micro categoria" sociale, quella dei magistrati. Il legislatore avrebbe, infatti, a parità di capacità contributiva ed in violazione dell'art. 53 della Costituzione, deciso di colpire, con misure continuative - prolungate nel triennio 2011-2013 (con possibile estensione al 2014) ed in parte al biennio 2014-2015 - solo una determinata classe sociale: i dipendenti pubblici (quanto al comma 2 dell'art. 9), e «con misure ancora più incisive rispetto agli stessi dipendenti pubblici, una ancora più particolare e ristretta classe di contribuenti, i magistrati», realizzando «un tributo odioso e speciale ratione subiecti» (TAR Campania, ordinanza di rimessione n. 1162 del 2011). Non solo ma tale violazione sarebbe ancor più grave in quanto riferita proprio a quella categoria di contribuenti la cui tutela del trattamento stipendiale risponderebbe a quei principi di natura costituzionale specifici, di cui alla prima censura.

1.3.4.1.- Quanto specificamente al taglio dell'indennità giudiziaria, il rimettente ne denuncia anche la violazione del principio di progressività e di ragionevolezza intrinseca, in quanto, trattandosi di una componente della retribuzione corrisposta in misura fissa, il prelievo inciderebbe in misura inversamente proporzionale alla capacità contributiva del singolo magistrato. Sebbene, infatti, i criteri di progressività debbano informare il "sistema tributario" nel suo complesso e non i singoli tributi, la scelta adottata dal legislatore di incidere sul presupposto economico del reddito da lavoro, per coerenza di sistema e ragionevolezza avrebbe dovuto imporre la progressività, «atteso che tale natura ha l'I.r.p.e.f., ossia la principale imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi anche sul reddito da lavoro dipendente».

1.3.4.2.- Il TAR per la Sicilia dubita ancora della legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 9 (ma anche del predetto contributo di solidarietà non impugnato) per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale, politica ed economica di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Posto che la matrice comune di tali interventi finanziari sarebbe costituita dalla straordinaria necessità di contenere la spesa pubblica e di perseguire finalità di stabilizzazione finanziaria e rilancio della competitività economica, al fine di fronteggiare la ben nota crisi economica nazionale ed internazionale, essi avrebbero dovuto riguardare la collettività nel suo insieme, in virtù dei "doveri inderogabili" di cui all'art. 2, e non solo i redditi da lavoro dipendente pubblico e, in misura maggiore, i redditi da lavoro dipendente dei soli magistrati, con esclusione delle identiche condizioni di tutti i percettori di reddito aventi la stessa capacità contributiva.

Sotto altro profilo, l'art. 3, Cost. sarebbe violato in considerazione del diverso trattamento riservato per altri redditi da lavoro (autonomo o dipendente privato), non essendo rinvenibile alcuna ratio giustificativa per la quale «i lavoratori del settore privato (dipendenti o autonomi) non debbano essere assoggettati a riduzioni stipendiali, con corrispondente introito a vantaggio dell'Erario», tenuto peraltro conto che le retribuzioni del settore privato, «specialmente ai livelli dirigenziali e manageriali delle imprese, per non parlare dei professionisti più facoltosi (ad esempio i notai e i farmacisti ma anche i più affermati tra gli avvocati, i medici specialisti, gli ingegneri, gli architetti), risultano enormemente più elevate di quelle del settore pubblico».

A giudizio del rimettente, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione risulterebbe evidente in quanto gli interventi contenuti nella manovra tratterebbero ingiustificatamente in maniera diversa le categorie

di pubblici dipendenti, pur a fronte di una identica situazione reddituale. Mentre, infatti, per tutti i pubblici dipendenti, nel triennio 2011-2013 i trattamenti retributivi, sino alla soglia di 90.000 euro lordi annui non possono aumentare, ma neppure decrescono, in forza del combinato disposto delle disposizioni censurate, l'unica categoria che vede ridursi il proprio trattamento economico sarebbe quella dei magistrati, il cui trattamento stipendiale peraltro risponde ai summenzionati principi di natura costituzionale. Tale disparità di trattamento sarebbe peraltro ulteriormente confermata anche in relazione ai pubblici dipendenti che percepiscono più di 90.000 o 150.000 euro annui lordi e che sono tenuti a versare il contributo di solidarietà. Anche in questo caso, infatti, pur in presenza della medesima situazione reddituale e contributiva, i soli magistrati vedrebbero sommarsi al contributo di solidarietà ed al blocco dell'adeguamento retributivo anche i tagli all'indennità giudiziaria, con la conseguenza che solo per essi la riduzione dello stipendio sarebbe sensibilmente maggiore.

1.3.4.3.- Il TAR rimettente invoca, altresì, l'*art. 3 Cost.* anche quale espressione del canone di ragionevolezza legislativa.

Infatti, le impugnate disposizioni, per fare fronte ad una crisi che grava su tutta la popolazione, impongono un sacrificio rilevantissimo solo ad una categoria ridotta di cittadini, lasciando indenni i redditi e le retribuzioni di tutti gli altri contribuenti, aventi medesima capacità contributiva. L'irragionevolezza di tale intervento legislativo sarebbe viepiù evidenziato dal fatto che essa verrebbe ad incidere su un trattamento stipendiale, che risponde a principi di natura costituzionale.

L'irragionevolezza delle disposizioni impugnate deriverebbe, inoltre, dall'aver "approfittato" del meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni, previsto come garanzia del particolare status e della funzione costituzionale svolta dai magistrati, per ridurre il trattamento economico dei magistrati senza il loro consenso.

Ancora, espressione dell'irragionevolezza dell'intervento normativo sarebbe l'incisione in misura uguale su tutti i magistrati, imponendo «un peso economico in termini proporzionali di gran lunga superiore a coloro che percepiscono uno stipendio minore perché agli inizi della carriera».

1.3.5.- Con riferimento alla sola riduzione dell'indennità giudiziaria, poi, si deduce la violazione degli *artt. 3 e 36 Cost.* Per un verso, infatti, la decurtazione sarebbe irragionevole perché impedirebbe il raggiungimento dello scopo che la *legge n. 27 del 1981* aveva inteso far assolvere all'indennità stessa, ovvero compensare i magistrati degli oneri che essi incontrano nello svolgimento della loro attività, non risultando corrispondentemente ridotti gli oneri che sui magistrati gravano nel triennio di riferimento. Con l'irragionevole conseguenza che, dovendo i singoli magistrati far fronte a detti oneri gravanti sulla propria attività, per la parte ora non coperta dall'indennità, coloro che percepiscono un minor trattamento economico complessivo avrebbero maggiori difficoltà a fronteggiare i relativi costi.

Per altro verso, poi, la decurtazione inciderebbe, in violazione dell'*art. 36 Cost.*, sulla proporzionalità tra prestazione e retribuzione, poiché inciderebbe solo sull'aspetto quantitativo della retribuzione, lasciando immutata la richiesta di qualità del servizio e della funzione, in tal modo minando anche la dignità della persona-lavoratore nell'esercizio di una delle funzioni più delicate dello Stato.

Ancora, secondo il rimettente, la violazione degli *artt. 3 e 36 Cost.*, rilevarebbe anche sotto un diverso profilo. Sebbene, infatti, il legislatore sia abilitato a modificare la disciplina dei rapporti di durata e perfino situazioni di diritto soggettivo perfetto, ivi inclusa la variazione dell'entità e della distribuzione in voci differenziate del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, non sarebbe consentito che tali modifiche trasmodino in regole irrazionali o arbitrarie, come nel caso di specie in relazione alle altre censure di irragionevolezza.

1.4.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sezione I, con ordinanza del 13 dicembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 46 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 107 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.4.1.- Il rimettente premette di essere investito di un ricorso proposto da alcuni magistrati ordinari.

Il TAR ritiene non manifestamente infondata la questione, «anche nella scia delle ordinanze del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1162 del 23 giugno 2011, TAR Piemonte Sez. II, n. 846 del 28 luglio 2011 e TAR Veneto Sez. I, n. 1685 del 15 novembre 2011».

1.4.2.- In particolare, quanto ai parametri indicati dai ricorrenti, il TAR per l'Abruzzo afferma che rileverebbe il principio desumibile *dall'art. 104 della Costituzione*, «per cui il trattamento economico dei magistrati si collega strettamente al precetto costituzionale dell'indipendenza dei giudici, che viene garantita anche dall'adeguamento automatico delle retribuzioni, sostanzialmente decurtato dalla normativa in questione».

Inoltre, la prevista riduzione dell'indennità sostanzierebbe, sotto diverso profilo, anche la violazione sia del principio di uguaglianza, di cui *all'art. 3 Cost.*, sia del principio di ragionevolezza e di trattamento uguale di situazioni uguali.

Ancora, viene evidenziato il contrasto con *l'art. 36 Cost.*, essendo alterata in modo significativo la proporzione prevista fra il trattamento economico dei magistrati e l'attività svolta.

1.4.3.- Il rimettente, inoltre, ritiene che la decurtazione in esame, in quanto avente natura sostanzialmente tributaria, contrasterebbe con gli *artt. 23 e 53 della Costituzione*, in quanto riguarderebbe unicamente, o quasi, la categoria dei magistrati, alterando il principio di progressività delle imposte, con un'evidente disparità di trattamento rispetto agli alti dirigenti dello Stato e delle Aziende pubbliche.

Tanto varrebbe, a maggior ragione, per il contributo straordinario di cui *all'art. 9, comma 2*, per gli stipendi superiori ai 90.000 euro annui; esso riguarderebbe quasi unicamente i magistrati e da cui sarebbero esenti, non solo i dipendenti privati e gli autonomi, ma anche altri dipendenti pubblici, che godrebbero di una diversa struttura retributiva.

1.5.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 11 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente censura *l'art. 9, comma 22*, per le identiche motivazioni contenute nelle ordinanze iscritte al reg. *ord. n. 219 e n. 248 del 2011*. In particolare, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, assume che le norme impugnate si pongono in contraddizione con il principio (desumibile *dall'art. 104, primo comma, Cost.*), secondo cui il trattamento economico dei magistrati non può ritenersi nella libera disponibilità del potere legislativo o del potere esecutivo, trattandosi di un aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza. Il legislatore avrebbe operato un indebito condizionamento dell'esercizio della funzione magistratuale, mettendo a rischio il credito e quel prestigio di cui la magistratura dovrebbe godere presso la comunità dei cittadini.

Quanto, in particolare, all'indennità giudiziaria, trattandosi di una componente "normale" del trattamento economico, sebbene introdotta a titolo "speciale" (in quanto preordinata a compensare i magistrati degli «oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività»), la sua riduzione la renderebbe inequivocabilmente inidonea allo scopo per il quale era stata istituita, in violazione anche del principio di ragionevolezza.

L'ordinanza in questione, inoltre, ripercorre, in modo in larga parte coincidente, le censure relative alla violazione degli *artt. 3 e 36* esposte dalla *ordinanza n. 20 del 2012*, con riguardo all'indennità giudiziaria, aggiungendo che, colpendo in misura maggiore i magistrati all'inizio della carriera, conterrebbe in sé anche un effetto discriminatorio, in violazione *dell'art. 3 Cost.*

1.6.- Anche il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza del 14 dicembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 12 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21, primo periodo, e 22 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, in un giudizio relativo anche in questo caso a ricorsi proposti da magistrati ordinari, in relazione alle decurtazioni stipendiali subite.

Il rimettente premette di aver respinto la domanda incidentale di misure cautelari e di aver disposto adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione finanziaria, di quella della giustizia e dell'INPDAP, che hanno risposto con note pervenute rispettivamente in data 2 agosto, 21 giugno e 12 agosto 2011.

1.6.1.- Dopo aver proceduto ad una ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca il contenzioso, il Tribunale amministrativo illustra le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria ha applicato le norme in questione, come riferite dalle amministrazioni in sede istruttoria.

All'esito dell'attività istruttoria, il TAR ritiene infondata la prima pretesa dei ricorrenti, per l'accertamento della «intollerabile incertezza circa le sorti del trattamento economico dei magistrati», causato dal comma 22, che non sarebbe idoneo a definire il suo campo di applicazione a causa dell'indeterminatezza dei termini "acconti" e "conguagli".

1.6.2.- Ciò posto, dopo aver motivato in ordine alla rilevanza, in virtù dell'effettiva incidenza sugli stipendi dei ricorrenti, solleva, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale del comma 21, primo periodo, e del comma 22, relativamente al mancato adeguamento, per violazione *dell'art. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione*, in quanto il trattamento economico dei magistrati, assistito da "certezza" e da "continuità" a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, non sarebbe nella libera disponibilità del Potere legislativo o del Potere esecutivo e non potrebbe essere soggetto a irrazionali, sbilanciate, sperequative e sostanzialmente inutili decurtazioni, le quali, in quanto tali, si presenterebbero comunque distoniche alla luce dei menzionati principi, che costituiscono presupposto e requisito essenziale di ogni giusto processo di cui agli *artt. 24, 101 e 111 della Costituzione*.

Peraltro, a giudizio del rimettente, le decurtazioni in parola non avrebbero tenuto conto della giurisprudenza della Corte, in relazione alla necessità che simili interventi debbano essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (cfr., sentenza n. 245 del 1997 e ordinanza n. 299 del 1999). La manovra in questione sarebbe, invece, solo apparentemente temporanea, secondo una logica perennemente emergenziale non incidente su alcun problema strutturale e culturale del «sistema Italia», come «le percussive ed ancora contingenti» manovre successive avrebbero dimostrato.

Le norme in questione vengono, inoltre, censurate con riferimento *all'art. 36 della Costituzione*, in quanto la retribuzione dei magistrati, stabilita con legge formale ed aggiornata, solo per *relationem*, sarebbe correlata non solo alla generica quantità e qualità delle funzioni ma anche al ruolo istituzionale e costituzionale svolto, sicché colpendo i meccanismi automatici di adeguamento si inciderebbe sull'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione, rispetto alle specifiche funzioni di rilievo costituzionale, delle quali il legislatore ha tenuto conto nel delineare i corrispondenti meccanismi retributivi.

1.6.3.- Con riguardo alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, il TAR trentino censura l'apparato normativo utilizzando le medesime argomentazioni impiegate per l'adeguamento, che ricalcano, peraltro, in larga misura quanto già riportato sinteticamente in relazione alle altre ordinanze. Tale indennità, che dovrebbe compensare gli oneri che i magistrati incontrano, anche in considerazione di un modello di lavoro "domestico", in cui l'amministrazione non mette a disposizione sufficienti mezzi ed uffici in cui svolgere l'attività istituzionale, perderebbe irragionevolmente, attraverso la sua riduzione progressiva, il ruolo originario.

Inoltre, viene prospettata anche la violazione *dell'art. 36 della Costituzione*, che impone sia l'obbligo di rispettare la proporzionalità tra la retribuzione e il livello quali-quantitativo del lavoro prestato, che il correlato divieto di diminuire lo stipendio se non in conseguenza della diminuzione delle prestazioni richieste.

Infine, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale anche con riferimento alla violazione *dell'art. 53 Cost.*, in quanto si tratterebbe di un vero e proprio prelievo forzoso di somme stipendiali ed indennitarie a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato, non correlato ad alcuna "capacità contributiva". Non si tratterebbe, infatti, di un elemento di arricchimento della sfera del singolo, ma di un semplice ristoro o rimborso compensativo di oneri che il magistrato deve necessariamente sostenere, non rivelatore, dunque, di ricchezza statica o dinamica (patrimonio o reddito).

1.6.4.- La norma viene, poi, complessivamente censurata con riferimento alla violazione *dell'art. 97, primo comma, della Costituzione*, poiché la manovra in questione avrebbe avuto riflessi negativi sul buon

andamento degli uffici dell'Amministrazione della giustizia. Le gravose misure finanziarie avrebbero, in primo luogo, contribuito a determinare un "massiccio esodo" di personale dalla magistratura, provocando in tal modo una repentina perdita non solo di un ragguardevole numero dei giudici, ma anche di un inestimabile bagaglio di conoscenze e di esperienze, determinando nel contempo un aggravio di lavoro sui giudici rimasti. Inoltre, avrebbe influito sul buon andamento inteso come «regola di svolgimento della funzione», il cui rispetto sarebbe assicurato da tutti gli strumenti di garanzia apprestati dalla complessiva organizzazione dell'Amministrazione della giustizia, fra i quali rientrerebbero anche le condizioni di serenità e di stabilità delle proprie condizioni economiche, senza dover sopportare addirittura parte dei costi vivi del servizio.

1.6.5.- A giudizio del Tribunale amministrativo trentino, inoltre, la disciplina in questione, complessivamente considerata, violerebbe anche l'*art. 3 della Costituzione* per disparità di trattamento fra la categoria dei ricorrenti e quella del pubblico impiego contrattualizzato. Osserva in proposito che, mentre per il triennio 2011-2013 i dipendenti pubblici non subiranno aumenti dello stipendio ma neppure decurtazioni, in quanto la loro retribuzione rimarrà complessivamente "cristallizzata" al trattamento dell'anno 2010, lo sblocco della contrattazione collettiva consentirà ad essi di recuperare, nelle misure stabilite in sede di trattativa sindacale, quanto sarebbe loro spettato nel periodo precedente. Diversamente, i magistrati, non potranno recuperare o vedersi riassegnate le decurtazioni, con l'ulteriore vincolo peraltro del "tetto" dell'acconto spettante per l'anno 2014 e del conguaglio per l'anno 2015. Conseguentemente vi sarebbe una palese disparità di trattamento fra pubblici dipendenti che hanno identica capacità economica da lavoro dipendente.

Un simile assetto normativo, inoltre, sarebbe irragionevole alla luce dell'orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha considerato legittimo il blocco per un anno degli incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali, collocando tuttavia tale intervento «in un ambito estremo», purché limitato nel tempo ad un solo anno e non «irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini» (ordinanza n. 299 del 1999).

1.6.6.- Il rimettente dubita, poi, della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate anche per violazione del canone della ragionevolezza intrinseca, in considerazione del fatto che tali misure risulterebbero incoerenti rispetto al consolidato sistema retributivo della magistratura rispondente ai valori costituzionali già ricordati, e sarebbero sproporzionate, illogiche ed inadeguate in relazione agli effetti sostanzialmente irrisori dei prelievi sulla diminuzione della spesa pubblica. Tale irrazionalità dell'intervento celerebbe una ratio punitiva per l'intera magistratura, come dimostrato, peraltro dalla disposizione introdotta (dopo la proposizione del giudizio in oggetto e di altri analoghi presso vari TAR) dal comma 7 dell'*art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, secondo cui: «qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale; non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni».

1.7.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione I, con ordinanza del 25 gennaio 2012, iscritta al reg. *ord. n. 53 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2, 21 (ove occorra) e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania, Piemonte e Trento, e dopo aver premesso brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intervento complessivo.

Si tratterebbe, quanto all'adeguamento, di un intervento non ragionevole, in primo luogo, perché operato su di un trattamento retributivo strutturato con automatismi atti a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

In secondo luogo, perché aggredirebbe le retribuzioni, senza quella dimensione solidaristica determinata dalla ripartizione fra diverse categorie di cittadini, cui si riferiva l'ordinanza n. 299 del 1999.

Inoltre, i disposti blocchi stipendiali violerebbero *l'art. 36 della Costituzione*, vulnerando la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Con riferimento all'indennità giudiziaria, poi, il TAR sottolinea la violazione *dell'art. 36 Cost.* in quanto componente essenziale del trattamento retributivo, ovvero, *l'art. 53, primo comma, Cost.* qualora si ravvisasse nella medesima una prestazione di natura tributaria.

Ancora, viene censurato *l'art. 9, comma 2*, del più volte citato decreto-legge, che dispone il prelievo sulle somme eccedenti i 90.000 e 150.000 euro, in relazione alle retribuzioni del pubblico impiego. Tale disposizione violerebbe, secondo il rimettente, gli *artt. 2, 3 e 53, Cost.*, poiché, colpendo la sola categoria dei dipendenti pubblici, si porrebbe in contrasto con il principio di universalità dell'imposizione a parità di reddito, creando un effetto discriminatorio, reso evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà, oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il quale, sebbene giustificato dalla medesima ratio, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.

Infine, il prelievo tributario in questione, lederebbe anche, in maniera irragionevole in quanto intervento non strutturale, ma temporaneo, il legittimo affidamento sul proprio trattamento retributivo, in capo al pubblico dipendente che ha parametrato ad esso il proprio tenore di vita.

1.8.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione I, con ordinanza del 25 gennaio 2012, iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101 e 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, commi 2, 21 (ove occorra) e 22*, nonché dell'*articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.8.1.- Il rimettente premette che il ricorrente, magistrato contabile in servizio dal 1985, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo nella sua interezza, senza le decurtazioni prodotte dalle norme di cui all'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, consistenti, a far tempo dall'anno 2011, in una decurtazione stipendiale di euro 8.671,64 per effetto della riduzione di spesa coattivamente operata dall'*art. 9, comma 2, del predetto d.l. n. 78 del 2010*; nel blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsto dall'*art. 9, comma 2*; nella trattenuta della percentuale della indennità giudiziaria di cui alla *legge n. 27 del 1981*, pari ad euro 2.013,07 per l'anno 2011, euro 3.355,11 per l'anno 2012, euro 4.294,55 per l'anno 2013, in applicazione dell'*art. 9, comma 22*. Infine, il ricorrente assume che, al momento della cessazione del rapporto, il ricorrente subirà l'applicazione dell'*art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010*, che prevede la rateizzazione della corrispondente indennità, mentre fin da subito ne subisce gli effetti dannosi in conseguenza dell'applicazione del comma 10, che dispone la sostituzione dell'indennità di buonuscita con il meno favorevole trattamento di fine rapporto, pur perdurando sui dipendenti pubblici la trattenuta aggiuntiva del 2,50 sull'80% della retribuzione, in aggiunta all'aliquota, a tutti i lavoratori dipendenti applicabile, del 6,91% prevista dall'*art. 2120 del codice civile*. Sostiene, in relazione a tali illegittimi ed incostituzionali effetti negativi, l'eccesso di potere, l'ingiustizia manifesta e la violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 della Costituzione*. Nel giudizio è intervenuto ad adiuvandum, Paolo Abbritti, magistrato ordinario in servizio presso la Procura della Repubblica di Perugia, con atto depositato successivamente all'ordinanza di rimessione.

1.8.2.- Il rimettente assume, in primo luogo, che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sarebbe di intuitiva evidenza e discenderebbe dal fatto che le norme di cui ai commi 2 e 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010* trovano applicazione dal primo gennaio del 2011, di modo che il ricorrente ha subito il mancato incremento del 3,04% della voce stipendio (corrispondente al secondo acconto spettante ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2009*), la riduzione dell'indennità giudiziaria, nel corso del 2011 nella misura del 15%, e dal corrente anno 2012 nella misura del 25%, oltre che la riduzione del trattamento economico complessivo, del 5% una volta superati i 90.000 euro annui lordi, e del 10% una volta superati i 150.000 euro.

Il TAR evidenzia, altresì, che la disciplina introdotta dal *d.l. n. 78 del 2010* incidente sul trattamento retributivo, non si limita alla disposizione del comma 22, specificamente rivolta al personale di magistratura, ma si sviluppa in via generale anche attraverso la misura di cui al comma 2 del medesimo corpus legislativo. In particolare, la manovra prevedrebbe che: a) per tutti i dipendenti pubblici

(appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè del 10% per la parte eccedente 150.000 euro (comma 2); b) per i soli magistrati il blocco degli acconti per gli anni 2011/2013 e dei conguagli per il triennio 2010/2012 (comma 22, primo periodo); c) per i soli magistrati un "tetto" per l'acconto per l'anno 2014 che non può superare quello dell'anno 2010 ed un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, che sarà determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo, dunque, il triennio 2011/2013 (comma 22, primo periodo); d) per i soli magistrati la riduzione annualmente progressiva (15%, 25% e 32%), per il triennio 2011/2013, dell'indennità giudiziaria di cui alla *legge n. 27 del 1981* (comma 22, secondo periodo).

Il TAR assume che le misure di contenimento in questione incidono significativamente sul trattamento economico dei magistrati, alterando «l'euritmia di un sistema che prevede un meccanismo automatico di determinazione dello stesso, regolato dalla legge ordinaria, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei giudici».

1.8.3.- Ciò posto, viene censurato, in primo luogo, il citato comma 22, per le medesime motivazioni di cui alle ordinanze TAR Trento, 14 dicembre 2011, n. 3107; TAR Campania, Salerno, 23 giugno 2011, n. 1162; TAR Piemonte, Sez. II, 28 luglio 2011, n. 846; TAR Veneto, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1685.

Il rimettente osserva che, pur non ignorando l'orientamento di questa Corte su pregresse manovre che disponevano il blocco degli incrementi retributivi dovuti ad automatismi stipendiali, quella medesima giurisprudenza avrebbe consentito l'imposizione di sacrifici eccezionali, soltanto a condizione che fossero ragionevolmente ripartiti tra diverse categorie di cittadini, oltre transeunti e idonei allo scopo prefisso (sentenza n. 245 del 1997 e ordinanza n. 299 del 1999).

Le disposizioni impugnate, invece, si inserirebbero in una manovra finanziaria priva di dimensione solidaristica, che colpisce pesantemente solamente l'impiego pubblico, senza tenere conto del fatto che ne rimarrebbero immuni (anche a seguito del c.d. decreto «salva-Italia» *decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*) «i soggetti che con le amministrazioni pubbliche intrattengono solamente un rapporto di servizio onorario, ovviamente tutt'altro che gratuito».

In relazione a ciò la disposizione viene censurata anche sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del principio solidaristico di cui agli *artt. 3 e 2 della Costituzione*, venendo discriminati in peius i magistrati, frustrando la loro legittima aspettativa all'ordinario sviluppo economico della carriera.

Allo stesso tempo, a giudizio del rimettente, il blocco dell'adeguamento automatico violerebbe anche il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, sancito *dall'art. 36 della Costituzione*, determinando un taglio lineare delle retribuzioni a fronte di un carico di lavoro che, come noto, risulta progressivamente crescente, anche in considerazione della mancata copertura dei posti in organico.

1.8.4.- Quanto al taglio dell'indennità giudiziaria di cui all'*art. 3 della legge n. 27 del 1981*, il rimettente, ne deduce, in primo luogo, la violazione *dell'art. 36 Cost.*, in quanto componente essenziale della retribuzione.

Inoltre, trattandosi di decurtazione di natura tributaria, in quanto consistente in una prestazione imposta, consistente nell'ablazione di somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e nella loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente stesso (secondo la definizione delle sentenze 12 gennaio 1995, n. 11; 10 febbraio 1982, n. 26), la sua connotazione selettiva a danno dei magistrati, determinerebbe la violazione *dell'art. 53, primo comma, Cost.*, che esprime il principio della generalità delle imposte, in ragione della capacità contributiva. Non solo, ma a giudizio del TAR per l'Umbria, vi sarebbe anche una violazione *dell'art. 53, secondo comma, Cost.* trattandosi di un tributo sostanzialmente regressivo.

1.8.5.- Il rimettente censura, altresì, l'*art. 9, comma 2*, il quale, piuttosto che caratterizzarsi come una riduzione stipendiale (*melius*, come una riduzione dei trattamenti economici), avrebbe natura tributaria, ricorrendone i due elementi fondamentali dell'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata

attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, nonché della destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica.

Tale misura violerebbe gli *artt. 3 e 53 della Costituzione*, trattandosi di prelievo di natura tributaria, peraltro significativamente operato con progressivo raggiungimento di due differenti scaglioni (90.000 e 150.000 euro), cui si applicano aliquote crescenti, e colpirebbe solamente la categoria dei dipendenti pubblici (nel cui novero rientrano i magistrati), in contrasto con il principio della "universalità della imposizione". L'imposta sarebbe, inoltre, discriminatoria, sia in relazione all'amplicissima categoria dei "cittadini", rispetto alla quale i dipendenti pubblici sarebbero discriminati *ratione status* a parità di capacità economica, sia in relazione alla categoria più ristretta dei "lavoratori", risultando i dipendenti pubblici discriminati rispetto ai dipendenti privati, come pure ai lavoratori autonomi, i quali, a parità di reddito, non subiscono alcuna incisione patrimoniale. Tale effetto discriminatorio sarebbe reso ancor più evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà, oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*.

Peraltro l'*art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011* disporrebbe espressamente che «ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rileva[no] anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'*art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al lordo della riduzione ivi prevista», sicché il contributo di solidarietà si applicherebbe anche ai redditi complessivi che hanno già subito la decurtazione di cui all'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, seppure allorché raggiungano il superiore importo, senza che si verifichi una doppia imposizione.

1.8.6.- Il rimettente censura, infine, le modifiche apportate alla disciplina dell'indennità di buonuscita dall'*art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*.

Premette al riguardo, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione in tale materia, in quanto, pur essendo l'*art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75* (Proroga del termine previsto dall'*art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610*, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'*art. 6 della L. 29 aprile 1976, n. 177*, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), abrogato dall'*art. 4, comma 1, numero 12, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* (Attuazione dell'*articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risulterebbe confermata dall'*art. 133, comma 1, lettera i)*, dello stesso codice sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico». Sarebbe, infatti, indubbia, anche secondo la Corte di cassazione, l'inerenza della controversia sull'indennità di buonuscita ad un diritto attinente al rapporto di pubblico impiego (in questo senso si citano Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27304; 2 luglio 2008, n. 18038).

Nel merito, in virtù di quanto previsto dall'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, «con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011», la disciplina della buonuscita dei magistrati verrebbe ad essere assoggetta al differente regime di cui all'*art. 2120 del codice civile*, concernente il trattamento di fine rapporto.

Tale innovazione, modificando peggiorativamente il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei magistrati, renderebbe dubbia la legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso *art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*, che consente lo scaglionamento delle corresponsione dell'indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione), in quanto determinerebbe una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

In relazione a ciò, una volta intervenuta la scelta del legislatore di prevedere un regime comune del trattamento di fine servizio applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sarebbe irragionevole imporre ai soli dipendenti pubblici lo scaglionamento dell'indennità di buonuscita, determinandosi una violazione dell'*art. 3 della Costituzione*, nonché dell'*art. 36*, caratterizzandosi la buonuscita come "retribuzione differita". Siffatto differimento, inoltre, a giudizio del rimettente avrebbe un aggiuntivo carattere di irragionevolezza per il personale di magistratura, il cui pensionamento è legato al compimento del settantacinquesimo anno di età, epoca che, «naturalmente oltre che statisticamente, abbrevia le prospettive di vita, e dunque anche di effettiva fruibilità di tale retribuzione differita».

Infine, viene censurato il comma 10 dell'*art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*, in quanto la menzionata estensione del regime di cui *all'art. 2120 cod. civ.* (ai fini del computo dei trattamenti di fine servizio) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, con applicazione dell'aliquota del 6,91%, avrebbe dovuto comportare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, costituita dall'80% dello stipendio.

A giudizio del TAR, sebbene si possa sostenere che tale trattenuta, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, ai sensi dell'*art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sia stata implicitamente abrogata dalla normativa successiva, tuttavia, secondo i consueti criteri ermeneutici, l'abrogazione tacita di una norma andrebbe dedotta dalla diretta incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma nuova con l'antica sullo stesso oggetto, per l'assoluta contraddittorietà delle due disposizioni, ovvero per il fatto che la nuova legge regola l'intera materia, anche se in modo non del tutto incompatibile con la singola norma precedente, e ciò perchè la disciplina complessiva importa il coordinarsi delle varie disposizioni di cui essa consta in un insieme unitario, che non tollera contaminazioni con norme logicamente ispirate a principi diversi (vengono citate: Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3330).

Nel caso di specie, in primo luogo, l'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* non conterrebbe una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, che si sostituisca organicamente al *d.P.R. n. 1032 del 1973*. In secondo luogo, non potrebbe essere affermato, senza margine di incertezza, che tra le norme considerate sussista una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, o, per meglio dire, (tale che) dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2502; sez. lav., 1° ottobre 2002, n. 14129).

In assenza di antinomia tra le norme in esame, tale da escludere che l'applicazione dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* consenta anche una parallela applicazione della rivalsa nei confronti del dipendente, ai sensi dell'*art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973* (in tale senso peraltro si orienterebbe l'INPDAP con la circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010), sarebbe non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità connesso all'applicazione in combinato disposto dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* con la rivalsa a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50% della base contributiva, per violazione degli *artt. 3 e 36 della Costituzione*, consentendo allo Stato datore di lavoro una riduzione dell'accantonamento, illogica anche perché in nessuna misura collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato.

1.9.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, con ordinanza del 10 gennaio 2012, iscritta al reg. ord. n. 56 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania, Piemonte e Trento, e dopo aver svolto brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato comma 22.

1.9.1.- L'ordinanza, in primo luogo, solleva questione di legittimità costituzionale con motivazione ed in relazione a parametri in larga parte coincidenti con quelli delle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 53 e 54 del 2012, con riferimento agli *artt. 3, 23, 53, 101, primo comma, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.*, quest'ultimo in relazione all'*art. 6 della CEDU*. In particolare, si tratterebbe di un intervento in contraddizione con le garanzie apprestate dalla legge a tutela dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta allo svolgimento imparziale ed obbiettivo della funzione giudicante ed in definitiva di un "giusto processo", in adempimento degli obblighi convenzionali di cui al citato art. 6. In quanto poi, prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, sarebbero violati i principi di progressività e di generalità che informano il sistema tributario.

1.9.2.- Il TAR rimettente, aggiunge che le disposizioni di cui al comma 22 dell'*art. 9 cit.*, sia nella parte in cui incidono sull'adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati, sia in ordine alla riduzione progressiva dell'indennità giudiziaria, violerebbero il principio costituzionale di tutela dell'affidamento

ingenerato dai comportamenti del legislatore, del principio costituzionale di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di fronte alla legge di cui *all'art. 3 Cost.*

In particolare, in materia di retribuzione dei magistrati, in assenza di una espressa disposizione costituzionale, il riferimento principe sarebbe costituito dall'ampia riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, prevista *dall'art. 108, primo comma, Cost.*

La tendenziale attribuzione al legislatore di tale materia avrebbe, poi, determinato la sottrazione del trattamento economico dei magistrati alle procedure di contrattazione collettiva o di categoria, in ossequio al principio per cui occorre evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri (sentenza n. 1 del 1978).

Tuttavia, il potere di iniziativa unilaterale del legislatore in tema di trattamento economico dei magistrati, avrebbe dovuto essere svolto nel rispetto del principio di affidamento e del principio di leale collaborazione tra poteri costituzionalmente rilevanti.

In tale contesto, sussisterebbe una situazione giuridica di affidamento tutelabile dei magistrati, quantomeno nel senso della esistenza di aspettative generate dai precedenti comportamenti del legislatore. Il principio di tutela dell'affidamento, a sua volta, mentre sul piano della concreta disciplina legislativa avrebbe dovuto svolgersi mediante il ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze costituzionali (indipendenza ed autonomia dei giudici e compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica), non potrebbe non riflettersi anche sul piano procedimentale attraverso la previsione di una idonea fase del procedimento legislativo che preveda l'interlocuzione delle rappresentanze dei magistrati, che corrisponderebbe alla effettiva natura di legge-provvedimento non solo, per quanto qui rileva, dell'art. 9, comma 22, ma in generale delle disposizioni legislative che abbiano come oggetto la concreta disciplina del trattamento economico di una circoscritta categoria di lavoratori quali i magistrati.

La diversa soluzione adottata dal legislatore in questo caso determinerebbe, altresì, la violazione *dell'art. 3 Cost.* sotto i due profili della violazione del principio di ragionevolezza e della violazione della parità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, le quali sono protette dal contratto contro eventuali modificazioni in peius da parte dei datori di lavoro.

1.10.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, con due ordinanze del 10 gennaio 2012, iscritte al reg. ord. nn. 63 e 94 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania e Piemonte, e dopo aver enunciato brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato comma 22.

Le due ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale con motivazione ed in relazione a parametri in larga parte coincidenti con quelli delle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 20, 53 e 54 del 2012, con riferimento agli *artt. 3, 23 e 53, 101, primo comma, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.*, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU. Si tratterebbe di un intervento in contraddizione con i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta allo svolgimento imparziale ed obbiettivo della funzione giudicante ed in definitiva di un "giusto processo". Censura avvalorata, anche per il TAR Liguria, dai principi espressi dalla c.d. «Magna Carta dei Giudici» approvata dal CCJE, nonché dalla coeva Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri. Trattandosi poi, di prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, sarebbero violati i principi di progressività e di generalità.

Anche in questo caso, i rimettenti sottolineano la ratio punitiva delle misure in contestazione e ne evocano l'intrinseca irragionevolezza, anche in considerazione del fatto che la recente riforma organica della magistratura realizzata nel 2006, ha disposto che alle periodiche valutazioni di professionalità possa conseguire in ipotesi di apprezzamento negativo la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. In tale contesto il blocco indiscriminato nei confronti di tutti gli appartenenti alla magistratura realizzerebbe, a giudizio del TAR, l'effetto di una valutazione negativa di professionalità globale e complessiva, in spregio ai più fondamentali canoni dell'agire legislativo, rendendo manifesto

«l'attentato ai valori di indipendenza della magistratura». Del resto, l'intento punitivo sarebbe avvalorato dall'*art. 16, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011*, richiamato anche nelle altre ordinanze.

In definitiva, i rimettenti, con motivazioni coincidenti con le ordinanze n. 20 e n. 56 del 2012, assumono che le norme censurate avrebbero operato una compressione dei valori costituzionalmente garantiti dell'indipendenza ed autonomia della Magistratura in una maniera del tutto irrazionale, sproporzionata e discriminatoria, con particolare riferimento ai profili della disparità di trattamento, della irrazionalità "quantitativa" del taglio, irrazionalità "interna" alle misure, alterazione del rapporto di proporzionalità tra prestazione e retribuzione.

1.11.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al reg. *ord. n. 74 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21, primo periodo, 22, primo, secondo e terzo periodo, nonché dell'*art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette che i ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal *d.l. n. 78 del 2010*, in particolare dall'*art. 9*, commi 2, 21, 22 e dall'*art. 12, comma 7*, in relazione alle differenti anzianità di servizio.

1.11.1.- Seguendo l'ordine di prospettazione delle parti, il TAR per la Calabria, dubita della legittimità costituzionale, in primo luogo, dell'*art. 9, comma 2*, secondo cui i trattamenti economici ivi indicati, sono ridotti del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro lordi e del 10%, per la parte eccedente i 150.000 euro.

In via principale, il rimettente sostiene che, attesa la natura tributaria della norma, sarebbero violati gli *artt. 2, 3 e 53 Cost.*, con particolare riferimento ai principi di proporzionalità e progressività dell'imposizione.

Ciò posto, ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda inerente le decurtazioni del trattamento economico aventi natura tributaria, ai sensi dell'*art. 133, lettera i)*, del codice del processo amministrativo, il rimettente assume, in primo luogo, che il prelievo sarebbe disposto esclusivamente in danno di una ben definita categoria socio-economica, i lavoratori dipendenti del settore pubblico, ivi inclusi i magistrati, laddove, utilizzando il termine "tutti", la disposizione costituzionale individuierebbe tutta la platea dei contribuenti da assoggettare al prelievo fiscale. Non varrebbe osservare, in contrario, che i magistrati e/o i dipendenti pubblici sarebbero titolari di cespiti economici adeguati al prelievo, in quanto in possesso di una condizione lavorativa connotata da "stabilità", trattandosi di un argomento politico o comunque ideologico, ma non certamente giuridico. Inoltre, anche all'interno della medesima categoria dei magistrati, la norma conterrebbe aspetti sperequativi e regressivi, perché, prescinderebbe dalla considerazione dell'eventuale sussistenza di ulteriori proventi.

1.11.2.- In via subordinata, prosegue il rimettente, anche non riconoscendo alla norma natura tributaria (soluzione questa preferita dal collegio), sussisterebbero comunque i menzionati profili di illegittimità costituzionale.

La disposizione, infatti, rideterminando, in senso ablativo, un trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente come diritto soggettivo, inciderebbe sullo status economico dei lavoratori (anche appartenenti alla magistratura) alterando quel sinallagma che è il *proprium* dei rapporti di durata ed in particolare proprio dei rapporti di lavoro. Sebbene, infatti non sia interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, queste non potrebbero trasmodare in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999), in violazione, non solo dell'*art. 3*, ma anche dell'*art. 2 e 36 della Costituzione*. Ciò, in quanto la novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, realizzata dal *d.l. n. 78 del 2010*, oltre a tradursi nel grave scardinamento del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, sacrificerebbe la stessa dignità sociale della persona-lavoratore, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali arbitrarie non solo nelle modalità del prelievo, ma nello stesso presupposto, perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza derivante dall'essere ad un tempo datore di lavoro e legislatore.

1.11.3.- Inoltre, ancora nel caso in cui non si riconoscesse alla norma natura tributaria, secondo il rimettente la disposizione violerebbe gli *artt. 42 e 97 Cost.*, per lesione dei principi costituzionali in materia di ablazione reale e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Se la norma non avesse una natura tributaria, sarebbe incontestabile la sua natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che determinerebbe una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità. In tal senso, infatti, non potrebbe dubitarsi del fatto che il fenomeno espropriativo possa astrattamente colpire anche beni mobili fungibili, quali il denaro (nella specie, gli stipendi pubblici), sicchè si tratterebbe altresì di una norma-provvedimento, con conseguente violazione dell'*art. 97 Cost.*, avendo tale norma mutuato la natura del provvedimento, elidendone la fase del procedimento, deputata, fra l'altro alla partecipazione degli interessati, al fine di interloquire sulla legittimità e sull'opportunità delle scelte cui sono chiamati a contribuire con il loro sacrificio.

1.11.4.- Sotto ulteriore profilo, poi, il TAR per la Calabria, deduce la violazione degli *artt. 2 e 3 Cost.*, indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria della norma, in quanto l'aver attribuito la parte predominante dello sforzo "contributivo" ad una minore retribuzione dei dipendenti pubblici, e tra essi dei magistrati, introdurrebbe "forti discriminazioni", per le seguenti ragioni: il prelievo riguarderebbe ingiustificatamente una categoria di sicura "tassabilità", trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute, soltanto perché misura più spendibile con l'opinione pubblica e perché comodamente qualificabile come "riduzione di spesa". In questo senso il rimettente sottolinea, altresì, che sarebbe consentito al legislatore stabilire una diminuzione delle retribuzioni dei magistrati, ma attraverso uno strumento specifico destinato a novellare organicamente e razionalmente l'intera disciplina di settore, regolando "a monte" la modalità ed i presupposti, con appositi moduli di procedura da osservarsi per il caso di eventi eccezionali, che impongano il coinvolgimento della categoria nello sforzo collettivo di risanamento dei conti pubblici.

La dedotta discriminazione peraltro contrasterebbe anche con "orientamenti di matrice comunitaria" (recte europea), con riguardo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella «Raccomandazione CM/Rec (2010)».

L'irragionevolezza dell'intervento, ancora sarebbe evidenziata anche dal fatto che sull'importo "tagliato" del 5% o del 10% sarebbe applicata la ritenuta previdenziale (ex Circolare n. 12 del 15 aprile 2011), sicchè l'importo così risultante, si riverbererebbe interamente sulla retribuzione netta, diminuendone l'ammontare, con conseguenze assurde ed inopinate, poichè prescriverebbe un prelievo contributivo applicato ad una retribuzione meramente "figurativa" e non reale.

1.11.5.- Il rimettente ritiene, altresì, che, mediante uno strumento che formalmente incide (solo) sulla retribuzione dei magistrati, verrebbe ad operare un indebito condizionamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale, poichè si costringerebbe l'ordine di appartenenza ad un confronto con i pubblici poteri al fine di ripristinare le condizioni economiche originarie, o quantomeno di elidere o attenuare le conseguenze negative della misura disposta in violazione dei valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato, in particolare con riferimento ai magistrati amministrativi, di cui la Costituzione delinea l'attività di consulenza giuridico-amministrativa (spettante in via esclusiva al Consiglio di Stato), e di «tutela della giustizia nell'amministrazione».

1.11.6.- Con riguardo ai commi 21 e 22 dell'*art. 9* il TAR ne deduce la violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.*, con motivazioni in larga parte coincidenti con quelle sottese alle ordinanze di rimessione iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 53, 54 e 63 del 2012.

Quanto in particolare all'indennità giudiziaria, sarebbe evidente l'irrazionalità derivante dalla previsione di un progressivo accrescimento nel tempo del taglio in questione. Sebbene una simile progressione possa spiegarsi con la necessità di tener conto delle promozioni nel triennio, anche tale giustificazione, non presente nella legge, sarebbe del tutto illogica ed incoerente con il sistema.

Nello stesso senso, il ricorrente, conclude che neppure la motivazione della "crisi economica" sia adeguata a spiegare la ratio dei tagli crescenti, in quanto la norma dovrebbe consentire un risparmio immediato con progressiva mitigazione/riduzione del "taglio" fino a quando la crisi verrà superata. Del resto, anche a ritenere che l'invocazione della "crisi" costituisca l'effettiva motivazione della manovra non dovrebbe trascurarsi la "diversa sensibilità maturata in ambito europeo", nell'ambito della quale andrebbe collocata la sentenza del 24 novembre 2010 della Corte di giustizia UE (C-40/10), la quale ha annullato le disposizioni del regolamento 1296/2009 UE, che avevano ridotto l'adeguamento automatico annuale al

costo della vita degli stipendi dei funzionari UE, abbattendolo dal 3,7% all'1,85%, ritenendo che la pur nota situazione di crisi economica non potesse essere posta a fondamento di poteri "eccezionali" del Consiglio.

Il TAR ripropone, poi, anche con riferimento ai commi 21 e 22, le censure già esposte in riferimento all'art. 9, comma 2, specificando con riferimento alla violazione *dell'art. 36 Cost.* che, nel caso della magistratura amministrativa la falcidia della retribuzione assumerebbe specifici aspetti paradossali, poiché la norma che dispone il taglio delle retribuzioni si colloca in un contesto di progressivo aumento del carico di lavoro richiesto dallo Stato datore di lavoro ai magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato (con riguardo alle innovazioni introdotte dal codice del processo amministrativo).

1.11.7.- Infine, con riferimento al comma 7 dell'art. 12 («Interventi in materia previdenziale») il rimettente premette che la rilevanza della questione consisterebbe nel fatto che i ricorrenti subiranno con certezza assoluta l'applicazione delle disposizioni in argomento al momento della cessazione del rapporto, comunque ed in qualunque tempo essa avvenga.

A giudizio del TAR, disponendosi uno scaglionamento - in favore del solo datore di lavoro pubblico - dell'onere di corresponsione delle indennità, comunque denominate, di fine rapporto, si determinerebbe una diminuzione patrimoniale certa con la mancata corresponsione di interessi per la dilazione del pagamento ed una "profonda compromissione del rapporto", in ragione della natura retributiva, sia pure differita di tali indennità.

In punto di non manifesta infondatezza, poi, vengono invocati gli *artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 104, 108, 111 e 113 Cost.*, per le medesime motivazioni afferenti all'art. 9, comma 2.

1.12.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al reg. ord. n. 75 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 21 e 22 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il rimettente premette che i ricorrenti, tutti magistrati ordinari, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal *d.l. n. 78 del 2010*, in particolare dall'art. 9, commi 21 e 22. Premette altresì che nella udienza è stata sollevata analoga questione, precisando che nel procedimento de quo la questione di legittimità sollevata concerne esclusivamente i commi 21 e 22 del citato art. 9.

1.13. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 22 febbraio 2012, iscritta al reg. ord. n. 76 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle altre ordinanze di rimessione, essendo investito da ricorsi proposti da magistrati ordinari.

Ciò posto, il giudice a quo ripercorre sinteticamente le motivazioni in larga parte sottese alle altre ordinanze di rimessione, assumendo che le descritte misure, incidenti sugli automatismi e sull'indennità, violerebbero, realizzando un intervento discriminatorio, il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura, determinando una ingiustificata assimilazione di situazioni diseguali, ponendosi altresì in contrasto con i principi di capacità contributiva e di progressività di cui *all'art. 53 Cost.*

1.14.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, con *ordinanza dell'11 gennaio 2012*, iscritta al reg. ord. n. 81 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 101 e 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il giudice a quo colloca l'intervento in parola nell'ambito della necessità di adeguare le retribuzioni dei magistrati al deterioramento della situazione economica nazionale in modo più veloce rispetto alla riduzione che si avrebbe in via riflessa, come conseguenza del blocco delle retribuzioni del pubblico

impiego (interventi analoghi sarebbero previsti anche dalla normativa comunitaria: Corte di giustizia, terza sezione, 24 novembre 2010, in causa C-40/10).

Ricorda ancora il TAR lombardo come la giurisprudenza costituzionale abbia affermato che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui *all'art. 3 della Costituzione* solo a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. Pertanto, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il rimettente procede, in primo luogo, ad un confronto con il trattamento riservato alla dirigenza pubblica privatizzata a parità di condizioni economiche e sociali, al fine di verificare la non arbitrarietà dell'intervento nei confronti dei magistrati, sotto forma di irrazionale riparto dei sacrifici fra categorie di cittadini.

L'esito di tale raffronto induce il giudice a quo a ritenere che mentre il personale di magistratura sarebbe soggetto ad una riduzione complessiva delle retribuzioni, l'impiego pubblico privatizzato sarebbe soggetto solo ad un blocco "temperato" delle dinamiche retributive, con conseguente arbitrarietà ed irrazionalità del riparto dei sacrifici tra categorie diverse di cittadini, oltre che in violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Quanto, poi, alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, in quanto prelievo di natura tributaria, violerebbe *l'art. 53 della Costituzione*, poiché non collegata alla capacità contributiva, trattandosi di indennità compensativa di spese strumentali.

In particolare, con riferimento al "tetto" per l'acconto dell'adeguamento per l'anno 2014 (che non può superare quello dell'anno 2010) ed al "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, che sarà determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo pertanto il triennio 2011-2013, il rimettente rileva che mediante questa disposizione i meccanismi di adeguamento retributivo riprenderebbero a decorrere come se il tempo non fosse decorso, determinando un effetto irreversibile. Tale intervento supererebbe i limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore nel triennio 2011-2013, con violazione degli *artt. 3 e 36 della Costituzione*. Sotto ulteriore profilo poi la previsione di effetti permanenti del blocco dell'adeguamento retributivo trasformerebbe l'intervento eccezionale in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, che violerebbe *l'art. 36 della Costituzione*.

2.- Nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219, 248 del 2011 e 20 del 2012, con identici atti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel merito per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato osserva, in primo luogo ed in via generale, che le misure contenute nella manovra economica 2010 sarebbero state necessitate dall'eccezionalità della situazione economica internazionale e dall'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In particolare l'intervento sul settore del pubblico impiego, avrebbe anticipato quanto successivamente espressamente chiesto con la lettera, in data 5 agosto 2011, della Banca centrale europea (BCE), a firma congiunta di Mario Draghi (Presidente designato) e di Jean-Claude Trichet (Presidente in carica), con la quale sarebbe stato esplicitamente indicato di «valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, (...) se necessario, riducendo gli stipendi». In tale contesto, l'intervento avrebbe dovuto necessariamente investire anche il personale di magistratura, attraverso misure che attengono direttamente al rapporto d'impiego e non all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Presidente del Consiglio ricorda, poi, come l'intervento di finanza pubblica in questione non appaia dissimile dalla manovra del 1993 (*art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali -*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1999), in quanto non lesive.

Quanto alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, la cui natura "componente del normale trattamento economico" sarebbe già stata affermata dalla Corte (sentenza n. 238 del 1990), la difesa dello Stato osserva che la sua introduzione sarebbe correlata al fatto che per il solo personale di magistratura, risulterebbero salvaguardati sia gli automatismi stipendiali sia gli effetti economici delle promozioni.

L'affermazione secondo cui tale riduzione della speciale indennità sarebbe una prestazione patrimoniale "di natura sostanzialmente tributaria" non sarebbe corretta, giacché tutte le misure previste dal citato art. 9 sarebbero finalizzate a conseguire soltanto una riduzione di spesa di tutti gli apparati in cui si

articola la pubblica amministrazione. Tale assunto sarebbe del resto confermato dal fatto che tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

Inoltre, in relazione all'eccepsita disparità di trattamento fra i magistrati, poiché colpiti tutti senza distinzione nello stesso ammontare, la tesi sarebbe smentita in relazione al fatto che i magistrati con retribuzioni meno elevate non subirebbero la misura della decurtazione percentuale prevista dal comma 2 del medesimo art. 9.

Quanto, invece, alla mancata erogazione per il triennio 2011-2013 dei miglioramenti economici previsti dalla *legge n. 27 del 1981*, in materia di adeguamento di diritto del trattamento economico, erroneamente definita come "decurtazione" e non, invece, come mancata crescita retributiva, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la disposizione contestata si sarebbe limitata a prevedere che, a fronte del blocco triennale della contrattazione economica del pubblico impiego, altrettanto dovesse avvenire anche per la categoria dei magistrati.

2.1.- Nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 46, 53, 54, 56, 63, 74 e 75 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, ripercorrendo pedissequamente le osservazioni già sintetizzate. Ha, inoltre, osservato, quanto alla violazione *dell'art. 36, Cost.*, che andrebbe considerata la retribuzione nel suo complesso e non le singole sue componenti, tanto più che l'origine storica della speciale indennità sarebbe del tutto superata, avendone la Corte costituzionale riconosciuto la sua natura retributiva, onnicomprensiva. L'intervento in questione sarebbe poi stato imposto dalla necessità di compensare la mancata adozione del blocco degli automatismi stipendiali e delle progressioni di carriera previsto per altre categorie personale.

Infine, l'Avvocatura dello Stato osserva, quanto alla questione concernente il comma 2 del citato art. 9, che si tratterebbe di mera riduzione di spesa imposta dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissi, per fronteggiare l'eccezionalità della situazione economica internazionale, come sarebbe dimostrato dal fatto che tale riduzione non opererebbe ai fini previdenziali. Di conseguenza dovrebbe essere esclusa la natura tributaria della medesima.

Con specifico riferimento all'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012 ed alla norma contenuta nell'art. 12, comma 10, l'Avvocatura generale dello Stato assume, quanto all'illegittimità del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione, che la disciplina innovata non avrebbe modificato la natura dell'indennità di buonuscita. Il legislatore, già in passato (come nel caso della *legge 8 agosto 1995 n. 335*) avrebbe disciplinato il passaggio dal sistema di TFS a quello di TFR, stabilendo che la retribuzione del personale in TFR fosse ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera di previdenza. Conseguentemente, da una lettura sistematica delle norme vigenti, non deriverebbe il denunciato contrasto (come confermato dalla circolare INPDAP n. 17 del 2010 e dal parere del 21 dicembre 2011 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato).

Nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 11 e 12 del 2012, non risulta intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.- In tutti i giudizi si sono costituite le parti private, chiedendo la riunione con le altre ordinanze sollevate da altre autorità giudiziarie e riservandosi ogni più ampia successiva deduzione.

Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012 è intervenuto Paolo Abbritti, intervenore ad adiuvandum nel giudizio a quo, con atto depositato presso il TAR rimettente successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata ed, altresì, di «dichiarare l'illegittimità costituzionale ai sensi *dell'art. 27 Cost.* dell'art. 16 (comma 1, lettera b) e comma 7, del *D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con *L. 15 luglio 2011, n. 111*, per contrasto con gli *artt. 3, 101, 104 e 118 Cost.*»

4.- In prossimità dell'udienza del 6 marzo 2012, fissata per la trattazione delle ordinanze reg. ord. nn. 219 e 248, prima del disposto rinvio a nuovo ruolo, l'Avvocatura dello Stato ha presentato ulteriore memoria, ribadendo le argomentazioni svolte in relazione a quei procedimenti e ricordando che analogo ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stato respinto con sentenza n. 1671/2011, in data 16 novembre 2011, depositata in data 28 novembre 2011.

A giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le misure censurate atterrebbero direttamente al rapporto d'impiego e non all'esercizio delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al comma 22 dell'art. 9, che avrebbe determinato in concreto effetti significativamente meno incisivi rispetto all'intervento previsto per il restante personale in regime pubblicistico.

Viene, altresì, richiamata la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 2011, quanto al bilanciamento fra gli automatismi stipendiali determinati da classi e scatti e la riduzione della speciale indennità di cui fruisce la categoria dei magistrati.

Con riferimento, poi, alla c.d. Magna Carta dei Giudici, l'Avvocatura ribadisce che essa non assumerebbe rilievo determinante, essendo priva ex se di valore cogente e, con riguardo agli *artt. 23 e 53 della Costituzione*, si ribadisce che l'intervento non avrebbe natura tributaria.

Inoltre, non sussisterebbe neppure una violazione *dell'art. 36 Cost.*, in quanto, indipendentemente dalla natura "retributiva" o meno della indennità c.d. giudiziaria, quest'ultima costituirebbe parte integrante - perché componente fissa e continuativa - del trattamento economico, che andrebbe valutato nel suo complesso, quanto alla proporzionalità ed adeguatezza, tenuto conto peraltro, che «l'applicazione delle disposizioni di contenimento previste per il personale di magistratura, non impedisce l'evoluzione della relativa dinamica retributiva (classi e progressioni di carriera), salvaguardi gli effetti previdenziali delle riduzioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 (come già precisato sopra al punto 4) e si concretizzi (...) in misure di portata più limitata rispetto a quelle previste per altre categorie, per le quali gli interventi stabiliti dal comma 21 dello stesso art. 9 hanno effetti più incisivi e di carattere strutturale» (relazione della Ragioneria generale dello Stato).

Neppure, secondo l'Avvocatura, il blocco degli incrementi per un triennio dovuto all'esclusione di erogazione degli incrementi nascenti dal sistema di automatico adeguamento stipendiale violerebbe *l'art. 36 Cost.*: da un lato, perché esso non determinerebbe riduzioni stipendiali, ma solo esclusione di incrementi stipendiali; dall'altro, perché si tratterebbe di misura eccezionale, transeunte, consentanea a uno scopo e a una situazione che la rendono non arbitraria, ma ragionevole e rispondente al principio di solidarietà di cui *all'art. 2 della Costituzione*.

Da ultimo, in riferimento alla violazione *dell'art. 97 Cost.*, si esclude che tale parametro possa riferirsi anche all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

5.- In prossimità dell'udienza del 6 marzo 2012, fissata per la trattazione delle ordinanze r.o. nn. 219 e 248, prima del disposto rinvio a nuovo ruolo, anche le parti ricorrenti hanno prodotto ulteriori memorie, ribadendo nel complesso le argomentazioni sottese agli atti introduttivi dei giudizi ed alle ordinanze di rimessione.

In particolare, viene contestata la tesi difensiva dell'Avvocatura, secondo cui la decurtazione dell'indennità speciale avrebbe la sola funzione di ristabilire l'eguaglianza tra il trattamento economico dei magistrati e quello delle altre categorie di personale "non contrattualizzato", limitandosi a "compensare" i "vantaggi" derivanti, dalla mancata applicazione ai magistrati del "blocco" delle progressioni stipendiali "automatiche" ("classi" e "scatti" di stipendio) e degli effetti economici delle "progressioni di carriera" previsto, per tutte le altre categorie di personale "non contrattualizzato", dall'*art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010*.

L'argomento sarebbe, infatti, infondato: il mancato blocco degli "automatismi stipendiali" non rappresenterebbe affatto un particolare trattamento di favore riservato ai magistrati, ma la conseguenza del fatto che, solo per tale categoria, le progressioni stipendiali "automatiche" non esisterebbero più.

A seguito dell'entrata in vigore dell'*art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160* (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'*articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*), infatti, la progressione stipendiale dei magistrati non sarebbe più automatica, ma legata agli esiti delle valutazioni periodiche di professionalità, effettuate dal CSM su parere del Consiglio giudiziario, e che hanno ad oggetto la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno dimostrati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni:

l'eventuale esito negativo della valutazione "comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio" (art. 11, comma 12, del d.lgs n. 160 del 2006).

Dovrebbe poi escludersi che la decurtazione dell'indennità possa essere giustificata con l'esigenza di compensare il fatto che i magistrati, a differenza delle altre categorie di personale "non contrattualizzato", sarebbero esenti dal blocco degli effetti economici delle "progressioni di carriera". Della esenzione dal blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera non si gioverebbero, infatti, tutti i magistrati, ma solamente coloro che, nel triennio 2011-2013, dovessero conseguire una simile progressione: ossia alla stregua dei dati forniti dall'Amministrazione, solo una esigua minoranza (circa il 20% - poco più di 700 per anno, nel triennio) del totale dei magistrati attualmente in servizio.

Sicché, nel corso del periodo di riferimento, la maggior parte dei magistrati, nel corso del triennio 2011-2013, vedrebbe ridursi il proprio trattamento economico complessivo.

Le parti ribadiscono, poi, che i meccanismi normativi che assistono le retribuzioni dei magistrati sarebbero tesi alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardato anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 1 del 1978), «evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993) e concretizzando «una garanzia idonea a tale scopo» (sentenza n. 238 del 1990).

Quanto, poi all'indennità giudiziaria, si sostiene che essa sarebbe entrata a far parte in via ordinaria e normale del trattamento economico ad un titolo appunto "speciale" poiché diretta a consentire di far fronte «agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività», imparziale, indipendente e con «impegno senza precisi limiti temporali» (si citano le sentenze n. 479 del 2000, n. 238 del 1990 e n. 57 del 1990; nonché Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2002, n. 2287).

La decurtazione operata, quindi, farebbe irragionevolmente gravare sui magistrati "oneri" specifici dell'organizzazione del loro lavoro, determinando anche la violazione degli *artt. 23 e 53 Cost.*, in quanto non colpirebbe un "sintomo di arricchimento", ossia un elemento di potenziamento della sfera economica, ma il mero recupero di "oneri" che il magistrato incontra nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.- Il 12 giugno 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di intervento nel giudizio iscritto al reg. *ord. n. 94 del 2012*, riproponendo pedissequamente le argomentazioni a sostegno dell'infondatezza, già sintetizzate con riferimento agli altri atti di intervento.

6.1.- In prossimità dell'udienza del 3 luglio 2012 l'Avvocatura dello Stato ha depositato ulteriori memorie, con riferimento ai giudizi iscritti ai nn. 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 76 del reg. *ord. 2012*.

In tali atti, sostanzialmente identici, vengono ribadite le argomentazioni già spese a sostegno dell'infondatezza delle questioni.

In aggiunta alle già sintetizzate argomentazioni, l'Avvocatura dello Stato si sofferma anche sulle censure riguardanti l'art. 12, commi 7 e 10.

In particolare, quanto alla trattenuta del 2,50%, si evidenzia, richiamando la circolare INPS n. 17/2010, come la nuova disciplina non abbia mutato la natura del trattamento di fine servizio e, si sostiene che analogamente a quanto avvenuto nel passato, il complesso normativo risultante ha stabilito che la retribuzione del personale assoggettato a TFR sia ridotta "di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza". Conclusivamente, dunque, il prelievo del 2,50% avrebbe natura di contributo solidaristico a favore dell'istituto previdenziale, che il legislatore avrebbe voluto mantenere. Del resto, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri, la stessa Corte costituzionale avrebbe riconosciuto la legittimità costituzionale di una simile disciplina, con riferimento ai lavoratori dipendenti della società Poste s.p.a., con la sentenza n. 259 del 2002.

In conclusione, l'Avvocatura, ribadisce che tutti gli interventi normativi censurati sarebbero giustificati dall'eccezionalità della situazione economica da affrontare e limitati nel tempo.

6.2.- In pari data, anche le parti private del giudizio hanno depositato memorie, in prossimità dell'udienza del 3 luglio 2012, ribadendo complessivamente le argomentazioni sottese alle ordinanze di rimessione. In aggiunta, si contesta che la riduzione dell'indennità speciale sia connessa in qualche modo al

mantenimento del meccanismo automatico di progressione per classi e scatti. Tale assunto dell'Avvocatura sarebbe, infatti, smentito dal fatto che a seguito dell'art. 11 del d.lgs n. 160 del 2006 tale progressione non sarebbe affatto automatica, quanto piuttosto legata al procedere positivo delle valutazioni quadriennali di professionalità.

Motivi della decisione

1.- Sono sottoposte all'esame della Corte 15 ordinanze di rimessione (reg. *ord. n. 219*, 248 del 2011; 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del 2012), con le quali i TAR per la Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trento, Umbria, Sardegna, Liguria, Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'articolo 9, commi 22 (tutte le ordinanze - alcune di esse indicando anche il comma 21), nonché del comma 2 (le sole ordinanze r.o. n. 46, 53, 54, 73, 74 e 75 del 2012); dell'articolo 12, comma 7 (le ordinanze r.o. nn. 54 e 74 del 2012); dell'articolo 12, comma 10 (la sola ordinanza r.o. n. 54 del 2012) del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in riferimento agli *artt. 2, 3, 23, 24, 36, 42, 53, 97, 100, 101, 104, 108, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione*, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

1.1.- Le questioni hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate con argomentazioni in larga misura coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.

2.- Tutte le ordinanze in esame, emesse nel corso di giudizi proposti da magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, censurano, sotto diversi profili, l'art. 9, comma 22, del decreto-legge summenzionato (quelle iscritte al reg. *ord. nn. 12, 53, 74 e 75 del 2012* in combinato con il comma 21); alcune di esse censurano anche il comma 2 dell'art. 9; le ordinanze nn. 54 e 74 del 2012 hanno ad oggetto anche l'art. 12, comma 7; infine, la sola *ordinanza n. 54* dubita della legittimità costituzionale anche del comma 10 del medesimo articolo 12.

2.1.- I rimettenti premettono che la disciplina censurata si ricaverebbe dal complesso normativo dei commi 21 e 22 del *d.l. n. 78 del 2010*, in quanto per i magistrati, così come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, verrebbe introdotto un "blocco" dei "meccanismi di adeguamento retributivo" previsto dal primo periodo del comma 21, la cui operatività sarebbe estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo dell'art. 22. Inoltre, ai soli magistrati verrebbe operata una riduzione crescente nel tempo dell'indennità giudiziaria e verrebbero introdotti, sempre in forza dell'art. 22, "tetti" all'acconto per l'anno 2014.

In relazione a tale disciplina, vengono, in primo luogo, sollevate questioni di legittimità costituzionale relative al complessivo intervento riguardante sia il cosiddetto "blocco degli adeguamenti", sia la riduzione della speciale indennità di cui all'*articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27* (Provvidenze per il personale di magistratura).

In particolare, le ordinanze iscritte al reg. *ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 46, 53, 54, 56, 63, 76, 81 e 94 del 2012*, assumono che la disciplina in questione contrasterebbe con l'*art. 104, primo comma, della Costituzione*, in quanto, rappresentando il c.d. adeguamento automatico un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza», la misura adottata violerebbe il principio in virtù del quale il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere legislativo» e dovrebbe non soltanto essere «adeguato» alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex *art. 36 della Costituzione*), ma anche va «certo e costante, e in generale non soggetto a decurtazioni (tanto più se periodiche o ricorrenti)».

Tale disciplina contrasterebbe, altresì, con gli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108, della Costituzione*, in quanto realizzerebbe una irragionevole decurtazione del trattamento retributivo dei magistrati, il quale è

caratterizzato da un automatismo legale, che si pone «come guarentigia idonea a garantire il precetto costituzionale dell'autonomia ed indipendenza dei giudici, valore che deve essere salvaguardato anche sul piano economico», con la conseguenza che una simile manovra obbligherebbe il magistrato (come singolo o come Ordine) a rivendicazioni economiche verso i pubblici poteri.

Viene, inoltre, evocata (ordinanze r.o. nn. 54, 63 e 94 del 2012) la violazione degli *artt. 2 e 3 Cost.*, in quanto tali misure, intrinsecamente irragionevoli, sarebbero inserite in una manovra priva di dimensione solidaristica.

3.- A tutte queste censure che, come detto, riguardano il comma 22 complessivamente considerato, si aggiungono altri profili che specificano ulteriormente la prospettata illegittimità costituzionale, anche con riferimento al principio di tutela dell'affidamento ed all'esercizio imparziale della funzione giudiziaria, necessario a garantire un processo giusto ed equo davanti ad un tribunale indipendente, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4.- Con specifico riferimento al meccanismo di blocco temporaneo degli adeguamenti stipendiali, i rimettenti, oltre a richiamare il nucleo fondamentale di censura costituito dalla asserita violazione degli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione*, sostengono che la disciplina in esame non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla necessità che simili interventi debbano essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».

5.- Con riguardo all'indennità giudiziaria prevista dall'*art. 3 della legge n. 27 del 1981*, a giudizio dei TAR rimettenti, le decurtazioni operate avrebbero tutte le caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie alcune entrate. In particolare, si tratterebbe di una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Secondo i rimettenti, la qualificazione come mera riduzione di spesa non riuscirebbe ad escludere la reale natura tributaria delle misure.

Ciò posto, sarebbe evidente l'illegittimità dell'art. 9, comma 22 (ed anche della disposizione riguardante il "contributo di solidarietà" di cui al comma 2), in quanto il legislatore, a parità di capacità contributiva ed in violazione dell'*art. 53 della Costituzione*, avrebbe deciso di colpire, con misure continuative, solo una particolare e ristretta classe di contribuenti.

Sussisterebbe, dunque, la violazione degli *artt. 3, 23 e 53 della Costituzione*, in quanto, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si concreterebbe in una prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria.

I rimettenti sostengono che sarebbe violato, altresì, l'*art. 36 della Costituzione*, poichè, essendo il trattamento economico del magistrato considerato adeguato solo in quanto integrato dalla indennità giudiziaria, la decurtazione di quest'ultima determinerebbe un'alterazione dei principi di proporzione e adeguatezza degli stipendi, incidendo solo sull'aspetto quantitativo della retribuzione.

La misura violerebbe, inoltre, l'*art. 3 della Costituzione*, perché la riduzione percentuale di un'indennità fissa, destinata a compensare gli oneri del lavoro giudiziario, colpirebbe in modo maggiore i magistrati con minore anzianità di servizio, notoriamente impegnati in sedi disagiate con esposizione a rischi ed oneri spesso di fatto maggiori dei colleghi più anziani.

6.- I TAR per l'Abruzzo, Umbria e Calabria (reg. ord. nn. 46, 53, 54, 74 e 75 del 2012) impugnano, anche l'*art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, in relazione al taglio del trattamento economico complessivo oltre i 90.000 euro ed oltre i 150.000 euro.

I rimettenti assumono che tale intervento finanziario, piuttosto che caratterizzarsi come una riduzione stipendiale (*melius*, come una riduzione dei trattamenti economici), avrebbe natura tributaria.

Tale misura violerebbe gli *artt. 3 e 53 della Costituzione*, trattandosi di prelievo di natura tributaria, che colpirebbe solamente la categoria dei dipendenti pubblici (nel cui novero rientrano i magistrati), in contrasto con il principio della «universalità della imposizione». L'imposta sarebbe, inoltre, discriminatoria, sia in relazione all'amplessissima categoria dei "cittadini", rispetto alla quale i dipendenti

pubblici sarebbero discriminati *ratione status* a parità di capacità economica, sia in relazione alla categoria più ristretta dei "lavoratori", risultando i dipendenti pubblici discriminati rispetto ai dipendenti privati. Tale effetto discriminatorio sarebbe ancor più evidente alla luce della diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, il quale, sebbene giustificato dalla medesima ratio, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.

7.- I TAR per l'Umbria e per la Calabria (reg. ord. nn. 54 e 74 del 2012) censurano anche il comma 7 dell'*art. 12* del più volte citato *d.l. n. 78 del 2010*, che consentendo lo scaglionamento delle corresponsione dell'indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione), determinerebbe una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

8.- Infine, il solo TAR per l'Umbria, con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012, censura il comma 10 dell'*art. 12* del *d.l. n. 78 del 2010*, il quale dispone che sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, si applica l'aliquota del 6,91%, senza determinare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'*art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Il regime risultante violerebbe gli *articoli 3 e 36 della Costituzione*, in quanto la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, produrrebbe una riduzione dell'accantonamento, illogica anche perché in nessuna misura collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato.

9.- In via preliminare, con riferimento al giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento ad adiuvandum spiegato da Abbritti Paolo, magistrato ordinario, intervenuto nel giudizio a quo con atto depositato solo successivamente all'ordinanza di rimessione e, quindi, allorché tale giudizio era stato già sospeso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (per tutte, sentenze n. 304, n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151 del 2009).

In applicazione di detto principio, poiché nel caso di specie, tenuto conto del tempo in cui è stato spiegato l'intervento nel giudizio principale e della mancata pronuncia sullo stesso da parte del TAR, non può ritenersi che Abbritti Paolo abbia assunto la qualità di parte nel processo a quo, l'intervento da questi spiegato nel giudizio davanti a questa Corte va dichiarato inammissibile (sentenza n. 220 del 2007 e ordinanza n. 393 del 2008).

9.1.- Ancora in via preliminare, con riferimento ai giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione avente ad oggetto l'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*.

In particolare, il TAR per l'Abruzzo, dopo aver premesso che i ricorsi proposti riguardano le decurtazioni conseguenti all'applicazione dell'*art. 9, comma 22*, conclude affermando che le medesime censure enucleate con riguardo a tale ultima norma varrebbero, «a maggior ragione», per il prelievo disposto dal comma 2, in quanto incidente direttamente sul trattamento stipendiale dei ricorrenti.

Analogamente, il TAR per l'Umbria (reg. ord. n. 53 del 2012) premette che i ricorrenti si dolgono del mancato adeguamento automatico delle proprie retribuzioni, nonché della decurtazione subita dall'indennità giudiziaria ad essi spettante. Prosegue, altresì, affermando come risulti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'*art. 9* e, tuttavia, procede in conclusione ad impugnare anche la norma contenuta nel citato comma 2, relativa alla riduzione del trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro ed a 150.000 euro.

In entrambi i casi, poiché tale profilo del trattamento economico non aveva fatto parte dei motivi di ricorso delle parti del giudizio, la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente inammissibile, in quanto sollevata in relazione ad una norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo (ex pluribus ordinanze n. 256 del 2009 e n. 265 del 2008).

10.- Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle questioni sollevate dalle ordinanze dei TAR per l'Umbria e per la Calabria, aventi ad oggetto l'art. 12, comma 7, inerenti alle modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita.

In particolare, secondo i giudici a quibus, la questione sarebbe rilevante poiché detta norma dovrà essere sicuramente applicata all'atto di cessazione dal servizio dei ricorrenti, comunque ed in qualsiasi tempo avvenga. Tuttavia, nessuno dei rimettenti riferisce di essere investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, che abbia subito gli effetti della norma. L'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere rende evidente come i rimettenti non debbano fare applicazione della norma impugnata. Inoltre, neppure risulta individuato alcun immediato pregiudizio subito dai magistrati in servizio, diverso dalla rateizzazione, che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero per anzianità di servizio, ovvero per dimissioni.

Anche tale questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile.

11.- Nel merito, le questioni relative all'*art. 9, comma 22, del citato d.l. n. 78 del 2010*, sollevate con riferimento alla violazione degli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione*, sono fondate.

11.1.- La norma stabilisce che, per il personale di cui alla *legge n. 27 del 1981*, «non [siano] erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012»; e che «per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 [sia] pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 [venga] determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014». Infine, il medesimo comma dispone che nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

11.2.- Il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati ordinari, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato è stabilito dagli *artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97* (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituiti dall'*art. 2 della citata legge n. 27 del 1981*. Tali norme dispongono che gli stipendi dei magistrati sono adeguati automaticamente ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l'indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale viene calcolata dall'Istituto centrale di statistica rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento al trattamento economico medio dell'ultimo anno del triennio precedente, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento. La determinazione di tale percentuale è poi disposta entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con quello dell'economia e delle finanze. Sulla base di questo provvedimento, gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per il 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, con conseguente conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

11.3.- Posta questa premessa, va osservato che, nonostante l'imprecisione della normativa denunciata, la quale considera come anno di acconto il 2012, correttamente i rimettenti hanno ritenuto che tale disciplina non possa ingenerare dubbi in relazione alle modalità della sua applicazione, trattandosi comunque di un blocco della corresponsione di somme, indipendentemente dal fatto che esse siano dovute a titolo di acconto o di conguaglio.

11.4.- Nel merito, va ricordato che questa Corte, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell'adeguamento retributivo dei magistrati, anche e soprattutto in riferimento a misure economico-finanziarie che ne hanno ritardato o comunque disciplinato gli effetti nel

tempo, ha affermato, in generale, che l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante «l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (sentenza n. 1 del 1978).

La sentenza n. 238 del 1990 ha delineato la funzione dell'adeguamento triennale e dei meccanismi rivalutativi della retribuzione dei magistrati, affermando che, «In attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico (...) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, il legislatore ha col citato art. 2 predisposto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia idonea a tale scopo».

Successivamente, la sentenza n. 42 del 1993 ha ribadito che il sistema di adeguamento automatico è caratterizzato dalla garanzia di un aumento periodico delle retribuzioni, che viene assicurato per legge, sulla base di un meccanismo che costituisce un «elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni» la cui ratio consiste nella «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardato anche sotto il profilo economico (...) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri». La Corte, in quella occasione, ha altresì ribadito che il meccanismo di cui all'art. 2 «in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia idonea a tale scopo». Lo stesso principio è stato ancora di recente enunciato in relazione alla disciplina dell'indennità di funzione (ordinanze n. 137 e n. 346 del 2008).

Secondo una univoca giurisprudenza costituzionale, pertanto, sussiste un collegamento fra tale disciplina ed i precetti costituzionali summenzionati, nel senso della imprescindibilità dell'esistenza di un meccanismo, sia pure non a contenuto costituzionalmente imposto, che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e, comunque, in modo da evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro. Va aggiunto, poi, che siffatti principi sono confortati dai lavori preparatori della Costituente, dai quali traspare che l'omessa indicazione specifica dell'indipendenza economica delle magistrature non ha significato l'esclusione di tale aspetto dal complesso di condizioni necessario per realizzare l'autonomia ed indipendenza delle stesse (resoconti dei lavori dell'Assemblea 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana).

La specificità di tale disciplina costituisce, peraltro, anche conseguenza del fatto che la magistratura, nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per questa ragione, attraverso un meccanismo di adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomare tale funzione, attraverso una dialettica contrattualistica. In tale assetto costituzionale, pertanto, il rapporto fra lo Stato e la magistratura, come ordine autonomo ed indipendente, eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto.

11.5.- In occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee a tali meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione della grave congiuntura economica del 1992, questa Corte ha già indicato i limiti entro i quali un tale intervento può ritenersi rispettoso dei principi sopra sintetizzati.

In particolare, l'ordinanza n. 299 del 1999, premesso che il *decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*, era stato emanato in un momento molto delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di recuperare l'equilibrio di bilancio, ha affermato che «per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso». In particolare, la pronuncia ha precisato che tale intervento, «pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato

limitato a un anno; così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7 e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), né irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini».

Sempre con riferimento al *decreto-legge n. 384 del 1992*, è stato altresì sottolineato che il cosiddetto "blocco" dallo stesso stabilito, di cui era evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio (sentenza n. 245 del 1997), riconosciute meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni adottate non risultassero arbitrarie (sentenze n. 417 del 1996, n. 99 del 1995, n. 6 del 1994).

11.6.- Il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati può, dunque, a certe condizioni essere sottoposto per legge a limitazioni, in particolare quando gli interventi che incidono su di esso siano collocati in un quadro di analoghi sacrifici imposti sia al pubblico impiego (attraverso il blocco della contrattazione - sulla base della quale l'ISTAT calcola l'aumento medio da applicare), sia a tutti i cittadini, attraverso correlative misure, anche di carattere fiscale.

Allorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell'arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio.

Nel caso di specie, i ricordati limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte risultano irragionevolmente oltrepassati.

11.7.- In primo luogo, la disciplina censurata ha posto nel nulla la determinazione già disposta con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2009*, che aveva fissato l'incremento con decorrenza dal 1° gennaio 2009, incidendo quindi sul conguaglio del 2012. Pertanto, assume rilievo decisivo la constatazione che, in relazione a questo aspetto, l'intervento per il solo personale della magistratura eccede l'obiettivo di realizzare un "raffreddamento" della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento.

In secondo luogo, oltre ad essere disposto non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una riduzione di quanto già spettante per il 2012, è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l'imposizione di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; escludendo pertanto il triennio 2011-2013 e con un effetto irreversibile.

La fissazione di un "tetto" per l'acconto dell'adeguamento relativo all'anno 2014 e di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento, costituisce, infatti, un ulteriore illegittimo superamento dei limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore per il triennio 2011-2013. Tale disciplina, in quanto suscettibile di determinare effetti permanenti del blocco dell'adeguamento soltanto per le categorie interessate dal medesimo blocco, determina per ciò stesso la violazione dell'art. 3 Cost., nonché dei ricordati principi costituzionali posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La disciplina in esame realizza, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che, diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio.

Inoltre, l'intervento normativo in questione non solo copre potenzialmente un arco di tempo superiore alle individuate esigenze di bilancio, ma soltanto apparentemente è limitato nel tempo, se si considerano le analoghe misure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento, in particolare, con riferimento all'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che riduceva la corresponsione dell'adeguamento maturato.

In tale contesto, il fatto che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si giovino degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, non può consentire di arrecare esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all'impossibilità di giovare di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre

il triennio di blocco. In questo senso, l'intervento normativo censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l'effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione.

In definitiva, la disciplina censurata eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti.

11.8.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla *legge n. 27 del 1981*, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015, l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21.

12.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, nella parte in cui stabilisce la decurtazione dell'indennità prevista dall'*art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*, è fondata.

12.1.- In limine, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha dapprima definito tale indennità come voce collegata al "servizio istituzionale svolto dai magistrati" (ordinanza n. 57 del 1990).

Successivamente, la sentenza n. 238 del 1990 ha ulteriormente precisato che la "speciale" indennità di cui si tratta, correlandosi al peculiare status dei magistrati, costituisce una componente del loro normale trattamento economico, soggetto ad una regolamentazione autonoma. Tale componente, tuttavia, secondo la Corte, è necessariamente correlata al concreto esercizio delle funzioni, in quanto espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attività", la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali. La corresponsione della stessa è, dunque, strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio (sentenza n. 407 del 1996 e ordinanza n. 106 del 1997).

Con riferimento alla erogazione di tale indennità nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro dei magistrati, la Corte ha ribadito la peculiarità di tale voce stipendiale, sia dal punto di vista del regime di corresponsione e di rivalutazione, sia dal punto di vista della specialità della sua ispirazione al precetto costituzionale di autonomia ed indipendenza (ordinanze n. 346 del 2008, n. 137 del 2008, n. 290 del 2006).

Ai fini della decisione occorre, dunque, tenere conto del fatto che tale indennità, sebbene sia stata nel tempo considerata anche come una componente normale della retribuzione, non ha perso la sua natura particolare, conseguente all'essere la stessa diretta a compensare un complesso di oneri inscindibilmente connessi alle modalità di esercizio delle funzioni svolte dai magistrati.

12.2.- Ciò posto, occorre preliminarmente stabilire la natura giuridica del prelievo stabilito dalla norma impugnata, la quale statuisce che l'indennità «spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013».

12.3.- Questa Corte non ritiene che la disposizione in esame preveda una mera progressiva riduzione dell'indennità.

In primo luogo, la formula utilizzata dal legislatore non lascia adito a dubbi sul fatto che l'indennità continui ad assolvere la sua originaria funzione di compensare i particolari oneri connessi al servizio istituzionale svolto dai magistrati. La "riduzione", infatti, non opera ai fini previdenziali e, pertanto, integra non una decurtazione retributiva, ma un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti.

In secondo luogo, confinare la misura finanziaria in esame nell'ambito retributivo significherebbe incorrere in una contraddizione, dato che dovrebbero ritenersi corrispondentemente ridotti, nel periodo considerato, quei particolari oneri che essa è diretta a compensare, riduzione che, all'evidenza, è esclusa. Tale opzione ermeneutica, inoltre, condurrebbe ad una conclusione altrettanto irragionevole, poiché essa attribuirebbe al legislatore l'intento di ridurre una componente connessa ad una soluzione organizzativa

in cui l'amministrazione pubblica, piuttosto che optare per un diretto impiego di moduli organizzativi e strumentali che tengano indenni economicamente i magistrati dai predetti oneri, ha ritenuto più vantaggioso affidarne a questi ultimi una porzione, previo specifico ristoro economico, sottratto, dunque, ad imposizioni tributarie diverse da quelle che già colpiscono, a mezzo ritenuta, tali somme.

Per altro verso, poi, trattandosi di una componente del trattamento economico collegata ai principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, la sua riduzione, in sé, in aggiunta alla mancata rivalutazione, determinerebbe un ulteriore *vulnus* della Costituzione.

Vero è che, esclusa la configurabilità di un prelievo forzoso *sine causa*, deve ritenersi che la decurtazione oggetto della questione di costituzionalità, nonostante il riferimento testuale ad una "riduzione" e ad un "contenimento delle spese", rivesta carattere tributario, trattandosi all'evidenza di una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese. La ratio della disposizione censurata, in altri termini, è quella di reperire risorse per l'erario.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di un rapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente di lavoro pubblico statale "non contrattualizzato"); le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese.

Questi tre richiamati requisiti, congiuntamente considerati, ricorrono nella misura in esame, considerato che l'indennità giudiziaria partecipa di una natura retributiva e la sua decurtazione, ai fini del «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (come reca la rubrica dell'art. 9 censurato), costituisce il dichiarato e prevalente intento del legislatore. Inoltre, la misura denunciata neppure ha modificato l'istituto dell'indennità giudiziaria, perché alla temporanea diminuzione di alcuni punti percentuali della entità di tale indennità non corrisponde, come sopra precisato, né la correlativa riduzione degli obblighi e prestazioni previdenziali, né la riduzione dei carichi lavorativi che l'indennità è diretta a compensare. Infine, l'assenza di una espressa indicazione della destinazione delle maggiori risorse conseguite dallo Stato non esclude che siano destinate a sovvenire pubbliche spese, e, in particolare, a stabilizzare la finanza pubblica, trattandosi di un usuale comportamento del legislatore quello di non prevedere, per i proventi delle imposte, una destinazione diversa dal generico "concorso alle pubbliche spese" desumibile dall'art. 53 Cost. Nella specie, tale destinazione si desume anche dal titolo stesso del decreto-legge: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», in coerenza con le finalità generali delle imposte.

12.4.- Ritenuta la natura tributaria della misura in esame, questa non è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate da tutti i rimettenti con riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*

Il tributo che interessa incide su una particolare voce di reddito di lavoro, che è parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro; e introduce, quindi, senza alcuna giustificazione, un elemento di discriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficia dell'indennità giudiziaria. Con la sua applicazione, infatti, viene colpita più gravemente, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, esclusivamente detta categoria. Ove, poi, si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione, la previsione di siffatto tributo speciale comporterebbe comunque una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti statali, non assoggettate, negli stessi periodi d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. È opportuno sottolineare che l'indicata disparità di trattamento è tanto più ingiustificata in quanto proprio la sopra ricordata funzione dell'indennità giudiziaria di compenso all'attività dei magistrati di supplenza alle gravi lacune organizzative dell'apparato della giustizia, esige il più scrupoloso rispetto da parte del legislatore dei canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza.

12.5.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

Restano assorbite le ulteriori censure.

13.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*, è del pari fondata.

13.1.- La disposizione, nella parte censurata, prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro».

13.2.- Anche la decisione su tale questione richiede, preliminarmente, di accertare se la norma censurata preveda una mera riduzione del trattamento economico, incidente solo sul contenuto del rapporto lavorativo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come afferma l'Avvocatura generale dello Stato), oppure introduca un vero e proprio prelievo tributario (come sostengono i TAR rimettenti).

13.2.1.- Come già osservato in precedenza, questa Corte ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal legislatore, al fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva integri un tributo, occorre interpretare la disciplina sostanziale che la prevede alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria di tributo: cioè la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (*ex plurimis*, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005). Un tributo consiste, quindi, in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964).

13.2.2.- Tanto premesso, va constatato che la disposizione impugnata (introdotta dal medesimo incipit e sorretta dalla medesima ratio del contributo di solidarietà di cui all'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, la cui natura tributaria è indubitabile) partecipa di tutti i sopra indicati elementi caratteristici del prelievo tributario.

In primo luogo, è stata stabilita in via autoritativa una decurtazione patrimoniale («riduzione» del trattamento economico), senza che rilevi la volontà - in ordine all'an, al quantum, al quando ed al quomodo - di chi la subisce.

In secondo luogo, la norma stabilisce che le risorse rese disponibili dalla «riduzione» del trattamento economico sono acquisite al bilancio dello Stato, senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e, in particolare, tra i dipendenti pubblici statali e non statali. Ne deriva che la misura finanziaria in esame non può integrare una nuova disciplina del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente, perché lo Stato non avrebbe titolo per modificare con la disposizione in esame i trattamenti economici di rapporti lavorativi di cui non è parte. In altri termini, gli enti pubblici non statali (territoriali o no), nella loro qualità di datori di lavoro, non traggono alcun beneficio economico dalla predetta «riduzione», ma agiscono come «sostituti d'imposta» per le imposte sui redditi, trattenendo gli importi indicati dalla norma denunciata (quali «ritenute alla fonte») e provvedendo al loro «versamento diretto» all'erario per conto dei "sostituiti" propri dipendenti (ai sensi degli artt. 1, lettera b, e 3 del *d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»). Inoltre, la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della «riduzione» (terzo periodo dell'impugnato comma 2: «La riduzione [...] non opera ai fini previdenziali») costituisce ulteriore e definitiva dimostrazione che la temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà, un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi. Né a conclusioni diverse può giungersi per i soli dipendenti statali cosiddetti "non contrattualizzati", per i quali una modifica del trattamento economico avrebbe necessariamente richiesto un intervento legislativo. È evidente, infatti, che l'unitarietà della disciplina posta dalla norma censurata (che, come già osservato, non distingue tra diverse categorie di dipendenti pubblici ed ha riguardo al «trattamento economico complessivo», comprensivo anche di voci stipendiali ed indennitarie

corrisposte allo stesso soggetto da diverse amministrazioni pubbliche) e la permanenza in ogni caso degli obblighi previdenziali al lordo della «riduzione» impediscono di ritenere che per i soli dipendenti statali non contrattualizzati la norma impugnata abbia introdotto una nuova, temporanea e parziale disciplina del rapporto lavorativo. L'unica particolarità per i dipendenti statali (contrattualizzati o no) consiste nel fatto (non rilevante ai fini del presente giudizio) che il prelievo è effettuato dallo Stato mediante «ritenuta diretta», ai sensi degli artt. 1, lettera a), e 2 del *d.P.R. n. 602 del 1973*.

In terzo luogo, sussiste il collegamento del prelievo con la pubblica spesa, in quanto lo stesso legislatore afferma che la norma impugnata risponde alla dichiarata ratio di destinare le risorse rese disponibili dalla decurtazione patrimoniale del trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici al bilancio dello Stato per raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi concordati in sede europea, cioè il pareggio di bilancio e, in particolare, la diminuzione del debito pubblico.

In quarto luogo, il presupposto economicamente rilevante in relazione al quale è previsto il prelievo è, con tutta evidenza, il complessivo reddito di lavoro conseguito dal dipendente pubblico nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Le stesse modalità applicative della misura seguite dal Ministero dell'economia e delle finanze, includendo nel montante lordo liquidato nel corso dell'anno, anche gli arretrati sia relativi all'anno corrente che per anni precedenti, sia delle competenze fisse che di quelle accessorie, ricollega la misura, più che al trattamento economico del dipendente, al reddito da lavoro pubblico, che concorre a formare il calcolo del risultato impositivo.

Occorre, perciò, concludere che la normativa, nonostante la formulazione letterale della norma in esame, non può considerarsi una riduzione delle retribuzioni, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, allorché, nella memoria difensiva, individua la necessità dell'intervento nel suggerimento dei presidenti (uscente e nominato) della BCE (banca centrale per la moneta unica europea) contenuto in una lettera al Governo italiano.

Si tratta, invece, di una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti.

13.3.- Ritenuta la natura tributaria del prelievo stabilito dalla norma censurata, occorre valutarne la conformità con i parametri evocati.

13.3.1.- In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (*artt. 2 e 3 della Costituzione*)» (sentenza n. 341 del 2000). Pertanto, il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui *all'art. 53 Cost.*, come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui *all'art. 3 Cost.*, consiste in un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).

Nella specie, pure considerando al giusto la discrezionalità legislativa in materia, la norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli *articoli 3 e 53 Cost.* L'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili.

Da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi "di solidarietà", poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto

essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un "universale" intervento impositivo. L'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale.

In conclusione, il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio.

13.4.- Di conseguenza, va pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

14.- Anche la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 36 Cost.* è fondata.

La premessa interpretativa del TAR per l'Umbria è, innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poiché la mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore non potrebbe indurre a far uso dell'argomento a silentio sia pure per perseguire un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il perdurare del prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dall'astratta compatibilità fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel *d.P.R. n. 1032 del 1973*, è avvalorato dal fatto che il citato *art. 12, comma 10*, non contiene affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al *d.P.R. n. 1032 del 1973*, come del resto ritenuto dall'Amministrazione in sede applicativa.

Ciò posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui *all'art. 2120 del codice civile* (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'*art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032*.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli *articoli 3 e 36 della Costituzione*.

14.1.- Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'*art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973*.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, da Abbritti Paolo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla *legge 19 febbraio 1981, n. 27* (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'*articolo 3 della legge n. 27 del 1981*, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'*art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria;

7) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 54 e 74 del 2012, dai TAR per l'Umbria e per la Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.

DIVORZIO - MATRIMONIO - PENSIONI
Corte cost., (ud. 27-10-1999) 04-11-1999, n. 419

DIVORZIO**Pensioni****MATRIMONIO****Questioni di legittimità costituzionale****PENSIONI****Pensioni indirette o di reversibilità****Fatto Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Clara Faceni e Luigia Marchesini ed altro, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 nel corso di un giudizio promosso per la determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, al quale il titolare della pensione deceduto era obbligato a somministrare un assegno, la Corte d'Appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio).

La disposizione denunciata prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'*art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970*.

La Corte d'Appello ritiene di doversi attenere alla interpretazione, che condivide, data a questa disposizione dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare dell'assegno, ed il coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata esclusivamente in proporzione alla durata legale dei rispettivi matrimoni, senza che

possa essere adottato alcun altro elemento di valutazione, neppure in funzione meramente correttiva del risultato matematico conseguito.

Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, questa interpretazione non consentirebbe di tenere conto delle esigenze del soggetto economicamente più debole, il quale potrebbe vedersi privato di ogni concreta tutela a causa dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota rilevante della pensione di reversibilità, anche quando quest'ultimo non abbia esigenze di mantenimento paragonabili a quelle del coniuge superstite.

L'*art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970*, interpretato nel senso di attribuire esclusivo rilievo al criterio matematico ed automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale, che caratterizzano il sistema pensionistico (*artt. 3 e 38 Cost.*), giacché la ripartizione della pensione in proporzione alla durata del matrimonio ostacolerebbe la finalità solidaristica della pensione di reversibilità, non consentendo di valutare le esigenze economiche dei diversi soggetti, tanto che adottando questo criterio potrebbe accadere che il coniuge superstite rimanga in una situazione di completa indigenza. Questo risultato sarebbe estraneo al sistema complessivo della legge sul divorzio, che tende invece a contemperare le esigenze di tutte le persone coinvolte nella vicenda matrimoniale, attribuendo al giudice il compito di provvedere in ciascun caso con una valutazione che tenga conto delle condizioni economiche di tutti i soggetti che vantano diritti patrimoniali.

Il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che è chiamato ad adottare, giacché nel caso sottoposto al suo esame l'applicazione del criterio di ripartizione stabilito dalla disposizione denunciata determinerebbe una forte sperequazione in danno del coniuge superstite, il quale, essendo privo di altre fonti di reddito, non riceverebbe quanto necessita, mentre l'ex coniuge percepirebbe una quota di pensione molto superiore all'importo dell'assegno ottenuto in sede di divorzio.

Motivi della decisione

1. - La questione di legittimità costituzionale investe il criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, che abbia i requisiti per ottenerla, e l'ex coniuge, al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia riconosciuto il diritto all'assegno, alla cui somministrazione era tenuto il titolare del diritto alla pensione, poi deceduto.

La Corte d'Appello di Trento ritiene che l'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) -, prevedendo che la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga "tenendo conto della durata del rapporto", imponga di effettuare tale ripartizione esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo, neppure quelli previsti per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione della pensione.

Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe i principi di razionalità e di solidarietà sociale (*artt. 3 e 38 Cost.*). Difatti il criterio di ripartizione della pensione, fondato esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale, porterebbe ad esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di molto superiore allo stesso assegno di divorzio.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. - Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch'esso diritto alla reversibilità.

In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione.

Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).

In secondo luogo nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (*art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970*).

In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità.

La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.

2.2. - La disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione, che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina.

La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (*art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970*). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma del significato relativo della espressione "tenendo conto" si trova nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del giudice; e ciò proprio per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. *art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970*).

La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in

altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore.

Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (*art. 12-bis della legge n. 898 del 1970*).

Conclusivamente è da ritenere che si possa ricavare dalla disposizione denunciata un contenuto normativo che non è in contrasto con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale. Questa interpretazione deve essere preferita, conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONI - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., (ud. 17-06-1997) 02-07-1997, n. 211

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

PENSIONI

Pensione di anzianità e vecchiaia

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1996 dal pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Pagani Gianfranco e il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Pagani Gianfranco e del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Pagani Gianfranco, l'avv. Dario Muzi per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3 che ha disposto l'elevazione dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione ordinaria previsto dagli *artt. 24 e 25 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, come modificata dalla *legge 4 marzo 1969, n. 88*, e disciplinato, da ultimo, dalle norme regolamentari contenute nel *decreto ministeriale 30 ottobre 1973* (Approvazione del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali). Stabilita dalla tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, l'età pensionabile è stata elevata a 61 anni per coloro che avevano maturato il diritto, nel 1994, senza salvaguardare quanti erano già titolari di pensione anteriormente all'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, che aveva richiamato, anche per i beneficiari delle prestazioni del Fondo, la disciplina del *decreto legislativo n. 503 del 1992* citato. La censura mossa dal pretore di Parma, che invoca gli *artt. 3, 36 e 38 della Costituzione*, è incentrata essenzialmente sul mancato rispetto dei canoni di razionalità e ragionevolezza, poiché il legislatore - innalzando l'età - avrebbe inciso sul trattamento pensionistico già concesso, con l'effetto di colpire colui il quale abbia operato la scelta del pensionamento mediante cancellazione dall'albo degli spedizionieri, presupposto per la richiesta di pensione ordinaria.

2.- La questione è fondata.

Il *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), nel reiterare, con modificazioni, il *D.L. 18 febbraio 1994, n. 112*, introduceva alcune disposizioni miranti ad assicurare la "correntezza" delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994. Tale decreto, con gli altri successivi fino al *D.L. n. 404 del 1996*, decadeva per mancata conversione; ma l'ultimo, *D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, veniva convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, che disponeva, nello stesso *art. 1 della legge n. 608 del 1996*, anche la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dei D.L. non convertiti.

L'*art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994*, del *D.L. n. 572 del 1994* e del *D.L. n. 674 del 1994*, poi *art. 4, comma 1, nel D.L. n. 31 del 1995*, nel *D.L. n. 105 del 1995*, nel *D.L. n. 326 del 1995*, nel *D.L. n. 416 del 1995* e nel *D.L. n. 515 del 1995*, e, infine, divenuto *art. 2, comma 1, nel D.L. n. 39 del 1996*, nel *D.L. n. 180 del 1996*, nel *D.L. n. 300 del 1996*, nel *D.L. n. 404 del 1996* e nel *D.L. n. 510 del 1996*, ha stabilito che - ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria garantito dall'*art. 25 della legge n. 1612 del 1960*, regolamento del Fondo, - a partire dalla data del 10 gennaio 1994 trova applicazione la tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992*.

In pratica, gli spedizionieri doganali, che al 10 gennaio 1994 si trovavano nella condizione di chiedere la pensione ordinaria, ai sensi degli *artt. 68 e 69 del decreto ministeriale 10 marzo 1964* (Norme di applicazione della *legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, concernente il riconoscimento giuridico della

professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), come modificato dal già richiamato *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, potevano conseguire la pensione con uno o più anni di ritardo a seconda del momento della maturazione del beneficio, come previsto dalla riforma previdenziale di cui al *decreto legislativo n. 503 del 1992*, e non più al compimento di sessant'anni di età congiuntamente a un'anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore a vent'anni.

Come si rileva dai dati forniti, la previsione legislativa che estende alle pensioni ordinarie del Fondo la tabella A) allegata alla citata riforma previdenziale, costituita dall'*art. 3, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, operava con effetto retroattivo, poiché - sebbene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1994 - essa faceva retroagire l'efficacia al 10 gennaio di quell'anno. Sì che coloro i quali avevano chiesto la pensione nell'arco di tempo successivo a tale data, ottenendola in base ai requisiti configurati nelle disposizioni all'epoca vigenti, si sono visti revocare l'erogazione per effetto dello slittamento di cui alla tabella A), sezione uomini, della riforma previdenziale.

3.- Trovandosi a decidere la causa mentre vigeva il *D.L. n. 39 del 1996*, il pretore di Parma ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 39 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3. Preliminarmente si pone quindi il problema del trasferimento della questione dal *D.L. n. 39 del 1996* (denunciato ma non più in vigore) alla *legge n. 608 del 1996* di conversione dell'ultimo dei *D.L. n. 510 del 1996* in materia e di sanatoria degli effetti di tutti i decreti reiterati.

Secondo quanto stabilito da questa Corte nella sent. n. 84 del 1996, la norma contenuta in un atto avente forza di legge - vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, ma non più in vigore nel momento in cui la Corte rende la sua pronuncia - continua a essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale quando permanga nell'ordinamento perché riprodotta da altra disposizione successiva, alla quale deve necessariamente riferirsi la decisione. Nel caso di specie, la norma è in vigore perché contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3 convertito nella *legge n. 608 del 1996*. A questa disposizione dovrà dunque indirizzarsi la sentenza.

4.- Come si è detto, la norma censurata ha comportato la revoca, per cinque mesi, della pensione ordinaria già accordata dal Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali a coloro che avevano maturato il proprio diritto fra il 10 gennaio e l'11 agosto del 1994. E poiché la concessione della pensione ordinaria procede in base al presupposto che lo spedizioniere sia cancellato dall'elenco degli iscritti al Fondo, esiste una stretta correlazione tra la maturazione della pretesa al trattamento previdenziale e la cessazione dell'attività professionale, produttiva del reddito. Sicché alla perdita della condizione di pensionato corrisponde, nel caso di specie, la impraticabilità d'un ripristino della qualità professionale attiva, visto che la revoca (retroattiva) del trattamento di quiescenza ha reso impossibile, per il periodo trascorso, la reiscrizione all'albo. Il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo a una situazione di crisi delle risorse

finanziarie del Fondo, determinata principalmente (ma non solo) dall'eliminazione delle barriere doganali nei paesi dell'Unione europea. Un intervento articolato in un complesso di misure, tutte a favore delle casse del Fondo, che ha innalzato, nello stesso tempo, i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica (peraltro in conformità con quelli stabiliti nella riforma realizzata con il già richiamato *decreto legislativo n. 503 del 1992*). La legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha esorbitato, tuttavia, dai limiti della discrezionalità legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che, essendo in possesso di quelli statuiti anteriormente alla modifica legislativa, avevano già iniziato a fruire del trattamento di quiescenza. E se resta fermo che - anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il "quantum" del trattamento previsto (sent. n. 417 del 1996), deve invece escludersi, com'è avvenuto nel caso di specie, che possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita.

In tal modo la legge ha violato il canone di razionalità normativa con riferimento al diritto garantito *dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione*, non avendo tenuto in conto, con norma transitoria o in altro modo, che alcuni potessero avere esercitato la scelta tra la pensione e la prosecuzione dell'attività professionale.

La legge ha cancellato la facoltà di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico. Ha così frustrato, con lesione degli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. Di qui, la illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3, convertito nella *legge n. 608 del 1996*, nella parte in cui introduce la modifica a partire dalla data del 10 gennaio 1994, anziché da quella dell'entrata in vigore del *D.L. n. 494 del 1994*.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, comma 1, lettera a), numero 3 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli

artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, in relazione all'*art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, come modificato dall'articolo unico della *legge 4 marzo 1969, n. 88*, fa decorrere dal 10 gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'*art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

CORTE COSTITUZIONALE
Corte cost., (ud. 18-12-2003) 13-01-2004, n. 9

CORTE COSTITUZIONALE

Conflitto di attribuzione

Fatto Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'*art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420* (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al *d.m. 3 agosto 2000, n. 294* del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 30 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 7 febbraio 2002 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni e Maurizio Fiorilli rispettivamente per la Regione Toscana e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato il 30 gennaio 2002 la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, in riferimento all'*art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420* (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al *d.m. 3 agosto 2000, n. 294* del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che ha riformulato integralmente il testo dell'*art. 7* del precedente *decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294*, emesso dalla medesima Autorità.

Premette la Regione ricorrente che l'*art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109* (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ha stabilito che per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici il Ministro per i beni e le attività culturali debba provvedere a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori. Sulla base di detta previsione è stato emanato il testo originario del *decreto ministeriale n. 294 del 2000* che all'*art. 7* prevedeva che il diploma di restauratore potesse essere ottenuto, fra l'altro, dopo aver frequentato un apposito corso di durata almeno biennale presso una scuola statale o regionale, cui andava aggiunto un periodo di pratica svolto con determinate modalità. La Regione Toscana, infatti, con propria legge 31 agosto 1994, n. 70, ha provveduto ad organizzare propri corsi di formazione per restauratori di durata triennale. Ora la norma oggetto del conflitto, pur facendo salva, al comma 2, la possibilità, in via transitoria, di riconoscere il titolo di restauratore a chi abbia già conseguito il diploma presso una scuola di formazione regionale all'uopo istituita, prevede che, in avvenire, detto titolo possa essere riconosciuto soltanto a chi abbia frequentato e concluso un corso (almeno quadriennale) presso una scuola statale, con ciò implicitamente

stabilendo la fine delle scuole regionali. E ciò appare alla ricorrente in contrasto con gli *artt. 3, 97 e 117 della Costituzione*.

In base al nuovo testo *dell'art. 117 Cost.* introdotto dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, infatti, la materia della formazione professionale, essendo specificamente esclusa da quella dell'istruzione per la quale è fissata una competenza concorrente, rientra nella previsione del quarto comma, ossia nella c.d. competenza residuale che è interamente regionale, con i soli limiti di cui al primo comma del medesimo art. 117. Ne deriva che consentire il conseguimento del titolo di restauratore soltanto a chi abbia frequentato le scuole statali - potendo invece le scuole regionali rilasciare il semplice titolo di "collaboratore restauratore" di cui all'art. 8 del medesimo *D.M. n. 294 del 2000* - si traduce in un'evidente lesione *dell'art. 117 Cost.* e delle prerogative costituzionali delle Regioni. D'altra parte, se anche si volesse ricomprendere la norma in questione nella materia "professioni", essa ricadrebbe nell'ambito della potestà normativa concorrente, sicché lo Stato potrebbe solo limitarsi a dettare i principi fondamentali, senza in tal modo vanificare i corsi di formazione già organizzati dalla Regione.

Ulteriore violazione del medesimo *art. 117 Cost.* è poi ravvisata dalla Regione Toscana in relazione allo strumento normativo utilizzato, ossia un regolamento adottato ai sensi *dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400*; *l'art. 117, sesto comma, Cost.*, infatti, stabilisce che allo Stato sia riconosciuta la potestà regolamentare nei soli ambiti di legislazione esclusiva. E questa Corte ha più volte affermato, già nella vigenza del pregresso testo costituzionale, che allo Stato è inibito intervenire con regolamento nelle materie di competenza regionale (v. sentenza n. 204 del 1991).

Ritiene infine la Regione ricorrente che la norma oggetto di conflitto, ponendo nel nulla, anche in via transitoria, i corsi regionali di formazione attualmente in atto, sia in contrasto anche con gli *artt. 3 e 97 Cost.*, risolvendosi in un'ulteriore lesione delle attribuzioni regionali. In particolare, la norma transitoria verrebbe a penalizzare, senz'alcun fondamento di razionalità, gli studenti delle scuole regionali toscane che, dopo aver superato il biennio, si apprestano a concludere il corso frequentando il terzo anno, studenti ai quali è precluso di conseguire il titolo di restauratore.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Osserva preliminarmente la difesa dello Stato che nel momento in cui il Ministro competente ha firmato il decreto n. 420 del 2001, ossia alla data del 24 ottobre 2001, la modifica *dell'art. 117 Cost.* non era ancora entrata in vigore, sicché l'atto non può considerarsi lesivo di alcuna prerogativa regionale, essendo stato emanato in base al citato art. 8, comma 11-sexies, della *legge n. 109 del 1994*.

Entrando poi nel merito, l'Avvocatura sostiene che la norma oggetto del conflitto non lede in alcun modo la potestà normativa regionale, poiché non va inquadrata nella materia della formazione professionale, bensì in quella della tutela dei beni culturali, affidata alla potestà normativa esclusiva dello Stato. Ogni intervento conservativo su opere d'arte richiede, infatti, massima attenzione ed elevata professionalità, potendosi altrimenti produrre danni irreversibili in un campo nel quale assume fondamentale importanza l'elemento personale.

La tutela dei beni culturali rende opportuna, pertanto, l'individuazione di alcuni standard minimi di competenza che lo Stato fissa con validità per tutto il territorio nazionale; a tal fine gli *artt. 7 e 8 del D.M. n. 294 del 2000*, nel testo modificato dal *d.m. n. 420 del 2001*, delineano le figure professionali del "restauratore" e del "collaboratore restauratore". In considerazione, infatti, della grande importanza che il restauro dei beni culturali riveste nel nostro Paese, si rende indispensabile fissare dei criteri unici che garantiscano l'omogeneità nella didattica e nelle metodologie di intervento, allo scopo di assicurare una adeguata professionalità agli operatori del settore ai quali vengono rilasciati titoli di studio che, come si è detto, devono necessariamente valere su tutto il territorio nazionale.

Motivi della decisione

1.- Il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Toscana in relazione all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al *d.m. 3 agosto 2000, n. 294* del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che ha sostituito l'art. 7 del precedente decreto 3 agosto 2000, n. 294, è diretto ad ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato, nel fissare i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, determinare quelli per la qualifica di restauratore, con il conseguente annullamento del citato art. 3.

La Regione ricorrente sostiene, in via principale, che con la norma regolamentare impugnata lo Stato ha invaso la sua sfera di competenza legislativa c.d. residuale, e quindi esclusiva, in materia di formazione professionale; in subordine si duole che lo Stato, in una materia di legislazione concorrente, quale è quella sulle professioni, abbia emanato norme regolamentari, con ciò violando l'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.

Infine, la Regione Toscana afferma che la norma regolamentare censurata è illegittima anche per irragionevolezza, in quanto non tiene conto della posizione di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano già frequentato per due annualità i corsi di scuole regionali ed erano al terzo anno di frequenza. La norma censurata secondo la ricorrente contrasta quindi con gli *artt. 3 e 97 della Costituzione*.

2.- Si rileva, in via preliminare, che l'ultima prospettazione della ricorrente non può avere ingresso in questa sede.

Il giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione nei confronti dello Stato è finalizzato, per sua natura, ad accertare l'esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima. Come questa Corte ha in più occasioni rilevato, affinché vi sia effettivamente materia per simile conflitto occorre che sia prospettata la lesione di una competenza «costituzionalmente garantita delle Regioni nella materia su cui verte la controversia» (sentenza n. 27 del 1996). Nel caso specifico, la presunta lesione di tali competenze troverebbe fondamento nell'aver lo Stato dettato norme in un ambito che non è di sua spettanza alla luce del vigente *art. 117 Cost.*, sicché le ulteriori censure avanzate per sospetta lesione degli *artt. 3 e 97 Cost.* esulano dal tema proprio dell'oggetto del conflitto di attribuzione. Diversamente argomentando potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale - del tutto estraneo al sistema - su atti non aventi forza di legge.

3.- Una volta delineati i limiti del presente giudizio, occorre ancora osservare che, essendo la potestà regolamentare dello Stato circoscritta alle materie di propria competenza legislativa esclusiva, il conflitto può essere risolto accertando se l'atto censurato rientri o meno in una delle materie elencate nel secondo comma *dell'art. 117 Cost.* e, più in particolare, se sia fondata la tesi difensiva dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale la norma impugnata attiene alla disciplina della tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, *Cost.*). Non sarebbe invece esaustiva la conclusione che il regolamento impugnato non rientra nelle materie indicate dalla Regione ricorrente.

4.- Si deve rilevare, ancora in via preliminare, che non può essere accolta la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale, poiché la norma regolamentare in esame è stata deliberata prima dell'entrata in vigore della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è al testo originario di questo che dovrebbe farsi riferimento. Ciò che assume rilievo, infatti, è la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel caso in esame successiva a quella di entrata in vigore della citata legge costituzionale.

5.- Il regolamento in esame radica la sua legittimazione nella *legge 11 febbraio 1994, n. 109* (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il cui art. 8 - mentre al comma 2 prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'*art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sia istituito un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, d'importo superiore ai centocinquantamila euro - al comma 11-sexies stabilisce che «per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i

beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

Poiché, come questa Corte ha già rilevato (v. sentenza n. 303 del 2003), i lavori pubblici non costituiscono una materia, la derivazione del decreto dalla suindicata legge non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la collocazione della norma impugnata nel sistema di riparto delle competenze legislative; la specialità del regolamento, sotto diversi profili, rispetto alle altre potestà regolamentari previste dalla stessa legge ed esercitate con il *D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554* (Regolamento di attuazione della *legge 11 febbraio 1994 n. 109*), e con il *D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34* (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), induce, quindi, a ricercare in altre fonti normative i criteri per la decisione del conflitto. La provenienza della disposizione regolamentare impugnata dalla *legge n. 109 del 1994*, intanto, consente di affermare che l'ambito della sua applicazione è circoscritto ai lavori eseguiti per conto di amministrazioni statali e di enti pubblici nazionali (v. sentenze n. 302 del 2003, n. 61 del 1997, n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995).

6.- Il quadro complessivo della disciplina dei beni culturali va ricostruito sulla base di molteplici dati normativi, eterogenei per il loro contesto specifico e per il rango della fonte.

In particolare, benché il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, sia stato emanato in un momento antecedente la riforma di cui alla *legge costituzionale n. 3 del 2001*, questa Corte ha già riconosciuto (v. sentenza n. 94 del 2003) che utili elementi per la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali possono essere desunti dagli artt. 148, 149, 150 e 152 di tale decreto.

L'art. 148 stabilisce che ai fini del decreto stesso s'intende per tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»; per gestione «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione»; per valorizzazione «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione».

L'art. 149, comma 1, prescrive che «ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, e loro successive modifiche e integrazioni».

L'art. 150 disciplina il trasferimento della gestione di alcuni beni, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

L'art. 152 prevede al comma 1 che lo Stato, le regioni e gli enti locali curino, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della *legge n. 59 del 1997*, la valorizzazione venga di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 dello stesso decreto legislativo.

Il comma 3 dell'art. 152 stabilisce che le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono, in particolare, le attività concernenti:

«a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo».

A sua volta il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali), all'art. 10, comma 1, lettera b-bis) - disposizione aggiunta con l'*art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, successivamente quindi all'entrata in vigore della *legge costituzionale n. 3 del 2001*, e poi modificata dal comma 52 dell'*art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289* e dall'*art. 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* - nel prevedere la possibilità di dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, tramite l'emanazione di un regolamento che disciplini tali concessioni, indica tra i criteri e le garanzie cui il regolamento dovrà uniformarsi la salvezza della riserva statale sulla tutela dei beni.

7.- I dati normativi riferiti permettono di affermare quanto segue.

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della *legge costituzionale n. 3 del 2001*, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili. Così l'*art. 148 del D.Lgs. n. 112 del 1998* annovera, come s'è visto, tra le attività costituenti tutela quella diretta «a conservare i beni culturali e ambientali», mentre include tra quelle in cui si sostanzia la valorizzazione quella diretta a «migliorare le condizioni di conservazione dei beni culturali e ambientali».

La gestione, poi, nella definizione che ne dà il medesimo articolo, è funzionale sia alla tutela sia alla valorizzazione.

Il menzionato art. 152 dello stesso decreto legislativo considera la valorizzazione come compito che Stato, regioni ed enti locali avrebbero dovuto curare ciascuno nel proprio ambito. Tuttavia le espressioni che, isolatamente considerate, non denotano nette differenze tra tutela e valorizzazione, riportate nei loro contesti normativi dimostrano che la prima è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale.

La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa.

Occorre infine rilevare che in nessun atto normativo precedente la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione la tutela dei beni culturali viene attribuita a soggetti diversi dallo Stato; successivamente a questa, anzi, il citato comma 1, lettera b-bis), dell'*art. 10 del D.Lgs. n. 368 del 1998*, nel prevedere le concessioni per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, stabilisce, come s'è detto, che deve restare ferma la riserva statale sulla tutela dei beni. Alla luce delle suesposte considerazioni la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali è legata anche alla peculiarità del patrimonio storico-artistico italiano, formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza. Essi vanno considerati nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato.

Nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte che qui interessa, il legislatore costituente ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio storico-artistico italiano, sia della normativa esistente, attribuendo allo Stato la potestà legislativa esclusiva e la conseguente potestà regolamentare in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) ed alla legislazione concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, terzo comma, Cost.). Inoltre, al terzo comma dell'art. 118 ha prescritto che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali. Norma quest'ultima di cui può auspicarsi un'applicazione che, attribuendo allo Stato la salvaguardia delle

esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni.

8.- Una volta chiarito il quadro costituzionale per la parte che può riguardare la controversia in esame, occorre porre attenzione al contenuto specifico della norma regolamentare impugnata.

Essa concerne l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici ai fini della qualificazione occorrente per poter eseguire i lavori di manutenzione e restauro e, inserita nel regolamento emanato in esecuzione dell'art. 8, comma 11-sexies, della *legge n. 109 del 1994*, è soggetta ai limiti di applicabilità propri dei regolamenti esecutivi di tale legge (v. anche la citata sentenza n. 482 del 1995).

L'impugnato art. 3, non riguardando la qualifica generale di "restauratore" e non disciplinando corsi di istruzione, requisiti di ammissione, reclutamento e status dei docenti, non può rientrare nella materia della formazione professionale. Ciò a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza della tesi, sostenuta dalla Regione Toscana, secondo cui la formazione professionale comprende anche quella dei restauratori.

Quanto alla pretesa violazione del riparto di competenze nella materia delle professioni va rilevato che la relativa censura, essendo priva di adeguata specifica motivazione, è da ritenere inammissibile.

9.- La Corte ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, che la norma in questione rientri nella materia della tutela dei beni culturali, perché essa concerne il restauro dei medesimi, ossia una delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica.

Infatti, l'*art. 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'*art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*), definisce il restauro come «intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e protezione dei suoi valori culturali»; l'*art. 212 del D.P.R. n. 554 del 1999* descrive il restauro come «una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico artistici dei beni culturali ed alla conservazione della loro consistenza materiale».

A sua volta questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1993, ha affermato che il restauro «implica sempre un intervento diretto sulla cosa, volto (nel rispetto dell'identità culturale della stessa) a mantenerla o modificarla, per assicurare o recuperare il valore ideale che essa esprime, preservandolo e garantendone la trasmissione nel tempo».

Tutte queste definizioni non si connotano per la descrizione e tanto meno per la prescrizione delle operazioni in cui si sostanzia il restauro dei beni culturali, limitandosi ad indicarne le finalità; e, d'altra parte, non potrebbe essere diversamente, dal momento che le modalità di restauro sono oggetto di continua evoluzione in conseguenza del progredire dello stato delle conoscenze tecniche e storico-artistiche sull'argomento. Per quanto concerne le finalità, tuttavia, le definizioni nella loro sostanza coincidono e pongono l'accento non solo sulla inscindibilità tra la struttura materiale ed il valore ideale che essa esprime, bensì anche sulla necessità di incidere sulla stessa struttura materiale del bene, allo scopo di conservarlo o di recuperarlo (si pensi al distacco di affreschi o alla reintelaiatura di dipinti).

Attraverso le operazioni di restauro può giungersi anche alla valorizzazione dei caratteri storico-artistici del bene, che è cosa diversa, però, dalla valorizzazione del bene al fine della fruizione; quest'ultima, infatti, non incidendo sul bene nella sua struttura, può concernere la diffusione della conoscenza dell'opera e il miglioramento delle condizioni di conservazione negli spazi espositivi.

Poiché la norma impugnata concerne l'acquisizione della qualifica di restauratore ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ricadenti nella disciplina della *legge n. 109 del 1994* e perciò - rientrando nella normativa relativa al restauro di tali beni - fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, appare evidente che non sussiste alcuna violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni; e da ciò consegue l'infondatezza del presente conflitto di attribuzione.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, emanare l'*art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420* (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al *d.m. 3 agosto 2000, n. 294* del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

PENSIONI - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., (ud. 12-12-1985) 17-12-1985, n. 349

PENSIONI**Riliquidazione e perequazione della pensione****PREVIDENZA SOCIALE****Questioni di legittimità costituzionale****Fatto - Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'*art. 1 L. 27 febbraio 1978 n. 41* (Provvedimenti in materia previdenziale); *artt. da 16 a 19 L. 21 dicembre 1978 n. 843*; *art. 10 L. 3 giugno 1975 n. 160*; *artt. 14, 14 bis e 14 ter L. 29 febbraio 1980 n. 33*, promossi con ordinanze emesse il 18 marzo 1980 dal pretore di Aosta, il 16 luglio 1980 dal pretore di Bassano del Grappa, il 9 marzo 1981 dal pretore di Arezzo, il 2 marzo 1981 dal pretore di Padova, l'11 marzo 1981 dal pretore di Palermo, il 21 maggio 1981 dal Tribunale di Torino, il 28 aprile 1981 dal pretore di Imperia, il 27 luglio 1981 dal pretore di Firenze, il 27 ottobre 1981 dal pretore di Aosta, l'11 gennaio 1982 dal pretore di Genova, il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Torino, il 3 marzo 1982 dal pretore di La Spezia, il 18 marzo 1982 dal Tribunale di Torino, il 22 giugno 1981 dal pretore di Milano, il 10 aprile 1981 dal pretore di Milano, il 24 ottobre 1983 dal pretore di Savona, il 10 novembre 1983 dal pretore di Alessandria, il 18 maggio 1983 dal pretore di Torino, il 22 marzo 1984 dal pretore di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 335 e 672 del Registro Ordinanze 1980; ai nn. 345, 383, 391, 509, 591 e 794 del Registro Ordinanze 1981; ai nn. 42, 108, 213, 278, 395, 517 e 618 del Registro Ordinanze 1982; ai nn. 18, 316, 319 e 1194 del Registro Ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 173, 311 dell'anno 1980; nn. 276 e 304 dell'anno 1981; nn. 33, 89, 129, 185, 255, 283, 317 e 331 dell'anno 1982; n. 53 dell'anno 1983; nn. 162, 252, 176 dell'anno 1984 e n. 59 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Delle Mura, Zanini, Maurizi, Radicati, Ganesini, Foga ed altri, Marotta, Curti, Benedetti ed altri, dell'INPDAl, dell'I.N.P.S., della Cassa di previdenza della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i giudici relatori dott. Francesco Saja e dott. Francesco Greco;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, Franjo Grande Stevens, Mattia Persiani per Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Dalle Mura e Zanini, l'avvocato Parisio Ravajoli per Maurizi e Radicati, l'avvocato Mattia Persiani per Ganesini, Foga ed altri, l'avvocato Massimo Severo Giannini per Marotta, l'avvocato Andrea Comba per Curti, l'avvocato Marino Bin per Benedetti ed altri, l'avvocato Mario Capaccioli per l'Inpdai, l'avvocato Paolo Boer per l'Inps, l'avvocato Renato Scognamiglio per la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, l'avvocato Mario Nigro per l'Istituto bancario San Paolo di Torino e la Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto nonché l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Tutte le ordinanze indicate in epigrafe pongono, sia pure con qualche lieve differenza di prospettazione, questioni analoghe o connesse, relative alla perequazione automatica delle pensioni erogate dalle gestioni speciali sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Al fine di intendere compiutamente le ordinanze di rimessione, sembra opportuno, data la complessità della materia, premettere qualche cenno sulla disciplina legislativa che viene in discussione.

In proposito, è bene prendere le mosse dalla *L. 30 aprile 1969 n. 153*, la quale introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento la cosiddetta perequazione automatica, disponendo che le pensioni venissero aumentate, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'incremento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile della retribuzione ai lavoratori dell'industria (art. 19). Tale normativa concerneva l'assicurazione generale obbligatoria, e pertanto non comprendeva le gestioni speciali, sostitutive o esonerative, alle quali continuava ad applicarsi, anche in tema di perequazione, la disciplina propria di ciascuna di esse.

Seguì la *L. 3 giugno 1975 n. 160*, la quale con l'art. 10 modificò, rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, il ricordato sistema di perequazione e, in particolare, per le pensioni superiori al minimo (che costituiscono l'esclusivo oggetto dei giudizi a quibus) stabilì che essa sarebbe avvenuta in base a due coefficienti: a) uno variabile, rappresentato dalla differenza tra l'aumento percentuale dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e la variazione, parimenti percentuale, del costo della vita; b) uno fisso, risultante dal prodotto tra l'ammontare del punto unico di contingenza e il numero dei punti accertati per i lavoratori dell'industria. Neppure questa normativa si applicava alle gestioni speciali, che pertanto restavano ancora soggette ai rispettivi ordinamenti.

Sopravvenne poi l'art. 1 *D.L. 23 dicembre 1977 n. 942*, così come convertito nella *L. 27 febbraio 1978 n. 41*, il quale estese anche alle predette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1978, la disciplina perequativa prevista dalla citata *L. n. 160 del 1975*. Da ciò traggono origine le ordinanze di rimessione, le quali formulano diverse censure, una riferita direttamente alla ricordata norma di estensione, e le altre sostanzialmente rivolte contro la suindicata disposizione dell'art. 10 *L. n. 160 del 1975*, la cui disciplina, come ora detto, è divenuta applicabile alle diverse gestioni speciali, in sostituzione dei rispettivi ordinamenti. I giudici a quibus hanno sollevato anche questioni di minore rilievo impugnando disposizioni legislative connesse o consequenziali, che verranno in prosieguo specificate.

3. - Prima di occuparsi di dette censure rileva la Corte che il pretore di Milano ha ritenuto di poter coinvolgere nelle proposte questioni anche il *D.M. 20 ottobre 1977* e il *D.M. 5 gennaio 1980*, i quali, in attuazione del più volte citato art. 10 *L. n. 160 del 1975*, stabiliscono le misure degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, però, è evidente come si imponga una pronuncia di inammissibilità, non trattandosi di leggi né di atti aventi forza di legge bensì di atti amministrativi, rispetto ai quali non è consentito il giudizio di costituzionalità, ma è applicabile la tutela prevista dall'art. 113, primo comma, Cost.

4. - Non può trovare accoglimento, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e da alcune gestioni speciali, le quali hanno dedotto che le questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate costituirebbero l'unico oggetto dei giudizi a quibus e perciò non sarebbero state sollevate in via incidentale, come imposto dall'art. 23 *L. 11 marzo 1953 n. 87*, bensì in via principale, al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 31, 32 e 33 della stessa legge (impugnazione di legge regionale da parte dello Stato o di altra regione, oppure di legge statale da parte di una regione). Invero secondo i suddetti giudici, competenti a qualificare giuridicamente le proposte domande, gli attori avevano convenuto in giudizio le varie gestioni speciali al fine di ottenere che la perequazione delle pensioni proseguisse secondo l'ordinamento loro proprio, di gran lunga più favorevole della suindicata disciplina prevista dalla *L. n. 160 del 1975*. A fronte dell'eccezione formulata dalle convenute, i giudici a quibus - rilevato che la disciplina ora richiamata, benché peggiorativa del trattamento pensionistico

originariamente previsto, era applicabile al rapporto dedotto - hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa e ritenuto che una pronuncia di illegittimità da parte di questa Corte avrebbe consentito l'accoglimento della domanda.

Dal che si deduce chiaramente come le questioni di costituzionalità siano state sollevate in via incidentale, perché l'oggetto del giudizio di merito era dato dalla ricordata pretesa degli attori, suscettibile di accoglimento soltanto previa caducazione della normativa suddetta 630 n. 349 Sent. 12 dicembre 1985

5. - Ciò posto, va esaminata la questione relativa all'*art. 1 D.L. n. 942 del 1977*, convertito nella *L. n. 41 del 1978*, il quale, oltre ad essere denunciato in via strumentale, al fine di censurare il sistema perequativo dell'*art. 10 L. n. 160 del 1975*, da esso esteso alle gestioni speciali, viene impugnato da numerose ordinanze anche in maniera autonoma: si deduce, in proposito, che non era consentito al legislatore disporre la detta estensione, idonea a peggiorare il trattamento già assicurato ai pensionati delle gestioni sostitutive per effetto di diritti quesiti, che la nuova legge era tenuta a rispettare.

Osserva la Corte che nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (*art. 25, secondo comma, Cost.*). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (v. sent. n. 36 del 1985 e sent. n. 210 del 1971).

Se quindi - in via di principio - rispetto alla fattispecie in esame deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

Una siffatta irrazionale incidenza va però esclusa nel caso in esame, in quanto l'estensione normativa considerata ha bensì determinato un sacrificio per i pensionati delle gestioni speciali. Ma questo sacrificio, da un lato, è strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non può ritenersi irrazionale, alla necessità economico-sociale di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparità fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali; mentre dall'altro, come sarà chiarito in prosieguo, risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali, in quanto il legislatore ha avuto cura di sostituire senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, più rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresì provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma.

6. - Ritenuta non fondata la questione relativa alla disposizione suddetta, in sé considerata, deve la Corte portare il suo esame sulle numerose censure che, se pur formalmente riferite alla stessa disposizione, sostanzialmente riguardano la disciplina dell'*art. 10 della citata legge n. 160 del 1975*. Di tali censure, quella fondamentale ha come parametri, congiuntamente, gli *artt. 36 e 38 Cost.* (qualche ordinanza ha aggiunto pure l'*art. 35*, senza però addurre alcuno specifico argomento in proposito, sì da rendere palese come detta indicazione non dia luogo ad una distinta questione) perché sarebbero stati violati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico.

In proposito, la Corte non può non muovere dalla sua precedente giurisprudenza e in particolare dalla decisione n. 26 del 1980, ripetutamente invocata dalle parti private. Con essa venne ribadito come dai parametri degli *artt. 36 e 38 Cost.* scaturisce «una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalità ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della

moneta». Ciò - come la Corte ebbe ad aggiungere - non comporta tuttavia automaticamente la necessaria e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione; e peraltro lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei principi suddetti.

7. - Ora, la censura qui in esame concerne in realtà il principio della proporzionalità, che si assume violato per effetto del sistema introdotto in sostituzione di quello già ricordato dalla *L. n. 153 del 1969* (che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base a un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT): sistema che indubbiamente determinerebbe non lievi perplessità se, come fanno le ordinanze di rimessione e le parti private, venisse considerato isolatamente, ossia in modo avulso dalle vicende legislative successive.

È ben vero infatti che nei lavori preparatori e, in particolare, nella Relazione ministeriale al D.L. del 1975, si affermò che l'intento del legislatore era quello di agganciare le pensioni alla dinamica salariale. Ma tale finalità non venne affatto tradotta nel disposto legislativo, fondato come sopra si è detto (n. 2), su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, hanno causato il cosiddetto fenomeno dell'appiattimento. E proprio in questa situazione la qualità del lavoro prestato non sembra trovare la considerazione e la tutela voluta dalle norme costituzionali.

Invero, gli effetti concreti del sistema in questione hanno inciso in maniera profondamente ineguale sulle pensioni, che, rispetto al potere di acquisto della moneta, hanno subito, in casi che possono considerarsi emblematici e secondo i calcoli dello stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, variazioni non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto comprese tra aumenti del 179% per le pensioni meno alte (ma sempre superiori al minimo) e diminuzioni del 39% ed oltre per quelle medio-alte.

Indubbiamente sulla nuova disciplina hanno esercitato il loro peso, come già si è accennato, le particolari contingenze economiche di quegli anni ed i connessi problemi, anche di carattere sociale; come pure ha influito in modo rilevante l'evoluzione necessariamente graduale del sistema di perequazione.

Ma tutto ciò non avrebbe potuto comunque giustificare le gravi conseguenze prodotte da detta disciplina, se questa non fosse stata tempestivamente abbandonata e sostituita con altra improntata a diverso criterio.

8. - Il che è avvenuto con la *L. n. 730 del 1983* (art. 21), che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, il sistema del 1975 e ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria: sicché, in luogo dell'incremento in misura fissa, il quale, come già si è detto, ha comportato l'inammissibile fenomeno dell'appiattimento delle pensioni, si è tornati al diverso sistema generale di incremento commisurato all'importo di esse. Né in proposito sembra inutile ricordare come la Relazione governativa al disegno di legge indichi, tra gli scopi della nuova normativa, appunto quello di eliminare le «distorsioni» prodotte da quella precedente.

Va altresì aggiunto che con la successiva *L. 15 aprile 1985 n. 140* si è ulteriormente inteso riparare agli effetti negativi della *L. n. 160 del 1975*, disponendosi nell'art. 10 che le pensioni erogate dalle gestioni speciali, quali quelle qui esclusivamente in discussione, saranno valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilità economiche di esse: il che fa altresì perdere rilievo all'argomento, ripetutamente addotto nel presente giudizio e relativo all'ammontare dei contributi versati, in quanto le somme eventualmente economizzate per effetto della *L. n. 160 del 1975* verranno ora ridistribuite ai medesimi pensionati.

Dai superiori rilievi discende che la disciplina denunciata è stata in vigore solo per alcuni anni, sicché questo carattere temporaneo e contingente esclude, a parere della Corte, la fondatezza della censura suddetta.

9. - Va ora esaminata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto diversi profili, i quali debbono essere separatamente considerati.

A) Senza fondamento si deduce anzitutto che sussisterebbe ingiustificata disegualianza fra pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferisce la denunciata norma del l'art. 10 L. n.

160 del 1975, e titolari di pensione pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge (aumento percentuale pari a quello delle retribuzioni minime nel settore dell'industria).

Com'è noto, però, l'invocato principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, presuppone che le situazioni poste a raffronto siano identiche ovvero, quanto meno, omogenee; mentre nell'ipotesi qui esaminata risulta evidente l'intrinseca eterogeneità, sia sotto il profilo sociale che sotto quello strettamente economico, delle due categorie di soggetti (titolari di una pensione minima oppure superiore al minimo), sicché non può considerarsi irrazionale una diversa disciplina di perequazione per ciascuna di esse. Senza dire che l'indicazione del citato art. 9 come *tertium comparationis* non è convincente anche sotto altro profilo e precisamente per la sua inidoneità a costituire un elemento costante di raffronto, in quanto agisce variamente secondo l'importo delle pensioni: ed appunto perciò in altri giudizi la disciplina suddetta è stata denunciata in senso inverso, reclamandosi l'applicazione della disposizione dell'art. 10, più favorevole nei singoli casi di quella dell'art. 9 ultimo citato

B) Del pari la censura non regge sotto l'altro profilo dedotto, concernente la diversità fra sistema di perequazione per il trattamento pensionistico, da un lato, e sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro: sono invero palesemente diverse le posizioni dei pensionati e dei lavoratori in servizio (si veda sul punto anche la ricordata sent. n. 26 del 1980), sicché non può ritenersi arbitrario un differente ordinamento anche in tema di perequazione; il quale, peraltro, come già si è detto, è stato successivamente modificato attraverso l'aggancio delle pensioni agli indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria (citato art. 21 L. n. 730 del 1983).

C) Ed infine non ha fondamento la censura riferita esclusivamente ai dirigenti delle aziende industriali (i pensionati INPDAI) sul rilievo che essi, a differenza degli altri pensionati, già prima dell'entrata in vigore delle norme ora impugnate, avevano una base massima di calcolo, e perciò di ammontare, della pensione: qui la diversità di trattamento - che in ogni caso andrebbe considerata non isolatamente ma in riferimento all'intero status normativo ed economico dei detti dirigenti di azienda - riguarda semmai le norme che stabiliscono la sunnominata base massima, estranee a questo giudizio, ma non anche quelle relative alla perequazione attualmente sottoposte all'esame della Corte.

10. - Il pretore di Palermo con l'ordinanza n. 391 del 1981 ha denunciato anche, per contrasto con l'art. 39 Cost., la disposizione del citato art. 10, sul rilievo che il sistema di perequazione da detta norma previsto potrebbe avere modificato in peggio i criteri stabiliti dai contratti collettivi, così violando l'autonomia contrattuale dei sindacati. Va però rilevato come la censura viene proposta non già in relazione ad una situazione costituente oggetto del giudizio a quo, bensì ad una generica ipotesi: il che, per la mancanza del necessario requisito della rilevanza, la rende inammissibile.

11. - Altra censura di cui la Corte deve occuparsi è quella mossa in riferimento all'art. 42 Cost., sul rilievo che il diritto ad una pensione predeterminata verrebbe assoggettato ad un prelievo forzoso simile ad una espropriazione senza indennizzo (pretori di Bassano del Grappa e Arezzo). È evidente però l'inesattezza della qualificazione della situazione giuridica considerata, non trattandosi dell'ablazione di un bene ma della modificazione del trattamento pensionistico (sia pure in senso sfavorevole) rispetto a quello in precedenza vigente. Non è quindi in discussione l'istituto della proprietà, pur dovendosi riconoscere che la posizione soggettiva in esame, la quale è strettamente connessa al rapporto di lavoro e al conseguente trattamento previdenziale, meriti la massima tutela, la quale però trova la sua fonte, come si è detto, nelle disposizioni degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

12. - Neppure fondate sono le altre questioni sollevate dai pretori di Palermo e Bassano del Grappa, con riferimento agli artt. 45, 47 e 53 della Costituzione.

Fuor di proposito, invero, rispetto alla prima è invocato il principio della cooperazione mutualistica, giacché, a parte la considerazione che in tema di assicurazioni sociali prevale di norma un diverso principio (e cioè quello solidaristico, su cui cfr., da ultimo, sent. nn. 132 e 133 del 1984), nulla impedisce al legislatore di istituire, per superiori esigenze di politica sociale, un sistema previdenziale omogeneo, che impedisca macroscopiche disparità ed eventuali tensioni fra le varie categorie di lavoratori, sempre nel rispetto dei principi e delle limitazioni dei quali si è fatto sopra cenno (retro nn. 5 e 6) ed avendo riguardo alla «specialità» di alcuni rapporti.

Altrettanto inconferente è il riferimento all'art. 47, poiché qui non è in questione il fenomeno economico del risparmio, ma il ben diverso istituto della sicurezza sociale, che, come già detto, va esaminato in base ai principi, ad esso specificamente riferibili, di cui agli *artt. 36 e 38 Cost.*

Infine non ha pregio il richiamo *all'art. 53 Cost.*, non potendosi certo ritenere che la nuova disciplina sia relativa ad una imposizione tributaria; essa infatti non ha per oggetto una prestazione patrimoniale diretta a contribuire agli oneri finanziari della pubblica amministrazione, ma concerne esclusivamente, come più volte si è osservato, il regime previdenziale dei lavoratori.

13. - Alcune ordinanze hanno poi denunciato gli *artt. 16 e 18 L. 21 dicembre 1978 n. 843* nonché *14, 14 bis e 14 ter D.L. 30 dicembre 1979 n. 663*, nel testo risultante della *legge 29 febbraio 1980 n. 33*, di conversione, i quali hanno regolato diversamente talune modalità del sistema di perequazione di cui all'*art. 10 L. n. 160 del 1975*, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Queste norme, secondo i giudici rimettenti (pretori di Bassano del Grappa, Torino, Imperia, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria e Tribunale di Torino), violerebbero le medesime norme costituzionali indicate per l'impugnazione della norma-base (*art. 10 L. n. 160 del 1975*): pertanto le questioni ora indicate si risolvono, in effetti, nella reiterazione di quelle sopra esaminate, e risultano di conseguenza analogamente non fondate.

Con una diversa prospettazione le medesime norme degli *artt. 16 L. n. 843 del 1978* e *14 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663* (convertito nella *L. n. 33 del 1980*) sono state denunciate dal pretore di Milano, sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilità alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'*art. 10 L. n. 160 del 1975*, violando così - sempre ad avviso del giudice rimettente - gli *artt. 3, 38 e 42 Cost.* In base ai rilievi che precedono deve osservarsi anzitutto che l'unica norma in tesi correttamente invocata sarebbe quella dell'*art. 38*, della quale, però, nell'ipotesi suddetta si deve escludere la violazione, per la medesima ragione sopra indicata: la disciplina denunciata va infatti considerata nella sua sostanziale unitarietà e le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualità di essa, sicché risultano prive di una propria autonomia e perciò non suscettibili di un distinto giudizio di legittimità costituzionale.

Si deve peraltro aggiungere che si tratta di misure legislative disposte in uno dei momenti più critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravemente negativi per la generalità dei cittadini e quindi anche per i pensionati; la previsione normativa peraltro è stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui (si è già detto della modestissima portata della quota fissa), da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico.

14. - Dal pretore di Torino (ord. n. 319 del 1984), è stata denunciata la disposizione dell'*art. 19 citata. L. n. 843 del 1978*, la quale stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni.

Anche tale questione è destituita di fondamento.

La perequazione ha invero la peculiare finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, costo che non irrazionalmente viene considerato soltanto una volta, onde determinare un unico aumento di quanto corrisposto a titolo di pensione o di retribuzione. Ciò può trovare anche conferma nella disciplina dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale, la quale, a norma dell'*art. 1, quarto comma, L. 27 maggio 1959 n. 324*, compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

15. - Il pretore di Milano ha infine denunciato, per contrasto con l'*art. 3 Cost.*, l'*art. 1 L. 29 febbraio 1980 n. 33*, nella parte in cui, aggiungendo al *D.L. n. 663 del 1979*, in sede di conversione, l'*art. 14 bis*, prevede la periodicità semestrale della perequazione delle pensioni, mentre i lavoratori in servizio fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicità trimestrale.

Anche tale censura non può trovare accoglimento, in quanto, come già accennato, diversa è la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, onde non risulta arbitraria la disciplina che, anche su questo punto, preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie. Può anche aggiungersi che la disposizione denunciata rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (*art. 10 citata L. n. 160 del 1975*) e va

collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei *D.M. 20 ottobre 1977* e 5 gennaio 1980, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38, 42 e 47 Cost.* dal pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1 D.L. 23 dicembre 1977 n. 942* convertito nella *legge 27 febbraio 1978 n. 41*, sollevata in riferimento all'*art. 39 Cost.* dal pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 391 del 1981 indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1 D.L. 23 dicembre 1977 n. 942*, convertito nella *legge 27 febbraio 1978 n. 41*, nonché dell'*art. 10 L. 3 giugno 1975 n. 160*, sollevate in riferimento agli *artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 53 Cost.* dai pretori di Aosta, Bassano del Grappa, Arezzo, Padova, Palermo, Imperia, Firenze, Genova, La Spezia, Savona, Alessandria, Torino, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 16 e 18 L. 21 dicembre 1978 n. 843* nonché *14, 14 bis e 14 ter D.L. 30 dicembre 1979 n. 663*, così come convertito nella *L. 29 febbraio 1980 n. 33*, sollevate, in riferimento agli articoli della Costituzione citati sub 3, dai pretori di Bassano del Grappa, Torino, Imperia, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 19 L. n. 843 del 1978* sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.* dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1 L. n. 33 del 1980* sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38, 42, 47 Cost.* dal pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

Corte di cassazione**ordinanza 18 novembre 2016 n. 23467****FATTO E DIRITTO**

Ritenuto che con ricorso in data 24 marzo 2015, Lodovico Sonego ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia l'annullamento della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. n. 930/3284 del 23 gennaio 2015 del Segretario generale della Presidenza della Regione, di diniego del calcolo dell'ammontare del vitalizio di assessore regionale, della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di prot. n. 1626/3284 del 5 febbraio 2015, a firma del Presidente, nonché della nota del 13 agosto 2014, prot. n. 5466/P del Segretario generale della Presidenza della Regione, e di ogni altro atto connesso o presupposto, anche non noto; ha chiesto altresì l'accertamento del proprio diritto all'assegno vitalizio, con conseguente condanna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o, in via alternativa, del Consiglio regionale, all'erogazione dello stesso;

che, a sostegno della richiesta, il Sonego ha riferito: (a) di avere ricoperto la carica di consigliere della Regione Friuli-Venezia Giulia nella sesta, nella settima e nell'ottava legislatura (nel periodo compreso fra l'anno 1988 e l'anno 2003); (b) di avere svolto sia l'incarico di assessore regionale, mantenendo il seggio di consigliere regionale, nella settima legislatura (nel periodo 1993-1998), sia l'incarico di assessore regionale esterno nel periodo compreso fra l'anno 2003 e l'anno 2008, con delega ai trasporti; (c) di essere stato eletto senatore alle elezioni politiche del 2013 e di essere attualmente in costanza di carica;

che il ricorrente ha dedotto di avere maturato i requisiti richiesti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 13, al fine di ottenere il vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale, di avere presentato alla Regione istanza di attribuzione del vitalizio spettante agli assessori cessati dall'incarico, e di avere richiesto la sospensione della erogazione del beneficio fino al completamento del suo mandato da senatore;

che con il ricorso il Sonego ha sostenuto che la sopravvenuta legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), la quale ha mutato i requisiti per l'accesso al vitalizio, non troverebbe applicazione alla presente fattispecie, avendo egli presentato la propria domanda nella vigenza del precedente regime (in data 7 marzo 2014) e avendo già maturato i requisiti per il riconoscimento del diritto al vitalizio cumulativo precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina (vigente dal 1° marzo 2015);

che si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, ovvero del giudice ordinario, e contestando nel merito la domanda del ricorrente;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il Sonego ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 13 ottobre 2015, con cui ha chiesto dichiarare che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda proposta dal ricorrente, ovvero – in via subordinata – dichiarare a quale diverso organo giurisdizionale spetta la decisione della controversia;

che la Regione, con il suo controricorso, ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della requisitoria scritta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., che ha concluso affinché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che, secondo il pubblico ministero, la giurisdizione del giudice contabile postula una controversia in materia pensionistica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione pubblicistica, intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza e l'ente

previdenziale di riferimento; sicché la controversia sorta a seguito degli atti con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha negato a Lodovico Sonego il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio esula dalla cognizione della Corte dei conti, atteso che la natura dell'emolumento non può essere assimilata, neppure indirettamente ed in via analogica, a quella concernente l'assegno pensionistico;

che ha inoltre affermato il pubblico ministero requirente che quello alla corresponsione dell'assegno vitalizio non è un interesse legittimo, bensì un diritto soggettivo, il che esclude che spetti al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda proposta dal ricorrente, non essendo il contenzioso in esame ricompreso in alcuno dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 cod. proc. amm.;

che le conclusioni scritte del pubblico ministero e il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati agli avvocati delle parti;

che in prossimità della camera di consiglio il Sonego e la Regione hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che la controversia sulla spettanza o meno del vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14920);

che, infatti, da un lato va esclusa la natura pensionistica dell'assegno in questione, avendo esso una diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti;

che, dall'altro, la posizione giuridica soggettiva che fa capo al singolo ha la consistenza del diritto soggettivo, non dell'interesse legittimo, giacché con riguardo alla erogazione dell'assegno l'Amministrazione regionale svolge un compito esclusivamente ricognitivo della ricorrenza delle prescritte condizioni di legge, senza alcun margine di valutazione discrezionale in punto di *an* o di *quantum*;

che, pertanto, in conformità delle conclusioni scritte del pubblico ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse;

che il giudice ordinario provvederà anche sulla liquidazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 novembre

22-01-2018 - UDINE, 22 GENNAIO 2018

ASSEMBLEA PLENARIA A UDINE. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI VITALIZI.

La Conferenza dei Presidenti si è riunita oggi a Udine nella sede della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Erano presenti i Presidenti: Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Roberto Bizzo (Provincia di Bolzano), Nicola Irto (Calabria), Rosetta D'Amelio (Campania), Franco Iacop (Friuli Venezia Giulia), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Gianfranco Ganau (Sardegna), Eugenio Giani (Toscana), Bruno Dorigatti (Provincia di Trento), Donatella Porzi (Umbria). Durante la seduta, ospitata e coordinata dal Presidente Iacop, è stato approvato il seguente ordine del giorno in materia di vitalizi: La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018 PREMESSO che - tutte le Regioni nel 2012 hanno abolito l'istituto del vitalizio; - nell'ambito delle misure di contenimento dei costi della politica nelle Regioni, l'art. 2, comma 1, lettera m) del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha ridefinito in senso fortemente restrittivo i criteri di accesso all'assegno vitalizio per l'attività svolta in qualità di consigliere regionale; - a seguito di tale intervento normativo, tutte le Assemblee sono intervenute con proprie leggi regionali di manutenzione degli istituti in essere per ciò che concerne il trattamento economico dei Consiglieri regionali, a partire dall'abrogazione dell'Istituto del vitalizio per le legislature successive all'approvazione delle leggi regionali;

- i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, in relazione a questa tematica molto sensibile per l'opinione pubblica, alcuni parametri comuni per le Regioni allo scopo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere;

- ciò ha portato in data 10 ottobre 2014 all'adozione da parte della Conferenza di un ordine del giorno (n.08/2014) contenente "Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio", con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014(5)-2017(18);

CONSIDERATO che

- le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo richiamandosi ai contenuti del citato Ordine del giorno;

- in alcune Regioni gli interventi adottati sono giunti a scadenza a dicembre 2017 ed in altre esauriranno i loro effetti nel corso del corrente anno;

- da più parti è stata già manifestata la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi;

- alla luce anche del contenzioso giurisprudenziale insorto a seguito dell'adozione dei provvedimenti regionali degli anni precedenti, si è ritenuto opportuno e necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso al fine di predisporre una successiva deliberazione;

RILEVATO che

- nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, vero e proprio leading case ai nostri fini risulta la sentenza n. 173/2016 della Corte, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili

per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga;

- precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017;

PRESO ATTO inoltre che

- a livello nazionale, lo scorso 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente per i trattamenti superiori a 70.000 euro;

APPURATO che

- in merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi;

FATTA PROPRIA

- la nota di approfondimento acclusa al presente ordine del giorno redatta dal Centro studi sui Parlamenti della LUISS Guido Carli;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO

ribadisce la volontà di continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica, come uno degli strumenti, a sostegno delle misure a favore del contenimento della spesa pubblica

CONDIVIDE CHE

le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale non sono tali da escludere la legittimità di ulteriori provvedimenti di riduzione degli assegni vitalizi a partire dall'anno 2018, i quali tuttavia non potranno essere meccanicamente riproduttivi delle misure di riduzione già adottate sulla base delle Linee Guida della Conferenza o dei provvedimenti stessi adottati in ciascuna Regione; nell'ambito della piena autonomia legislativa di ciascuna Regione, le proposte di misure volte ad adottare le nuove forme di contributo di solidarietà dovranno presentarsi come interventi sostenibili.



**INIZIATIVE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DALLA CONFERENZA IL 10 OTTOBRE 2014:
ORDINE DEL GIORNO SULLE MISURE DI RIDUZIONE
DEI VITALIZI IN GODIMENTO – E MATURATI PRIMA DELL'ABOLIZIONE –
DEI CONSIGLIERI REGIONALI (ordine del giorno della Conferenza n. 08/2014)**

FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>L. R. n. 2 del 13 febbraio 2015</u> (artt. 2-3)
LAZIO	<u>L. R. n. 12 del 24 novembre 2014</u> (art. 7)
LOMBARDIA	<u>L. R. n. 25 del 1° ottobre 2014</u> ¹ (artt. 2-3-4)
MARCHE	<u>L. R. n. 34/2014</u> (art. 14)
MOLISE	<u>L. R. n. 11 del 18 aprile 2014</u> (art. 9) <u>L. R. n. 9 del 4 maggio 2015</u> (art. 13)
PIEMONTE	<u>L. R. n. 21 del 15 dicembre 2014</u> (artt. 1-2-3)
PUGLIA	<u>L. R. n. 17 del 9 aprile 2014</u> ² (art. 1)
SARDEGNA	Delibera n. 31 del 18 dicembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale³
SICILIA	Già adottate precedenti iniziative⁴
TOSCANA	<u>L. R. n. 86 del 29 dicembre 2014</u> (artt. 71- 72 e art. 75)
TRENTINO ALTO ADIGE	<u>L. R. n. 4 dell' 11 luglio 2014</u> (art. 1) <u>L.R. n. 5 dell'11 luglio 2014</u> (artt. 1-2-3-4) ⁵
VALLE D'AOSTA	<u>L. R. n. 19 dell'11 dicembre 2015</u> (artt. 5-6)
VENETO	<u>L. R. 23 dicembre 2014, n. 43</u> (artt. 1-2)

¹ Precedente l'odg della Conferenza.

² Precedente l'odg della Conferenza.

³ Precisamente, con tale delibera si sospendeva per il triennio 2015/2017 l'adeguamento ISTAT del valore dei vitalizi.

⁴ Precedenti l'odg della Conferenza: i trattamenti pensionistici comunque denominati dei deputati cessati dal mandato e del personale in quiescenza dall'ARS (siano essi diretti o di reversibilità) sono stati tutti assoggettati all'applicazione del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013 n.147, recepito nell'ordinamento interno, in conformità alle delibere 35/2014 e 36/2014 adottate dal Senato della Repubblica, con **DPA n. 293/2014** (per il personale in quiescenza) e **296/2014** (per i deputati cessati dal mandato) per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2016, con decorrenza dal mese di gennaio 2014.

⁵ Precedenti l'odg della Conferenza.

NUOVI INTERVENTI IN ITINERE

BASILICATA	<u>L.R. 29/05/2017, n. 10</u> (art. 1)
CAMPANIA	<u>L. R. n. 38 del 29 dicembre 2017</u> (art. 1)
EMILIA- ROMAGNA	<u>L. R. n. 7 del 11/05/2017</u> (artt. 1- 2- 3)
MARCHE	<u>L. R. 28 aprile 2017 n. 15</u> (art. 30)
SARDEGNA	Delibera n. 213 del 13 dicembre 2017 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale⁶
TOSCANA	<u>L. R. n. 78 del 27 dicembre 2017</u> (art. 14)
VALLE D'AOSTA	<u>L. R. 21 dicembre 2016, n. 24</u> (art. 2)

⁶ Di preciso, con tale delibera è stato sospeso l'adeguamento all'indice ISTAT del valore dei vitalizi fino alla data del 30 giugno 2019.



ORDINE DEL GIORNO

LINEE GUIDA SULL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 10 ottobre 2014

PREMESSO CHE

A seguito delle recenti modifiche legislative statali e regionali la più parte delle Assemblee è intervenuta con proprie leggi regionali di manutenzione degli Istituti in essere per ciò che concerne il trattamento economico dei Consiglieri regionali, a partire dall'abrogazione dell'Istituto del vitalizio per le legislature successive all'approvazione delle leggi regionali (2011).

PREMESSO CHE

*i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, su un tema molto sensibile per l'opinione pubblica, **alcuni parametri che possano essere presi a fattor comune da tutte le Regioni con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere.***

PREMESSO CHE

*l'opportunità di un'omogeneità dei trattamenti in essere nelle Regioni italiane tiene conto della circostanza che non tutte le Regioni andranno a rinnovo nei prossimi mesi e che alcune hanno di recente adottato provvedimenti di riforma, le **seguenti misure costituiscono i parametri minimi e comuni a cui tutte le Regioni intendono fare riferimento per interventi in materia entro la fine dell'anno.***

***La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
ha approvato le seguenti misure***

Diritto all'assegno vitalizio

*A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale, l'assegno vitalizio compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto **sessantacinque anni di età** e che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.*

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, in analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti

L'entrata in vigore della norma incide indistintamente sulle diverse posizioni di chi ancora non percepisce il vitalizio, risultando applicabile anche per chi è cessato dalla carica sotto la vigenza della pregressa legge regionale che prevedeva requisiti anagrafici più favorevoli, ma non ha ancora maturato il diritto alla corresponsione e erogazione; o nelle ipotesi di sospensione della corresponsione dell'assegno vitalizio.

Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2015-2017)

*Tenuto conto della necessità di rivedere l'entità del diritto secondo criteri di **temporaneità**, **ragionevolezza** e **proporzionalità** rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze di bilancio, si adottano le seguenti misure:*

- 6% di riduzione dell'importo lordo fino a euro 1.500,00;
- 9% di riduzione per l'importo lordo superiore a euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00;
- 12% di riduzione per l'importo eccedente euro 3.501,00 a 6.000,00;
- 15% oltre 6.000,00.

È facoltà per coloro che hanno un reddito complessivo annuo inferiore o pari a 18.000 euro di richiederne l'esenzione, dietro presentazione di documentazione.

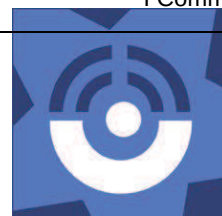
*Le predette aliquote sono maggiorate del **40%** qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.*

In merito alla previsione di un tetto al cumulo dei vitalizio verranno avviate iniziative di confronto con i membri del Parlamento della Repubblica al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.

Le Regioni possono prevedere nelle rispettive leggi regionali la ridefinizione delle aliquote in virtù delle diverse situazioni anagrafiche di percezione dell'assegno vitalizio; in conformità comunque alle decisioni già adottate.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

12/174/CR1/C1

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in corso di conversione in Parlamento;

VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (AS3570) nel testo del maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all'esame della Camera dei Deputati (AC5520 – B);

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 1 “rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni”, modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle Regioni”, modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) *“abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)...”*

lett. h) *“abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi*

consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione...”;

RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un’azione sinergica e una **totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;**

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla **piena attuazione** delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile **l’armonizzazione delle misure** da adottare a livello regionale;

RIBADITO l’impegno a sviluppare nell’ambito della leale collaborazione un’azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell’azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO

- in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l’esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall’articolo 2 **lettera c)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **individuando un unico modello “virtuoso” di calcolo dell’indennità di fine mandato**, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell’Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l’indennità di fine mandato quello che dispone *una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.*

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla **lettera g)** dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **il parametro di virtuosità** che individua l’importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere

dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di tener conto “delle dimensioni del territorio e della popolazione residente” (**come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato**) un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni strumentali e logisitiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

**pur non essendo prevista l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul “parametro omogeneo”
nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione**

- di stabilire ai sensi della **lettera h)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della **spesa per il personale dei gruppi** consiliari deve equivalere al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESÌ

di definire sin d’ora

- **un modello di rendiconto dei gruppi consiliari**, prescritto dall’articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).

Roma, 5 dicembre 2012

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro	
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
TOTALE ENTRATE		euro	
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro	
TOTALE USCITE		euro	

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*

g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*

h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*

i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*

5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*

6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*

a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*

b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*

c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.*

2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*

3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.*

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.